

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001
DI BIOENER S.p.A.**



ADOZIONE ED AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Il presente modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ nell'adunanza del **26/10/2017**, implementato in data **4/06/2018**, in data **29/07/2019**, in data **09/04/2021** e in data **30/03/2023**

ADOZIONE DEL CODICE ETICO (Business Conduct Guidelines)

Il Codice Etico è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETÀ nell'adunanza del **26/10/2017**

INDICE

1	DEFINIZIONI	11
2	DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	14
2.1	Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche	14
2.2	Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni	15
2.2.1	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del DECRETO) – c.d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (unitamente a quelli di cui all'art. 25 del DECRETO):	15
2.2.2	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis del DECRETO):	15
2.2.3	Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del DECRETO):	16
2.2.4	Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art.25 del DECRETO) – c. d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (unitamente a quelli di cui all'art. 24 D. Lgs. 231):	16
2.2.5	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del DECRETO):	17
2.2.6	Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del DECRETO):	17
2.2.7	Reati societari (art. 25-ter del DECRETO):	17
2.2.8	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del DECRETO):	18
2.2.9	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del DECRETO):	18
2.2.10	Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques del DECRETO):	18
2.2.11	Abusi di mercato (art. 25-sexies del DECRETO):	18
2.2.12	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del DECRETO):	19
2.2.13	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art.25- octies del DECRETO):	19
2.2.14	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del DECRETO):	19
2.2.15	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del DECRETO):	19
2.2.16	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del DECRETO)	21
2.2.17	Reati Ambientali (art 25-undecies del DECRETO)	21
2.2.18	Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)	22
2.2.19	Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)	22
2.2.20	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del DECRETO)	22
2.2.21	Reati tributari (Art.25-quinquiesdecies, D.Lgs 231/2001) [introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale)]	22
2.2.22	Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, del DECRETO):	22
2.2.23	Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del DECRETO):	23

2.2.24	Riciclaggio di beni culturali e devastazione di beni culturali e paesaggistici (art. 25-due device del DECRETO):.....	23
2.2.25	Reati trans-nazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 – di seguito L. 146)	24
2.3	Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità	24
2.4	Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità	25
2.5	I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali	25
2.6	I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione “subordinata”	25
2.7	Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo	26
2.8	REATI PRESUPPOSTO commessi all’estero.....	26
2.9	Il tentativo di reati	27
2.10	Apparato sanzionatorio	27
2.10.1	Le sanzioni pecuniarie	27
2.10.2	Le sanzioni interdittive	28
2.10.3	Altre sanzioni	29
2.11	Vicende modificative dell’ente.....	29
2.12	Procedimento di accertamento dell’illecito.....	32
2.13	Sindacato di idoneità	32
2.14	Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria	32
3	DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE	33
3.1	Bioener S.p.A.	33
3.2	Modello di governance della SOCIETÀ.....	34
3.2.1	Corporate governance.....	35
4	DESTINATARI DEL MODELLO NONCHÈ DIFFUSIONE E FORMAZIONE	36
4.1	Obiettivi perseguiti.....	36
4.2	I destinatari del modello	37
4.3	DIFUSIONE E FORMAZIONE	38
5	ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	39
5.1	Competenza del Consiglio di Amministrazione	39
5.2	Parere preventivo dell’ODV	39
5.3	Comunicazioni dell’ODV.....	39
5.4	Adozione nuove procedure	39
6	L’ORGANISMO DI VIGILANZA - ODV.....	40
6.1	Requisiti e composizione dell’Organismo di Vigilanza	40
6.2	Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell’OdV	41
6.3	Funzioni e poteri dell’OdV	43
6.4	Obblighi di informazione nei confronti dell’OdV - Flussi informativi	44
6.5	Modalità di segnalazione – raccolta e conservazione delle informazioni.....	46
6.6	Reporting dell’ OdV verso gli organi societari	46
6.7	Verifiche e controlli sul MODELLO	46
7	SISTEMA SANZIONATORIO	48
7.1	Principi generali.....	48
7.2	Misure nei confronti dei Dipendenti (non dirigenti)	49
7.3	Misure nei confronti dei Dirigenti	50

7.4	Misure nei confronti degli Amministratori	51
7.5	Misure nei confronti dei Sindaci.....	51
7.6	Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner	51
8	LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	52
PARTE SPECIALE		
9	Prefazione	57
9.1	Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali.	57
10	Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del DECRETO) nonché corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del DECRETO)	61
10.1	La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.....	61
10.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	68
10.2.1	Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali	68
10.2.2	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	68
10.2.3	Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	69
10.2.4	Gestione e acquisizione di finanziamenti pubblici	69
10.2.5	Assunzione di personale.....	69
10.2.6	Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata	69
10.2.7	Gestione trattamenti previdenziali del personale.....	69
10.2.8	Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner	70
10.2.9	Gestione ispezioni/verifiche.....	70
10.2.10	Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza	70
10.2.11	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito	70
10.2.12	Gestione dei flussi finanziari.	70
10.2.13	Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese	70
10.2.14	Gestione ospitalità	70
10.2.15	Gestione degli acquisti di beni e servizi.....	70
10.2.16	Gestione delle attività commerciali	70
10.2.17	Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione	70
10.3	Il sistema dei controlli.....	71
10.3.1	Procedure di controllo generali	71
10.4	Procedure di controllo specifiche	71
10.4.1	Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali.	72
10.4.2	Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	72
10.4.3	Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge	72
10.4.4	Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici	73
10.4.5	Assunzione di personale.....	74
10.4.6	Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata	74
10.4.7	Gestione trattamenti previdenziali del personale.....	74
10.4.8	Operazioni di assunzione di consulenti esterni	74
10.4.9	Gestione ispezioni/verifiche.....	74
10.4.10	Gestione omaggi.....	75

10.4.11	Gestione dei flussi finanziari	75
10.4.12	Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese	76
10.4.13	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito	77
10.4.14	Gestione ospitalità	77
10.4.15	Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner	77
11	Reati Informatici.....	80
11.1	La tipologia dei reati informatici.	80
11.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	82
11.2.1	Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione	82
11.2.2	Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio	82
11.2.3	Gestione e protezione della postazione di lavoro	82
11.2.4	Accessi da e verso l'esterno	82
11.2.5	Gestione e protezione delle reti	82
11.2.6	Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)	82
11.2.7	Sicurezza fisica	82
11.2.8	Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti	83
11.2.9	Gestione e/o manutenzione per conto di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti	83
11.2.10	Gestione e/o manutenzione per proprio conto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti	83
11.3	Il sistema dei controlli	83
11.4	Procedure di controllo specifiche.....	83
11.4.1	Politiche di sicurezza.	83
11.4.2	Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni	84
11.4.3	Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.	84
11.4.4	Classificazione e controllo dei beni.....	84
11.4.5	Sicurezza fisica e ambientale	84
11.4.6	Gestione delle comunicazioni e dell'operatività.	84
11.4.7	Controllo degli accessi.....	84
11.4.8	Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica	85
11.4.9	Audit	85
11.4.10	Risorse umane e sicurezza	86
11.4.11	Crittografia.....	86
11.4.12	Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi	86
12	Delitti di criminalità organizzata.....	88
12.1	La tipologia dei reati di criminalità organizzata.....	88
12.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	89
12.2.1	Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e Business Partner	89
12.2.2	Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese	89
12.2.3	Gestione fiscale	89
12.2.4	Gestione dei flussi finanziari	89
12.3	Il sistema dei controlli.	89
12.4	Procedure di controllo specifiche.....	89

12.4.1	Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e Business Partner	89
12.4.2	Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese	90
12.4.3	Gestione fiscale	90
12.4.4	Gestione dei flussi finanziari	91
13	Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	94
13.1	La tipologia dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	94
13.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	95
13.3	Il sistema dei controlli	96
13.4	Procedure di controllo specifiche	96
14	Delitti contro l'industria ed il commercio	100
14.1	La tipologia dei reati contro l'industria ed il commercio	100
14.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	102
14.2.1	Definizione delle politiche commerciali.....	102
14.2.2	Acquisto di prodotti destinati alla vendita	102
14.2.3	Attività di comunicazione relativa ai prodotti	103
14.2.4	Specifiche tecniche dei prodotti	103
14.3	Il sistema dei controlli	103
14.4	Procedure di controllo specifiche	103
14.4.1	Definizione delle politiche commerciali.....	103
14.4.2	Acquisto di prodotti destinati alla vendita	103
14.4.3	Attività di comunicazione relativa ai prodotti	104
14.4.4	Specifiche tecniche dei prodotti	104
15	Reati Societari	106
15.1	La tipologia dei reati societari	106
15.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	108
15.2.1	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:	108
15.2.2	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari e soci; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo	108
15.2.3	Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni.....	108
15.2.4	Attività relative alle riunioni assembleari.....	109
15.2.5	Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	109
15.2.6	Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla SOCIETÀ.....	109
15.2.7	Gestione degli interessi degli Amministratori:	109
15.3	Il sistema dei controlli.....	109
15.4	Procedure di controllo specifiche	110
15.4.1	Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge	110
15.4.2	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo	111

15.4.3	Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni	111
15.4.4	Attività relative alle riunioni assembleari	112
15.4.5	Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse	112
15.4.6	Gestione degli interessi degli Amministratori	113
16	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	115
16.1	La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico	115
16.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	115
16.3	Il sistema dei controlli	115
16.3.1	Procedure di controllo specifiche	115
17	Reati contro la personalità individuale	118
17.1	La tipologia dei reati contro la personalità individuale	118
17.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	120
17.3	Il sistema dei controlli	120
17.3.1	Procedure di controllo specifiche	120
18	Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	123
18.1	La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro	123
18.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	123
18.2.1	Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	123
18.2.2	Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro	123
18.2.3	Sistema di deleghe di funzioni	123
18.2.4	Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi	124
18.2.5	Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	124
18.2.6	Attività di sorveglianza sanitaria	124
18.2.7	Attività di informazione	124
18.2.8	Attività di formazione	124
18.2.9	Rapporti con i fornitori	124
18.2.10	Rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori	124
18.2.11	Gestione degli asset aziendali	124
18.2.12	Attività di monitoraggio	124
18.2.13	Doveri dei LAVORATORI	124
18.2.14	Audit	125
18.3	Il sistema dei controlli	125
18.4	Procedure di controllo specifiche	125
18.4.1	Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori	125
18.4.2	Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro	125
18.4.3	Sistema di deleghe di funzioni	126
18.4.4	Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi	126
18.4.5	Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei LAVORATORI	127
18.4.6	Attività di sorveglianza sanitaria	128
18.4.7	Attività di informazione	128
18.4.8	Attività di formazione	128

18.4.9	Rapporti con i fornitori	129
18.4.10	Rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori	129
18.4.11	Gestione degli asset aziendali.....	129
18.4.12	Attività di monitoraggio.....	129
18.4.13	Doveri del LAVORATORE.....	129
18.4.14	Audit.....	129
19	Reati transnazionali(art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146) reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro ,beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e art. 648 ter c.p.	132
19.1	La tipologia dei reati transazionali	132
19.2	La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro ,beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	134
19.3	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	138
19.4	Il sistema dei controlli	139
19.5	Procedure di controllo specifiche.....	139
19.5.1	Gestione del processo di approvvigionamento	139
19.5.2	Processo di gestione dei flussi finanziari	140
19.5.3	Gestione fiscale.....	141
20	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	143
20.1	La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.	143
20.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	145
20.2.1	Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore.....	145
20.2.2	Installazione di software	145
20.2.3	Acquisto di servizi di sviluppo software.....	145
20.3	Il sistema dei controlli	145
20.4	Procedure di controllo specifiche	146
20.4.1	Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore.....	146
20.4.2	Installazione di software	146
20.4.3	Acquisto di servizi di sviluppo software.....	146
21	Reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.....	149
21.1	La tipologia del reato nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.....	149
21.2	Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio	149
21.3	Il sistema dei controlli	149
21.4	Procedure di controllo specifiche.....	149
21.4.1	Assunzione di personale	149
21.4.2	Gestione collaborazioni esterne	150
21.4.3	Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese	150
21.4.4	Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito	150
21.4.5	Gestione ospitalità	151
21.4.6	Gestione omaggi:.....	151
21.4.7	Gestione dei flussi finanziari	151
21.4.8	Segnalazioni di violazioni al codice etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	153
21.4.9	Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e Business Partner	153

22 Reati Ambientali	155
22.1 La tipologia dei reati ambientali.....	155
22.2 Il sistema dei controlli	158
23 Reati Tributari	160
23.1 La tipologia dei reati Tributari.....	160
23.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	161
23.3 Il sistema dei controlli.....	162
23.4 Principi di controllo specifici	162
24 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	165
24.1 La tipologia dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	165
24.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio.....	166
24.3 Il sistema dei controlli.....	167
24.4 Principi di controllo specifici.....	168

1 DEFINIZIONI

- A) DECRETO: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;
- B) REATI PRESUPPOSTO: *reati per i quali la Società può essere ritenuta responsabile, ove posti in essere nel suo interesse o vantaggio*;
- C) ILLECITI AMMINISTRATIVI: gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-*quinquies* del TUF;
- D) SOCIETÀ: Bioener SpA
- E) MODELLO: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- F) SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della SOCIETÀ o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della SOCIETÀ², anche in forza di un contratto di lavoro subordinato;
- G) SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente³ (quindi, ma non solo, tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (non apicale), di qualsivoglia natura, con la SOCIETÀ, nonché i lavoratori in distacco o in forza con contratti di lavoro parasubordinato⁴ e i soggetti esterni alla SOCIETÀ ai quali è stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e vigilanza dei SOGGETTI APICALI) ;
- H) DESTINATARI DEL MODELLO o DESTINATARI: i soggetti così come indicati nel punto 4.2 del presente Modello,
- I) PROSSIMI CONGIUNTI: il coniuge, i figli, anche adottivi, le sorelle e i fratelli, i genitori, ogni altra persona legata da un intenso, stabile e duraturo legame affettivo, nonché qualsiasi altra persona convivente da più di un anno;
- J) ORGANISMO DI VIGILANZA o OdV: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sull'efficacia ed effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- K) DOCUMENTO INFORMATICO: qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificatamente destinati a elaborarli.
- L) COLLABORATORI: soggetti che intrattengono con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione; i rapporti di agenzia; di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale.
- M) LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un DATORE DI LAVORO, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione⁵.
- N) DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il LAVORATORE o, comunque, il

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo, che siano richiamati nel MODELLO.

² Art. 5.1, lett. a) del DECRETO.

³ Art. 5.1, lett. b) del DECRETO.

⁴ S'intendono compresi i rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, per le fattispecie escluse dall'applicazione degli art. 61 e ss. d. lgs. 276 del 2003.

⁵ Secondo la definizione datane dall'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il LAVORATORE presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa⁶.

- O) LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 definite da Confindustria in data 7 marzo 2002, e da ultimo aggiornate al marzo 2014.
- P) BUSINESS PARTNER: i soggetti che agiscono da intermediari tra Bioener e qualsiasi terza parte nel settore pubblico o privato e che possiedono entrambi i seguenti requisiti:
- sono in grado di influenzare la condotta e/o le decisioni di una terza parte a favore di Bioener a causa, per esempio, dell'attività esercitata per conto della Società o della posizione/rapporti nei confronti della terza parte;
 - percepiscono un compenso o altri vantaggi economici (comprese eventuali riduzioni di prezzo) da Bioener.

⁶ Secondo la definizione datane dall'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

PARTE GENERALE

**PRINCIPI DI RIFERIMENTO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D. LGS. 231/2001**

2 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

2.1 Introduzione: natura e caratteri della responsabilità delle persone giuridiche

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il DECRETO), in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, è stata dettata la disciplina della "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il DECRETO si inserisce in un contesto di attuazione degli obblighi internazionali e trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall'Italia che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi⁷.

Esso disciplina il sorgere di una responsabilità diretta – di natura amministrativa - dell'ente per la commissione di taluni reati da parte di soggetti funzionalmente allo stesso legati e prevede l'applicabilità nei confronti dell'ente medesimo di sanzioni amministrative.

I destinatari della normativa sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica⁸.

Secondo la disciplina introdotta dal DECRETO, infatti, le società sono chiamate a rispondere della commissione delle fattispecie di reato *tassativamente* previste dal DECRETO e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del DECRETO, da parte di esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti "in posizione apicale" o semplicemente "apicali") e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del DECRETO), i quali abbiano agito nell'interesse o a vantaggio delle società stesse⁹.

La responsabilità amministrativa delle società si aggiunge a quella (penale o amministrativa) della persona fisica che è l'autore dell'illecito e non la sostituisce; la stessa sussiste anche se l'autore del reato non è stato identificato oppure se il reato medesimo si è estinto nei confronti del reo per causa diversa dall'amnistia.

Le sanzioni amministrative che sono applicabili, in via diretta ed autonoma, per effetto del DECRETO sono di natura sia pecuniaria che interdittiva.

La responsabilità amministrativa si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato. Qualora intervengano atti interruttivi¹⁰, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione¹¹.

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge in relazione a reati ascritti a soggetti a lui funzionalmente legati ai sensi dell'art. 5 del DECRETO. Detta responsabilità è, tuttavia, esclusa se la società ha, tra l'altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria.

⁷ Si tratta della Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 26 luglio 1995; della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa alla lotta contro la corruzione e della Convenzione OCSE del 17 settembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, tutte ratificate dalla L. 300/200

⁸ Art. 1.2 del DECRETO

⁹ Art. 5, comma 1, del DECRETO: "Responsabilità dell'ente – L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

¹⁰ Ai sensi dell'art. 22, comma, 2 del DECRETO, interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo all'ente mediante la formulazione dell'imputazione o la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, secondo quanto disposto dall'art. 59 del DECRETO e dall'art. 405 co. 1 c.p.p.

¹¹ Art. 22, comma 3 del DECRETO.

La responsabilità amministrativa della società è, in ogni caso, esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi¹².

2.2 Fattispecie di REATI PRESUPPOSTO individuate dal DECRETO e successive integrazioni e modificazioni

La responsabilità dell'ente sorge solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge: l'ente *“non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità ... in relazione a quel fatto e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge”*, che sia entrata in vigore prima della commissione del fatto stesso¹³.

L'ente non può nemmeno essere chiamato a rispondere della realizzazione di qualsiasi fatto costituente reato, ma solo della commissione, nel suo interesse e a suo vantaggio da soggetti qualificati ex art. 5 del DECRETO, di *reati e di illeciti amministrativi tassativamente previsti* dal DECRETO, nella formulazione risultante dal suo testo originario e dalle successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente ne richiamano la disciplina¹⁴.

Le fattispecie di REATI PRESUPPOSTO sono ricomprese nelle seguenti categorie:

2.2.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 DECRETO) – c.d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (unitamente a quelli di cui all'art. 25 del DECRETO):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis C.P.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter C.P. modificato dalla L. 3/2019)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, secondo comma, n.1 C.P.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis C.P.)
- Frode informatica in danno dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640-ter C.P.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898)

2.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis del DECRETO):

- Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art.491-bis C.P.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter C.P.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a informatici o telematici (art. 615-quater C.P. – modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Detenzione diffusione e installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies C.P. – modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater C.P. – modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies C.P. – modificato dalla Legge n. 238/2021)

¹² Art. 5, comma 2, del DECRETO: *“Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

¹³ Art. 2 del DECRETO.

¹⁴ Ad es. la legge 16 marzo 2006, n.146.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis C.P.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter C.P.)
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater C.P.)
- Danneggiamento di sistemi informatici i telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies C.P.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies C.P.)

2.2.3 Delitti di criminalità organizzata (art.24-ter del DECRETO):

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis C.P.)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91)
- Associazione per delinquere (art. 416 C.P.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art.416-ter C.P.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5 C.P.)

2.2.4 Peculato, Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art.25 del DECRETO) – c. d. reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (unitamente a quelli di cui all'art. 24 D. Lgs. 231):

- Concussione (art. 317 C.P.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 C.P.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 C.P.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis C.P.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.P.)
- Pene per il corruttore (art. 321 C.P.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis C.P.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

2.2.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del DECRETO):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 C.P.)
- Alterazione di monete (art. 454 C.P.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 C.P.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 C.P.)
- Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 C.P.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 C.P.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata(art. 461 C.P.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 C.P.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 C.P.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 C.P.)

2.2.6 Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del DECRETO):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 C.P.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis C.P.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 C.P.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.P.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.P.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.P.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter C.P.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater C.P.)

2.2.7 Reati societari (art. 25-ter del DECRETO):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod.c.iv)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.)
- Impedito controllo (art. 2625 cod civ.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod civ.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. civ.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis cod. civ)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)
- Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.)

2.2.8 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del DECRETO):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

2.2.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del DECRETO):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis C.P.)

2.2.10 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques del DECRETO):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 C.P.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis C.P.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter C.P.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater C.P. – modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 C.P.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinques C.P.)
- Tratta di persone (art. 601 C.P.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 C.P.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies C.P. – modificato dalla Legge n. 238/2021)

2.2.11 Abusi di mercato (art. 25-sexies del DECRETO):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di informazioni privilegiate (art. 184 D- Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – di seguito TUF – modificato dalla Legge n. 238/2021)
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF - modificato dal D. Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021)

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinques TUF modificato dal D. Lgs.

107/2018)

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 UE n. 569/2014)

2.2.12 Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del DECRETO):

- Omicidio colposo (art. 589 cod. pen)
- Lesioni personali colpose (art. 590 C.P.) gravi e gravissime (art. 583 C.P.)

2.2.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art.25- octies del DECRETO):

- Ricettazione (art. 648 C.P. – modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
- Riciclaggio (art. 648-bis C.P. – modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter C.P. – modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 C.P. – modificato dal D.Lgs. n. 195/2021)

2.2.14 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.25- octies.1 del DECRETO, articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1, comma 2, del Decreto, aggiunto dal D. Lgs. 184/2021)

- Altre fattispecie

2.2.15 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del DECRETO):

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art.171, primo comma lettera a-bis) Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633)
- Reati di cui al punto precedente commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma L. 633)
- Abusiva duplicazione di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, per trarne profitto; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art.171-bis, primo comma, L. 633)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto,

distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costruttore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, secondo comma L. 633)

- I seguenti reati (art. 171-ter, primo comma, L. 633) commessi per uso non personale ed a fini di lucro:
 - a) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere a) e b), senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione;
 - d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni di accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
 - f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
 - g) fabbricazione, importazione distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente ad iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi di questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale);
 - h) abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari di diritto d'autore o di diritti connessi (art. 102- quinquies L.633), ovvero distribuzione, importazione ai fini della distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

- I seguenti reati (art. 171-ter, secondo comma, L. 633)
 - a) riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi
 - b) immissione, a fini di lucro, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore;
 - c) realizzazione delle condotte previste al punto precedente (art.171-ter, primo comma, L. 633) da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - d) promozione od organizzazione delle attività illecite di cui al precedente punto (art. 171-ter, primo comma, L. 633)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte dei produttori o importatori di tali supporti nonché falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies L. 633)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale (Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

2.2.16 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del DECRETO)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis C.P.)

2.2.17 Reati Ambientali (art 25-undecies del DECRETO)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività(art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (l. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L.n. 549/1993 art. 3)

2.2.18 Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25–duodecies del Decreto)

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D. Lgs. n. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12–bis, D. Lgs. n. 286/1998 – Testo Unico sull'immigrazione).

2.2.19 Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forma di discriminazione razziale (art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975)

2.2.20 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del DECRETO)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. n. 401/1989).

2.2.21 Reati tributari (Art.25-quinquiesdecies del DECRETO) [introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale)]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

2.2.22 Contrabbando (art. 25-sexiesdecies, del DECRETO)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art.282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

2.2.23 Delitti contro il patrimonio culturali (art. 25-septiesdecies del DECRETO, articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022)

- Furto di Beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Approvazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

2.2.24 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del DECRETO, articolo aggiunto dalla Legge n. 22/2022)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

2.2.25 Reati trans-nazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 – di seguito L. 146)

- Per reato trans-nazionale art. 3 L. 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato:
 - commesso in uno o più stati;
 - ovvero commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato;
 - ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato
 - commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.
- Sono reati transnazionali (sempre che assumano i caratteri della trans-nazionalità di cui sopra):
 - Associazione per delinquere (art. 416 C.P.)
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis C.P.)
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis C.P.)
 - Favoreggiamento personale (art. 378 C.P.)

Il novero dei REATI PRESUPPOSTO è peraltro destinato ad aumentare ulteriormente in futuro.

2.3 Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità

La commissione di uno dei reati indicati dal DECRETO costituisce il presupposto per l'applicabilità della disciplina dallo stesso dettata.

Il DECRETO prevede criteri di imputazione di natura oggettiva, altri di natura soggettiva (vedasi paragrafo 2.4).

Il primo, fondamentale ed essenziale, criterio di imputazione di natura oggettiva è costituito dall'essere il reato – o l'illecito amministrativo - commesso *“nell'interesse o a vantaggio dell'ente”*.

La responsabilità dell'ente sorge, quindi, qualora il fatto illecito sia stato commesso nell'*interesse* dell'ente ovvero *per favorire* l'ente, senza che sia in alcun modo necessario il conseguimento effettivo e concreto dell'obiettivo. Si tratta, dunque, di un criterio che si sostanzia nella *finalità* – anche non esclusiva – con la quale il fatto illecito è stato realizzato.

Il criterio del vantaggio attiene, invece, *al risultato positivo* che l'ente ha obiettivamente tratto dalla commissione dell'illecito, a prescindere dall'intenzione di chi l'ha commesso.

L'ente, però, non è responsabile se il fatto illecito è stato commesso da uno dei soggetti indicati dal DECRETO *“nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*. Ciò conferma che, se l'esclusività dell'interesse perseguito impedisce il sorgere della responsabilità dell'ente, per contro la responsabilità sorge se l'interesse è *comune* all'ente ed alla persona fisica o è riferibile in parte all'uno in parte all'altro.

Il secondo criterio di imputazione oggettivo è costituito dal tipo di soggetti autori del fatto illecito. L'illecito deve essere stato realizzato da uno o più soggetti qualificati, che il DECRETO raggruppa in due categorie:

- *“da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”*, o da coloro che *“esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo”* dell'ente (SOGGETTI APICALI);
- *“da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali”* (SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA)

Gli autori del reato dal quale può derivare una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, quindi, possono essere:

- SOGGETTI APICALI: rientrano in questa definizione, a titolo esemplificativo, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di una sede o filiale nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente¹⁵;
- SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA: tipicamente i lavoratori subordinati, ma anche soggetti esterni all'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei SOGGETTI APICALI.

Se più soggetti cooperano alla commissione del reato (dando luogo al *concorso di persone nel reato*: art.

¹⁵ Come possono essere il c.d. amministratore di fatto (v. ora art. 2639 c.c.) o il socio sovrano.

110 c.p.; sostanzialmente lo stesso vale nel caso di illecito amministrativo), non è necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere, neppure in parte, l’azione tipica, prevista dalla legge, è necessario e sufficiente che questi fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del reato.

2.4 Criteri soggettivi di imputazione della responsabilità

Il DECRETO prevede una serie di criteri di natura *soggettiva* (in senso lato, trattandosi di *enti*) al sorgere della responsabilità, che costituiscono dei criteri di imputazione, appunto, *soggettivi* del fatto illecito rimproverato alla società.

La normativa, infatti, nel suo complesso, tratteggia la responsabilità dell’ente come una responsabilità diretta, per fatto proprio e colpevole.

È esclusa la responsabilità dell’ente, nel caso in cui questo - *prima della commissione del reato* - abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello che è stato realizzato.

2.5 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti apicali

Per i reati commessi da soggetti in posizione “apicale”, il DECRETO stabilisce una *presunzione relativa* di responsabilità dell’ente, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra che¹⁶:

- a) *“l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- b) *“il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”;*
- c) *“le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione”;*
- d) *“non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.*

Le condizioni ora elencate devono concorrere *tutte e congiuntamente* affinché la responsabilità dell’ente possa essere esclusa.

La Società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria “colpa organizzativa”¹⁷.

2.6 I REATI PRESUPPOSTO commessi da soggetti in posizione “subordinata”

Per i reati commessi da soggetti in posizione “subordinata”, l’ente può essere chiamato a rispondere

¹⁶Art. 6 del DECRETO.

¹⁷ La Relazione illustrativa al DECRETO si esprime, a tale proposito, in questi termini: “*Ai fini della responsabilità dell’ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall’articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione*”. Ed ancora: “*si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell’ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell’ente]sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.*”

solo qualora si accerti che *“la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”*.

In altri termini, la responsabilità dell’ente si fonda sull’inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, doveri attribuiti *ex lege* al vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe¹⁸.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa *“se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

2.7 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il DECRETO non disciplina la natura e le caratteristiche del Modello di Organizzazione, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale, parzialmente differenti in relazione ai soggetti che potrebbero realizzare un reato.

Per la prevenzione dei reati dei *“soggetti apicali”*, il modello deve:

- *“individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati” (c.d. mappatura dei rischi);*
- *“prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire”, nonché “obblighi di informazione” nei confronti dell’ORGANISMO;*
- *“individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”;*
- *“prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”;*
- *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

Riguardo ai reati che possono essere commessi dai *“SOGGETTI IN POSIZIONE SUBORDINATA”* (alla direzione e vigilanza: nozione da intendere in senso molto ampio) il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve prevedere, *“in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”*.

In merito all’efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, devono essere previsti¹⁹:

- *“una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività”;*
- *“un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.*

2.8 REATI PRESUPPOSTO commessi all’estero

Secondo l’art. 4 del DECRETO, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso DECRETO - commessi all’estero²⁰.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono i seguenti:

¹⁸ Art. 7, comma 1, del DECRETO

¹⁹ Art. 7, comma 4, del DECRETO.

²⁰ L’art. 4 del DECRETO.

- il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DECRETO;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del DECRETO, solo in relazione a reati per i quali sia prevista una sua specifica responsabilità;
- sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non procedano le Autorità dello Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.9 Il tentativo di reati

La responsabilità amministrativa dell'ente sorge anche nel caso di tentativo di uno dei reati previsti dal DECRETO come fonte di responsabilità. Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del DECRETO, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del DECRETO). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

2.10 Apparato sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio del DECRETO è incentrato su sanzioni pecuniarie e su sanzioni interdittive²¹, nonché la confisca e la pubblicazione della Sentenza di condanna (vedasi paragrafo 2.10.2).

2.10.1 Le sanzioni pecuniarie

Diversamente da quanto previsto nel resto del sistema penale e amministrativo, la sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di € 258 ad un massimo di € 1549.

Ogni illecito prevede un minimo e un massimo di quote, la cui commisurazione nel caso concreto è demandata al giudice, il quale stabilirà:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

La sanzione amministrativa da reato è applicata dal giudice penale ovvero dal giudice competente a giudicare l'autore del fatto illecito penalmente rilevante; dall'autorità amministrativa, nei casi in cui si prevede la responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo commesso *"nel suo interesse o a suo vantaggio"*.

Se è affermata la responsabilità dell'ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti alcuni casi di riduzione della sanzione pecuniaria: a) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio

²¹ Artt. 9-23 del DECRETO.

ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo; b) quando il danno cagionato è di particolare tenuità (art. 12 comma 1 del D.Lgs 231/2001).

La sanzione pecuniaria derivante da reato, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 12 comma 2 del D.Lgs 231/2001).

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi (art. 12 comma 3 del D.Lgs 231/2001).

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del DECRETO e degli illeciti amministrativi, se il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

2.10.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Dette sanzioni possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e possono avere ad oggetto solo *“la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente”*²².

Le sanzioni interdittive previste dal DECRETO sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti²³.

²² Art. 14, comma 1, del DECRETO.

²³ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) del DECRETO. A tale proposito, si veda anche l'art. 20 del DECRETO, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”* Circa il rapporto fra le norme sopra menzionate, si veda De Marzo, *op. cit.*, 1315: *“In via alternativa, rispetto ai requisiti di cui alla lett. a) [dell'art. 13, n.d.r.], la lett. b) individua, come presupposto per l'applicazione delle sanzioni interdittive espressamente previste dal legislatore, la reiterazione degli illeciti. Ai sensi dell'art. 20, la reiterazione si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva. In questo caso, la commissione dei reati nonostante l'intervento di una condanna che abbia, in modo ormai irrevocabile, sancito la precedente violazione di legge, dimostra le indicate propensione o tolleranza verso la consumazione dei reati, senza che occorra indugiare sull'entità del profitto conseguito e sull'analisi dei modelli organizzativi adottati. Ciò che emerge in ogni caso è la consapevolezza che l'ordinario apparato sanzionatorio pecuniario (ed eventualmente anche interdittivo, qualora già in occasione degli illeciti precedenti siano state verificate le condizioni di cui alle lettere a) o b) dell'art. 13, comma 1) non è stato in grado di operare come efficace deterrente rispetto ad un'azione irrispettosa del fondamentale canone della legalità”*.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente²⁴.

Le sanzioni interdittive sono normalmente *temporanee* ma possono eccezionalmente essere applicate con *effetti definitivi*. In particolare, le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva²⁵. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della Società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del DECRETO²⁶.

Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può applicare le sanzioni interdittive all'ente anche in via *cautelare*, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito integralmente il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso - anziché la sanzione interdittiva si applicherà la pena pecuniaria.

2.10.3 Altre sanzioni

Oltre alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, il DECRETO prevede altre due sanzioni²⁷:

- la confisca (e sequestro preventivo quale misura cautelare reale), che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del *prezzo* o del *profitto* del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato);
- la pubblicazione della sentenza di condanna in caso di applicazione di sanzione interdittiva, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

2.11 Vicende modificative dell'ente

Il DECRETO disciplina la responsabilità dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda²⁸.

In termini generali è stabilito che risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria

²⁴ Art. 14, comma 1 e comma 3, del DECRETO.

²⁵ Si veda, a tale proposito, l'art. 16 del DECRETO.

²⁶ Art. 15 del DECRETO

²⁷ Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del DECRETO nonché dagli articoli 3, 10, 11 della L. 16 marzo 2006 n. 146, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata

²⁸ Artt. 28-33 del DECRETO.

l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune²⁹, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. La disposizione in esame rende esplicita la volontà del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato³⁰, ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale, soci o associati, rispetto ai quali è esclusa una responsabilità patrimoniale diretta.

In relazione alle vicende modificative, il legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi³¹.

In caso di *trasformazione*, il DECRETO sancisce che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto³².

Modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, etc.) sono, quindi, irrilevanti per la responsabilità dell'ente: il nuovo ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi *anteriamente* alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione³³. L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione³⁴ e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere³⁵.

Nel caso di scissione parziale, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione³⁶.

Gli enti collettivi beneficiari della scissione (sia essa totale che parziale), ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) della società scissa, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente. Tale

²⁹ Art. 27, comma 1, del DECRETO.

³⁰ Art. 8 del DECRETO

³¹ La Relazione illustrativa al DECRETO afferma: "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato".

³² Art. 28 del DECRETO

³³ Art. 29 del DECRETO

³⁴ Art. 2504-bis, primo comma, c.c.

³⁵ La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce in proposito: "Ad evitare che, con particolare riguardo alle sanzioni interdittive, la regola ora enunciata determini una "dilatazione di dubbia opportunità della misura punitiva - coinvolgendo aziende "sane" in provvedimenti diretti a colpire aziende "malate" (si pensi al caso in cui una modesta società, responsabile di un illecito sanzionabile con il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, venga incorporata da una grande società con azioni quotate in borsa) - provvedono, per vero, da un lato, la disposizione generale che limita comunque le sanzioni interdittive all'attività o alle strutture in cui l'illecito è stato commesso (articolo 14, comma 1, dello schema); e, dall'altro, la (...) facoltà dell'ente risultante dalla fusione di chiedere, nei congrui casi, la sostituzione delle sanzioni stesse con sanzioni pecuniarie." Il legislatore allude, a tale ultimo proposito, all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 231/2001, secondo cui "salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo".

³⁶ Art. 30 del DECRETO

limite non opera per gli enti beneficiari, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Con riferimento alla determinazione delle sanzioni nel caso in cui la fusione o la scissione intervenute prima della conclusione del giudizio, il DECRETO³⁷ chiarisce che il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria³⁸ facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che:

- la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata;
- l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito.

Un'ulteriore puntualizzazione del DECRETO, comune alla fattispecie di fusione e a quella di scissione, attiene all'istituto della reiterazione degli illeciti³⁹, ricorrente allorché l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Nel caso in cui ricorrano le suddette vicende modificative, il giudice può tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁴⁰.

Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria⁴¹.

Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro ulteriormente limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza. Al contrario, le sanzioni interdittive inflitte al cedente non si estendono al cessionario.

³⁷ Art. 31 del DECRETO

³⁸ Secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del DECRETO.

³⁹ Disciplinato, in via generale, dall'art. 20 del DECRETO. L'istituto della reiterazione degli illeciti viene precipuamente in rilievo quale condizione alternativa dell'applicabilità delle sanzioni di tipo interdittivo di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), del DECRETO.

⁴⁰ Art. 32 del DECRETO. La Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce che *"la reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato"*.

⁴¹ Art. 33 del DECRETO. In ordine a questi due vicende modificative dell'ente la Relazione illustrativa al DECRETO chiarisce: *"Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente"*.

2.12 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale, nel quale trovano applicazione le disposizioni generali dettate dal codice di procedura penale in ordine alla competenza ed alla composizione del giudice, determinate in relazione al reato dal quale lo stesso dipende⁴².

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente deve essere riunito al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente⁴³, salvi i casi, espressamente disciplinati, in cui è consentito procedere separatamente⁴⁴. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore⁴⁵.

2.13 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del Modello Organizzativo a prevenire i reati di cui al DECRETO è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio *ex ante* in base al quale il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato. In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il Modello Organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

2.14 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti – Linee Guida di Confindustria

Il DECRETO prevede che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati [...] sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*⁴⁶.

Confindustria il 7 marzo 2002 ha approvato le *Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001*, integrate in data 3 ottobre 2002 con un'appendice relativa ai c.d. reati societari⁴⁷ e, da ultimo, aggiornate nel marzo 2014 con l'adeguato il precedente testo del 2008.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria, costante riferimento nell'elaborazione del presente Modello, suggeriscono alle società associate di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e

⁴² Art. 36 del DECRETO.

⁴³ Art. 38 del DECRETO

⁴⁴ Art. 38, comma 2, del DECRETO.

⁴⁵ Art. 39, commi 1 e 4, del DECRETO.

⁴⁶ Art. 6, comma 3, del DECRETO.

⁴⁷ Introdotti nel DECRETO con il d.lgs. n. 61/2002.

prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un CODICE ETICO con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'ORGANISMO, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Resta inteso che le Linee Guida di riferimento per loro natura hanno carattere generale, mentre il Modello riflette le reali condizioni operative della Società.

3 DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE: ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE

3.1 Bioener S.p.A.

La SOCIETÀ, con sede legale in La Spezia, è una Società di diritto italiano che in base alle proprie previsioni statutarie ha ad oggetto l'attività di:

- i) progettazione, la realizzazione, la gestione e la riparazione di impianti di trattamento chimico-fisico e/o biologico di rifiuti
- ii) gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nelle fasi di scarico, trattamento, recupero, riciclo e smaltimento,
- iii) produzione e vendita di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili, biomasse e biogas
- iv) produzione e vendita di biogas e biometano,
- v) produzione e vendita di fertilizzanti, anche tramite lavorazione della frazione organica di rifiuti.

La Società potrà svolgere tutte le attività connesse e strumentali all'oggetto, tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: attività di intermediazione di rifiuti con e senza detenzione, previa iscrizione, nella pertinente categoria, all'Albo dei Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 e relative norme di attuazione; la progettazione, l'installazione e la manutenzione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, idrosanitari, termosanitari e termotecnici, di impianti per il trasporto e utilizzazione gas, di impianti per olio diatermico, di impianti elettrici in genere; l'attività edilizia in genere; il commercio di tutti gli articoli inerenti e connessi a quanto sopra indicato; la costruzione, la riparazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione di beni immobili.

Nell'ambito dei servizi gestiti, l'attività della Società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smaltimento di impianti di ogni genere.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società, enti o consorzi, ecc. aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

La Società potrà altresì procedere alla concessione di finanziamenti di qualsiasi specie, nonché rilasciare garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, non nei confronti del pubblico. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

3.2 Modello di *governance* della SOCIETÀ

La SOCIETÀ è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad un massimo di cinque persone nominate dall'Assemblea che determina numero e durata del loro ufficio, per un periodo non superiore a tre esercizi, scadendo alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione ivi compresi la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e la Commissione Centrale d'Imposta nonché per i giudizi di revocazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e periti, dando loro gli opportuni poteri, spetta al Presidente o all'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti comunque volti a realizzare l'oggetto sociale, eccettuati soltanto quelli che per legge o per statuto sono tassativamente riservati all'Assemblea. Fermo quanto disposto dagli articoli 2420 ter e 2443 cod. civ., sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni, da assumere comunque nel rispetto dell'art. 2436 c.c., relative a:

- a) fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c., anche quali richiamati, per la scissione, dall'art. 2506 ter c.c.;
- b) istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- c) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- d) indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale;
- e) adeguamento dello statuto a disposizioni normative.

La rappresentanza legale della SOCIETÀ, sia attiva che passiva, in sede tanto giudiziale che stragiudiziale, nei confronti di qualsivoglia autorità e/o terzo e per qualunque atto, spetta al Presidente e, in sua assenza od impedimento, al vice-presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato. Al presidente o, in sua mancanza, al vice presidente se nominato, compete, dunque, tra l'altro ed in via esemplificativa, il potere di porre in essere, in nome della SOCIETÀ:

- gli atti che concernono l'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dallo statuto;
- la nomina e revoca di institori e procuratori;
- l'affidamento della conduzione di determinati settori aziendali a dipendenti della società;
- le azioni in giudizio in nome della SOCIETÀ, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria (civile, penale e amministrativa), o arbitrale e in qualunque grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le magistrature regionali ed ogni altra magistratura anche speciale; nominare e revocare all'uopo avvocati.

Il potere di firma sociale può, inoltre, essere conferito dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina i limiti, anche ad uno o più amministratori delegati nonché a direttori o procuratori della SOCIETÀ, tanto separatamente quanto congiuntamente.

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il

Presidente e determina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale.

Nel caso in cui al Collegio Sindacale venga attribuito anche il controllo contabile, tutti i sindaci devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

3.2.1 Corporate governance

Come indicato nel CODICE ETICO, la SOCIETÀ deve operare nel rispetto delle leggi tutte vigenti e delle linee guida aziendali che vengono via via emanate.

Le parti fondamentali della corporate governance della SOCIETÀ sono, oltre al SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO, il SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ed il CODICE ETICO.

4 DESTINATARI DEL MODELLO NONCHÈ DIFFUSIONE E FORMAZIONE

4.1 Obiettivi perseguiti

La SOCIETÀ, in considerazione dell'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e creditori e del lavoro dei propri dipendenti, nonché coerente sia con i principi già radicati nella propria cultura di governance, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali adottare il Modello previsto dal Decreto.

Il presente Modello è stato adottato, all'unanimità, dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è ispirato alle Linee Guida di Confindustria.

Il **CODICE ETICO** (*Business Conduct Guidelines*), assunto dalla SOCIETÀ con delibera del Consiglio di Amministrazione, rappresenta la massima espressione dei principi guida della SOCIETÀ. In tale veste il CODICE ETICO costituisce principio ispiratore ed il fondamento di tutto quanto previsto e disposto nel presente MODELLO.

Altra espressione di tali principi è contenuta nel CODICE ETICO PER I FORNITORI della SOCIETÀ, che costituisce anch'esso parte sostanziale ed integrante del presente MODELLO.

Il CODICE ETICO ed il CODICE ETICO PER I FORNITORI sono allegati al modello.

Con l'adozione del MODELLO la SOCIETÀ intende adempiere alle previsioni di legge, conformandosi ai principi ispiratori del DECRETO e rendere più efficace il sistema dei controlli e di *Corporate Governance*, in particolare rispetto all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati previsti dal DECRETO.

In particolare, il MODELLO si pone i seguenti obiettivi:

- a) conoscenza delle attività che presentano un rischio di realizzazione di reati rilevanti per la SOCIETÀ (attività a rischio); conoscenza delle regole che disciplinano le attività a rischio; adeguata, effettiva informazione dei DESTINATARI in merito alle modalità e procedure da seguire nello svolgimento delle attività a rischio; consapevolezza circa le conseguenze sanzionatorie che possono derivare a essi o alla SOCIETÀ per effetto della violazione di norme di legge, di regole o di disposizioni interne della SOCIETÀ;
- b) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura d'impresa improntata alla *legalità*, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte della SOCIETÀ di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle norme di autodisciplina, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente MODELLO;
- c) diffusione, acquisizione personale e affermazione concreta di una cultura del *controllo*, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la SOCIETÀ – esclusivamente sulla base delle decisioni regolarmente assunte degli organi sociali competenti - si pone;
- d) efficiente ed equilibrata *organizzazione* della SOCIETÀ, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informazione interna ed esterna.

In rapporto alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata nonché al tipo di attività o funzione svolta, devono essere assunte misure concretamente idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività o funzioni, assicurando il costante rispetto della legge e di tutte le altre regole che intervengono a disciplinare l'attività o la funzione, individuando ed eliminando tempestivamente, o almeno riducendole al minimo possibile, le situazioni di rischio di commissione di reati.

Per questi fini, la SOCIETÀ adotta e attua, adeguandole costantemente, scelte regolamentari, organizzative e procedurali efficaci per:

- i. assicurare che le risorse umane, di qualsivoglia livello, siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel CODICE ETICO della SOCIETÀ, i principi e le previsioni del MODELLO, e in puntuale conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- ii. favorire la collaborazione alla più efficiente, costante e diffusa realizzazione del MODELLO da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della SOCIETÀ o con essa (i DESTINATARI), sempre garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili a identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- iii. garantire che la ripartizione di poteri, competenze, funzioni, mansioni e responsabilità dei singoli soggetti operanti nella SOCIETÀ e la loro collocazione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità, e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla SOCIETÀ. Il sistema delle procure e delle deleghe deve essere, a questo fine, indicato in un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente aggiornato, con la precisa indicazione dei poteri attribuiti, anche di spesa o finanziari; i limiti di autonomia sono stabiliti da apposite procedure;
- iv. confermare che la SOCIETÀ riprova e sanziona comportamenti, da qualsivoglia motivo ispirati, che costituiscono un oggettivo superamento delle competenze, attribuzioni e poteri di ciascun soggetto, come determinati dalla legge e dalle regole interne della SOCIETÀ;
- v. prevedere che la determinazione degli obiettivi della SOCIETÀ o fissati per i DESTINATARI, a qualunque livello organizzativo e rispetto a ciascun settore organizzativo, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- vi. rappresentare e descrivere le attività svolte dalla SOCIETÀ, la sua articolazione funzionale, l'organizzazione aziendale, i rapporti con le autorità di vigilanza e controllo, o con altri enti, in documenti veridici e corretti, redatti sotto la responsabilità di persone chiaramente individuabili e tempestivamente aggiornati;
- vii. attuare programmi di formazione e aggiornamento, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del CODICE ETICO e del MODELLO da parte di tutti coloro che operano nella SOCIETÀ o con essa, nonché da parte di tutti i soggetti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio;
- viii. consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso a Internet esclusivamente in conformità ai Regolamenti interni adottati in materia.

4.2 I destinatari del modello

Le regole contenute nel MODELLO si applicano ai seguenti soggetti:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della SOCIETÀ;
- ai lavoratori subordinati della SOCIETÀ, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- a chi, pur non appartenendo alla SOCIETÀ, opera su mandato della medesima;
- a chi intrattiene con la SOCIETÀ rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 7.6. (collaboratori esterni e business partner)

I DESTINATARI sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del MODELLO, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla SOCIETÀ.

La SOCIETÀ riprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle

previsioni del MODELLO e del CODICE ETICO, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della SOCIETÀ ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

4.3 DIFUSIONE E FORMAZIONE

La SOCIETÀ, al fine di dare efficace attuazione al MODELLO, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della SOCIETÀ è estendere la diffusione dei contenuti e dei principi del MODELLO anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di lavoratori subordinati, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della SOCIETÀ in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma dovrà essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del MODELLO sono garantite dai responsabili delle singole direzioni, unità e funzioni i quali individuano la migliore modalità di fruizione di tali servizi (ad esempio: programmi di formazione, *staff meeting*, ecc.).

Ogni DESTINATARIO è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del MODELLO;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del MODELLO, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la SOCIETÀ intende promuovere ed agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del MODELLO da parte dei DESTINATARI, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo dagli stessi ricoperto.

Deve essere garantita ai DESTINATARI la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il MODELLO (CODICE ETICO, informazioni sulle strutture organizzative della SOCIETÀ, sulle attività e sulle procedure aziendali) tramite l'affissione nelle bacheche aziendali nonché sul sito intranet della Società.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i DESTINATARI circa le eventuali modifiche apportate al MODELLO, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del MODELLO e del CODICE ETICO dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la SOCIETÀ rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la medesima senza vincoli di dipendenza (ad esempio: collaboratori esterni e *business partner*).

5 ADOZIONE, MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

5.1 Competenza del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del MODELLO:

- a) il Consiglio di Amministrazione modifica tempestivamente il MODELLO qualora siano state individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza, anche solo parziale, a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato;
- b) il Consiglio di Amministrazione aggiorna tempestivamente, in tutto o in parte, il MODELLO, anche su proposta dell'ODV, qualora intervengano apprezzabili mutamenti o modifiche:
 - a. nel sistema normativo e regolamentare, anche interno, che disciplina l'attività della SOCIETÀ;
 - b. nella struttura societaria o nell'organizzazione o articolazione della SOCIETÀ;
 - c. nell'attività della SOCIETÀ o dei suoi servizi o beni offerti alla clientela;
- c) le funzioni aziendali interessate elaborano e apportano tempestivamente le modifiche delle procedure di loro competenza, non appena tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del MODELLO, secondo quanto previsto alle lettere a) e b).

5.2 Parere preventivo dell'ODV

Le proposte di modifica al MODELLO - di cui al punto 5.01. lettere a) e b) - sono preventivamente comunicate all'ODV, il quale deve tempestivamente esprimere un parere. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di discostarsi dal parere dell'ODV, deve fornire adeguata motivazione.

5.3 Comunicazioni dell'ODV

L'ORGANISMO deve prontamente segnalare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all'Amministratore Delegato i fatti che suggeriscono l'opportunità o la necessità di modifica o revisione del MODELLO. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

5.4 Adozione nuove procedure

Le nuove procedure e le modifiche di quelle esistenti devono essere comunicate all'ODV.

6 L'ORGANISMO DI VIGILANZA - ODV.

6.1 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, facendo dipendere l'esclusione della responsabilità diretta dell'ente dall'adozione e dalla efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali dallo stesso considerati, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente (da ora anche "OdV" o "Organismo"), "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" cui è assegnato il "compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo e di curarne il Relativo aggiornamento" (art. 6, comma 1, lett. b).

L'Organismo vigila sul funzionamento del Modello al fine di verificarne l'idoneità e rilevarne eventuali deficienze che dovranno essere segnalate all'Organo Dirigente perché provveda alla loro eliminazione. Così come richiesto dal Decreto e dalle Linee guida di Confindustria apparrivate in data 7 marzo 2002, e da ultimo, aggiornate nel marzo 2014, si caratterizza per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

La genericità del concetto di "organismo dell'ente" giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle caratteristiche dimensionali della Società, sia delle regole di corporate governance, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Nel caso di specie il Consiglio di Amministrazione della Società ha affidato il relativo incarico ad un organismo monocratico appositamente istituito, caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) autonomia e indipendenza: valutati, in estrema sintesi, in relazione alla funzionalità dell'Organismo nella sua globalità. Concorrono a garantire il requisito in questione:

- il possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo, autonomia da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento esercitabile da parte di qualunque componente della Società (i.e indipendenza di giudizio e autonomia decisionale). Conseguentemente – fatta eccezione per il rapporto di lavoro subordinato preesistente (per quanto concerne i membri dell'Organismo di Vigilanza interni alla Società) – proprio per preservare il requisito de quo è vietato ai membri dell'Organismo di Vigilanza intrattenere con la Società e/o con Soggetti Rilevanti (quali, ad esempio, componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale, ecc.) rapporti di natura economico/finanziaria significativi. L'autonomia decisionale si esprimerà nell'esercizio di poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di un'autonomia non meramente formale ma sostanziale, ne consegue l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della possibilità di disporre di forme di autonomia finanziaria e di potestà autoregolamentari;

- l'insindacabilità delle decisioni. Al fine di garantire la terzietà in questione l'Organismo è composto da soggetti non in conflitto di interessi con l'azienda e che si trovino in una posizione organizzativa adeguatamente elevata da garantire l'indipendenza dagli organi esecutivi;

- la possibilità di relazionarsi direttamente con tutti i soggetti che svolgono l'attività nella Società o per conto della stessa;

b) professionalità⁴⁸: intesa, in estrema sintesi, come:

⁴⁸ L'Organismo di vigilanza deve essere in possesso delle necessarie competenze al fine di poter compiere molteplici attività: (quali ad esempio) di campionamento statistico, in termini di analisi e valutazione dei rischi; di apprezzamento delle misure per il contenimento dei rischi medesimi; di analisi di *flow-charting* di procedure e processi; di disamina delle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; di apprezzamento delle metodologie poste in essere per l'individuazione di frodi. Un profilo che sta assumendo un rilevanza crescente, da ultimo, sembra essere quello della *expertise* tecnica relativa alle singole fattispecie di reato di cui possono rispondere gli enti.

- possesso di adeguate competenze specialistiche (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, competenze in materia di organizzazione aziendale, di profili giuridici [soprattutto, ma non soltanto, penalistici] e dell'ambito di operatività della Società [i.e. conoscenza nella normativa in tema di istituti di pagamento e di antiriciclaggio], ecc.) da verificare con riferimento ai singoli membri;
- dotazione di strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività consulenziale, che possono essere utilizzate:
 - per indicare agli organi competenti l'adozione delle misure più idonee per l'osservanza del Modello;
 - per poter verificare nell'espletamento dei compiti propri di vigilanza che i comportamenti tenuti rispettino effettivamente quelli codificati nel Modello e nel Codice Etico;
 - per procedere all'aggiornamento del Modello;

c) continuità dell'azione⁴⁹: requisito che rende necessaria una "struttura" interna dedicata all'attività di supporto all'Organismo di Vigilanza (da realizzarsi nel concreto con la nomina di almeno un membro interno alla struttura della Società). Specificamente la composizione dell'Organismo di Vigilanza (quando si opta per la forma collegiale) "deve essere declinata nella ricerca del giusto *mix* tra professionalità esterne all'Ente, in grado di conferire autorevolezza ed indipendenza all'Organismo, e soggetti interni (ma avulsi dall'operatività gestionale dell'Ente), questi ultimi gli unici, a ben vedere, in grado di assicurare, da un lato, approfondita conoscenza dei profili organizzativi e gestionali dell'Ente, dall'altro la continuità d'azione richiesta dalla normativa e dalla prassi".

L'Organismo si riunisce almeno ogni tre mesi, accanto alle riunioni ordinarie, possono essere previste delle riunioni straordinarie tutte le volte che si rende necessario l'intervento dell'Organismo, nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un Regolamento per la composizione, struttura e funzionamento, dallo stesso approvato, che ne descrive il funzionamento e l'organizzazione interna, l'attività di vigilanza e la gestione delle segnalazioni.

6.2 Principi generali in tema di istituzione, nomina e sostituzione dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV. La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità.

Nella scelta dell'OdV gli unici criteri rilevanti sono quelli che attengono alla specifica professionalità e competenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni dell'OdV, all'onorabilità e all'assoluta autonomia e indipendenza rispetto alla stessa.

L'OdV riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto.

L'ODV rimarrà in carica per la durata stabilita all'atto di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione. ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In particolare, in seguito all'approvazione del MODELLO o, in caso di nuove nomine, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'OdV deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

⁴⁹ Si veda la definizione delle linee guida di Confindustria secondo cui perché il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sia efficace deve essere costante nel tempo ed in continua interazione con il *management* aziendale e le più significative funzioni di staff, quali il controllo di gestione, l'internal auditing, il legale, l'amministrazione, il bilancio, la finanza, i sistemi operativi, l'organizzazione, la gestione delle risorse umane.

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla Società di Revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la SOCIETÀ, tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla SOCIETÀ;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV, ovvero all'instaurazione, del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso OdV;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. di patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DECRETO od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

L'OdV è revocato in conseguenza della perdita dei requisiti sopra riportati o per giusta causa mediante un'apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per "giusta causa" di revoca si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale:

- l'omessa redazione della relazione informativa sull'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di cui al successivo paragrafo 6.6; l'omessa redazione del programma di vigilanza di cui al successivo paragrafo 6.7;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV⁵⁰ risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero da sentenza di applicazione della sanzione su richiesta (c.d. patteggiamento) emessa nei confronti della Società ai sensi del DECRETO;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'ODV e la nomina di un ODV *ad interim*.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

L'OdV ha la facoltà di invitare soggetti esterni alle riunioni al fine di discutere specifici argomenti. L'OdV potrà giovare – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della SOCIETÀ, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'OdV di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

I sopra richiamati motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'OdV.

⁵⁰ Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del DECRETO

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; relazioni di parentela con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della SOCIETÀ e revisori incaricati dalla società di revisione, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO.

6.3 Funzioni e poteri dell'OdV

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organo o funzione della SOCIETÀ. L'attività di verifica e di controllo svolta dall'OdV è, infatti, strettamente funzionale agli obiettivi di efficace attuazione del MODELLO e non può surrogare o sostituire le funzioni di controllo istituzionali della SOCIETÀ.

L'ODV, dispone di autonomi poteri di *iniziativa, intervento e controllo*, che si estendono a tutti i settori e funzioni della SOCIETÀ, poteri che devono essere esercitati al fine di svolgere efficacemente e tempestivamente le funzioni previste nel MODELLO e dalle norme di attuazione del medesimo.

Al fine di svolgere, con assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di *spesa* sulla base di un budget, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'ODV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'ODV deve informare il Consiglio di Amministrazione nella riunione immediatamente successiva.

In particolare, all'ODV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- svolgere periodica attività di vigilanza, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza ed efficacia del MODELLO. Nello svolgimento dell'attività di vigilanza l'OdV può avvalersi del personale di funzioni della SOCIETÀ, qualora necessario per la natura degli accertamenti, concordando preventivamente l'impiego del personale con il responsabile della funzione, sempre che non vi ostino ragioni di urgenza;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del MODELLO, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi secondo quanto previsto dal presente MODELLO;
- verificare il rispetto delle procedure e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni e procedere secondo quanto disposto al successivo paragrafo 6.4;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti le violazioni accertate del MODELLO;
- rivolgersi, dopo avere informato il Presidente o l'Amministratore Delegato, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di

Amministrazione, nonché verso il Collegio Sindacale;

- prevedere specifici controlli a sorpresa e di carattere continuativo nei confronti delle attività aziendali sensibili;
- vigilare sugli interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del DECRETO, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato ed alla applicazione delle previsioni contenute nel MODELLO;
- accedere liberamente presso qualsiasi direzione e unità della SOCIETÀ – senza necessità di alcun consenso preventivo e senza preavviso – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal DECRETO, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti o l'esibizione di documenti, anche informatici, pertinenti alle attività di rischio, agli Amministratori, al Collegio Sindacale, alle società di revisione, ai collaboratori, ai consulenti, agli agenti e ai rappresentanti esterni alla SOCIETÀ ed in generale a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del MODELLO. L'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'OdV deve essere inserito nei singoli contratti;

Il Consiglio di Amministrazione cura l'adeguata comunicazione alle funzioni aziendali dei compiti dell'ODV e dei suoi poteri.

I componenti dell'OdV nonché i soggetti dei quali l'OdV, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di *riservatezza* su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'OdV non competono né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, ancorché relativi ad oggetti o questioni afferenti allo svolgimento delle attività dell'OdV.

L'OdV svolge le sue funzioni avendo cura di favorire, nella maggior misura possibile, una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella SOCIETÀ.

L'OdV potrà avvalersi delle funzioni presenti in SOCIETÀ in virtù delle relative competenze.

6.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'OdV - Flussi informativi

L'art. 6 co. 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2001 individua specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

In conformità al dettato normativo, la Società ha provveduto ad istituire un sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, allo scopo di consentire lo svolgimento effettivo ed efficace dei compiti di vigilanza e di controllo ai quali detto Organismo è preposto.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.

In via generale, devono essere trasmesse immediatamente all'OdV, da parte delle rispettive funzioni competenti, le seguenti informazioni:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si

evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal Decreto, e che possono coinvolgere la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avviso di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'Autorità Giudiziaria;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari, in relazione ai provvedimenti di archiviazione dei suddetti procedimenti con le rispettive motivazioni;

- l'avvio di ogni attività ispettiva giudiziaria, tributaria e amministrativa, alla quale abbiano partecipato i soggetti a ciò preposti dal responsabile dell'unità organizzativa competente;

- eventuali ordini ricevuti dal superiore gerarchico di uno dei Destinatari del Modello e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello.

All'Organismo deve altresì obbligatoriamente pervenire ogni informazione rilevante per assicurare il costante adeguamento del Modello organizzativo alle finalità previste dal decreto, ivi incluse le informazioni convertenti:

- le variazioni organizzative e procedurali significative ai fini del Modello;

- gli aggiornamenti del sistema dei poteri;

- l'informativa periodica sullo stato di predisposizione e aggiornamento delle procedure e sullo stato avanzamento delle attività formative in ambito D. Lgs 231/2001.

Tutti i destinatari del Modello sono inoltre tenuti ad informare tempestivamente l'OdV di ogni fatto/circostanza che possa costituire o soltanto ingenerare il sospetto di una eventuale violazione del Modello (ivi incluso il codice etico) che possa assumere rilevanza ai fini del Decreto.

Inoltre devo essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito di attività sensibili le informazioni concernenti:

- le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione al MODELLO (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- le anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

Le informazioni riguardano:

- le operazioni che ricadono nelle aree definite a rischio;
- i rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali relativi a operazioni a rischio;

La SOCIETÀ adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'ODV informazioni utili per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dal MODELLO, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno.

6.5 Modalità di segnalazione – raccolta e conservazione delle informazioni

Per dare attuazione agli obblighi informativi stabiliti dal presente Modello (flussi informativi ad evento e periodici), tutti i destinatari sono tenuti a rispettare le seguenti segnalazioni:

a) Destinatario della segnalazione

- il dipendente che intenda segnalare una violazione – o presunta violazione- del Modello può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero riferire direttamente all’OdV;
- tutti gli altri destinatari del Modello, come definiti nel paragrafo 4.2, che intrattengono rapporti con la Società, effettuano la segnalazione direttamente all’Odv.

b) Canali di comunicazione

Per assicurare un effettivo e adeguato sistema di segnalazioni all’OdV, sono messi a disposizione del Destinatario i seguenti canali di comunicazione:

- una casella di posta elettronica dedicata: odv@bioener.it
- una lettera all’indirizzo: Bioener S.p.A., via Paolo Emilio Taviani, n. 52 19125 La Spezia (SP)

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione previsti nel MODELLO è conservata dall’OdV in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 10 anni.

6.6 Reporting dell’ OdV verso gli organi societari

L’OdV riferisce in merito all’attuazione del MODELLO, all’emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi, pertanto sono previste distinte linee di *reporting*:

- su base continuativa l’OdV riporta al Consiglio di Amministrazione ;
- su base annuale, trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una Relazione, la quale è redatta anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al MODELLO e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:
 - problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal MODELLO o adottate in attuazione o alla luce del MODELLO e del CODICE ETICO;
 - il resoconto delle eventuali segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al MODELLO;
 - le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla SOCIETÀ, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
 - una valutazione complessiva sul funzionamento del MODELLO con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Gli incontri con gli organi societari cui l’OdV riferisce devono essere documentati.

6.7 Verifiche e controlli sul MODELLO

L’OdV deve stilare con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell’anno, la

determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla SOCIETÀ con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni. In tal caso, i consulenti dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'OdV.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

7 SISTEMA SANZIONATORIO

7.1 Principi generali

Il MODELLO costituisce un complesso di norme alle quali tutto il personale della SOCIETÀ deve uniformarsi, anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari. La violazione delle previsioni del MODELLO, delle procedure di attuazione e del CODICE ETICO comporta l'instaurazione del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni, ai sensi di legge e dei CCNL.

I Quadri, gli impiegati e gli operai sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il commercio (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del commercio (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Commercio").

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel MODELLO a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria⁵¹

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

Gli accertamenti istruttori e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni del MODELLO rientrano nell'esclusivo potere degli Organi della SOCIETÀ competenti in virtù delle attribuzioni loro conferite dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Ogni violazione o elusione del MODELLO o delle procedure in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere segnalata tempestivamente all'OdV, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'OdV deve essere immediatamente informato dell'applicazione di una sanzione per violazione del MODELLO o delle procedure stabilite per la sua attuazione disposta nei confronti di qualsivoglia soggetto tenuto all'osservanza del MODELLO e delle procedure prima richiamate.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni concernenti il presente MODELLO, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* della SOCIETÀ.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal MODELLO da parte del personale della SOCIETÀ costituisce sempre illecito disciplinare, per il quale sarà applicata una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa ed all'eventuale recidiva.

Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:

1. la violazione, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, delle previsioni del MODELLO e delle procedure stabilite per l'attuazione del medesimo;
2. la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non genuina,

⁵¹ "La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dai datori di lavoro, salvo, naturalmente, il successivo eventuale controllo del giudice del lavoro, non deve, infatti, necessariamente coincidere con la valutazione del giudice in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge che comporta la commissione di un reato. Il datore di lavoro non è tenuto quindi, prima di agire, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente in corso. I principi di tempestività ed immediatezza della sanzione rendono infatti non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti al giudice penale". Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione definitiva aggiornata al 24 maggio 2004, 19.

incompleta, alterata o non veritiera;

3. l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
4. l'omessa redazione della documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso.

Tenuto conto della scelta del legislatore di inserire la disciplina del "Whistleblowing" nel D. Lgs. 231/2001, nelle misure sanzionatorie, viene integrata l'inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nella "DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING" con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante e alle segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave (sono esclusi i soggetti terzi individuati quali Destinatari).

Il CODICE ETICO e la disciplina sanzionatoria prevista dal presente MODELLO sono resi disponibili in *intranet* dalla SOCIETÀ, nonché portati a conoscenza dei DESTINATARI con i mezzi più efficaci, compresa l'affissione in bacheca.

7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti (non dirigenti)

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal MODELLO costituisce adempimento da parte dei dipendenti della SOCIETÀ degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2⁵² c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo MODELLO rappresenta parte sostanziale ed integrante.

I provvedimenti disciplinari sono applicati nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili. Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui agli artt. 225, 226 e 227 Sezione Quarta del CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni in particolare:

1. qualora la violazione sia di lieve entità, si applica il **richiamo verbale**:
 - al lavoratore che violi, anche con condotte omissive ed in eventuale concorso con altri, le previsioni del MODELLO o una delle procedure stabilite per l'attuazione dal MODELLO (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO stesso;
 - qualora il lavoratore ometta di redigere la documentazione prevista dal MODELLO o dalle procedure stabilite per l'attuazione dello stesso;
2. qualora le violazioni di cui ai punti precedenti siano gravi o reiterate, si applica l'**ammonizione scritta**;
3. si applica la multa di importo non superiore a 3 ore di retribuzione al lavoratore che, nel violare le previsioni o le procedure di attuazione del MODELLO, ovvero adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle procedure, arrechi danno alla SOCIETÀ compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2;
4. si applica la sospensione dal servizio e dal trattamento retributivo per un periodo non superiore a 3 giorni al lavoratore che:

⁵² Art. 2104, secondo comma, c.c stabilisce che il prestatore di lavoro: "Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende."

- abbia violato o eluso il sistema di controllo previsto dal MODELLO o dalle procedure per la sua attuazione, in qualsiasi modo effettuate, incluse la sottrazione, l'occultamento, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente la procedura;
 - rediga, eventualmente in concorso con altri, ovvero agevoli, mediante condotta omissiva, la redazione da parte di altri di documentazione non genuina, incompleta, alterata o non veritiera;
 - abbia posto in essere condotte di ostacolo ai controlli, di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione opposta ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
 - abbia posto in essere condotte idonee alla violazione o all'elusione del sistema medesimo;
5. si applica il **licenziamento con preavviso** al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del MODELLO e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3 e 4;
6. si applica il **licenziamento senza preavviso** al lavoratore che, adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento in violazione alle prescrizioni del MODELLO, tale da determinare l'applicabilità a carico della SOCIETÀ delle misure previste dal decreto, ovvero il verificarsi delle infrazioni richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio alla SOCIETÀ. Questo si potrà verificare anche nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro non consenta la prosecuzione del rapporto stesso neppure in via provvisoria, a norma dell'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare. Con la contestazione può essere disposta la revoca delle eventuali procedure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate sono applicate tenendo conto:

- a) dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza o imprudenza;
- b) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- c) delle mansioni del lavoratore;
- d) della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- e) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della SOCIETÀ di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del MODELLO da parte di un dipendente.

7.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

Qualora la violazione sia stata realizzata da Dirigenti, l'ODV, deve darne senza indugio comunicazione, oltre che al titolare del potere disciplinare, al Consiglio di Amministrazione, nelle persone del Presidente o dell'Amministratore Delegato, mediante relazione scritta.

I destinatari della comunicazione attivano le funzioni competenti per avviare i procedimenti al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione della sanzione più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Se la violazione del MODELLO determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la SOCIETÀ e il Dirigente, la sanzione consiste nel licenziamento ai sensi dell'art. 229 del CCNL Dirigenti Commercio.

Per i casi che saranno ritenuti di minore gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà determinare un provvedimento di carattere conservativo costituito dalla rimozione dall'incarico o dal trasferimento o da una misura di carattere patrimoniale.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Se la violazione riguarda un Amministratore, l'ODV deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato, e al Collegio Sindacale, in persona del Presidente, mediante relazione scritta.

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del MODELLO o delle procedure stabilite in attuazione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge.

Nei casi più gravi - e, comunque, quando la mancanza sia tale da ledere la fiducia della SOCIETÀ nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, proponendo la revoca dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di comportamenti in violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del MODELLO da parte di uno o più Sindaci⁵³, l'ODV dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione in persona del Presidente e dell'Amministratore Delegato mediante relazione scritta.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'ODV potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all'Assemblea l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

7.6 Misure nei confronti di collaboratori esterni e business partner

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni (ivi comprese le collaborazioni professionali) o dai *business partner*, nell'ambito dei rapporti delineati nel paragrafo 7.1, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente MODELLO e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal DECRETO potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale.

Al verificarsi di tali condotte, l'ODV informa il responsabile della funzione competente e il Responsabile dell'area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, mediante relazione scritta.

Il *Legal* cura, sentito l'ODV, l'elaborazione e l'aggiornamento di specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento danni derivanti alla SOCIETÀ dall'applicazione delle misure previste dal DECRETO.

⁵³ Sebbene i sindaci non possano essere considerati - in linea di principio - soggetti in posizione apicale, come affermato dalla stessa Relazione illustrativa del DECRETO (pag. 7), tuttavia è astrattamente ipotizzabile il coinvolgimento, anche indiretto, degli stessi sindaci nella commissione dei reati di cui ALDECRETO (eventualmente a titolo di concorso con soggetti in posizione apicale).

8 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

La Legge n. 179/2017 disciplina la tutela del segnalante illeciti e irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato, nota come "Whistleblowing". Tale disposto normativo ha previsto, nell'ambito delle società private, l'integrazione dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 con l'obbligo per la Società di prevedere dei canali che consentano la segnalazione di illeciti, garantendo la massima riservatezza in merito all'identità del segnalante.

8.1 Definizioni

Prima di procedere con la declinazione degli aspetti sostanziali ed operativi correlati alla gestione delle segnalazioni, con le seguenti definizioni si intende precisare il significato che viene attribuito a taluni termini utilizzati:

☒ **Segnalante o *Whistleblower***: i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 231/01 così come identificati nel par. 8.2.

☒ **Segnalato**: soggetto che, all'interno della segnalazione, viene individuato quale responsabile dell'illecito oggetto di segnalazione.

☒ **Segnalazione**: comunicazione del Segnalante che ha ad oggetto un sospetto o la consapevolezza di un illecito commesso dal Segnalato così come definita nel par. 8.3. La Segnalazione può potenzialmente essere:

- Confidenziale qualora la Società gestisca la Segnalazione senza rivelare l'identità del Segnalante, in assenza di un suo esplicito consenso;
- Anonima qualora l'identità del segnalante non sia esplicitata né individuabile.

8.2 I soggetti coinvolti

Tenuto conto della scelta del legislatore di inserire la disciplina del *Whistleblowing* nel D.Lgs 231/01, la Società ha inteso individuare quali potenziali Segnalanti i soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/01.

In particolare, tra i soggetti citati vengono considerati:

- tutti i dipendenti della Società a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello funzionale ricoperto;
- tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, stagisti, etc.)
- gli amministratori.

I Soggetti Terzi individuati quali Destinatari del Modello che agiscono per conto della Società sulla base di contratti o lettere di incarico formalizzati (ad es. agenti, intermediari, consulenti, fornitori, ecc.), non sono ritenuti soggetti coinvolti.

8.3 Oggetto e contenuto della Segnalazione

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 bis D.Lgs 231/01, introdotto con la recente novella legislativa, la Segnalazione deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, di cui si sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Si tratta quindi di azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

- suscettibili di sanzioni anche nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/01 (ad esempio condotte corruttive, violazione delle normative in materia di tutela dell'ambiente, violazioni dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ecc.) o che potrebbero comunque ingenerare il sospetto della commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- poste in essere in violazione del Codice Etico, delle procedure aziendali rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 o di altre disposizioni aziendali richiamate dal Modello.

La Segnalazione non può riguardare, invece, rimostranze di carattere personale del Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla Direzione del Personale.

La Segnalazione deve essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti e quindi deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- ☑ una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- ☑ se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- ☑ se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- ☑ l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- ☑ l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ☑ ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci e le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni da parte del medesimo.

In questa prospettiva è opportuno che le Segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire alla Società di effettuare le dovute verifiche.

8.4 I destinatari della Segnalazione

Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la Società, in accordo con le normative di riferimento, ritiene che il flusso di gestione delle segnalazioni debba coinvolgere l'Organismo di

Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

Il sistema di tutela del Segnalante introdotto con la Legge 179/2017 infatti, innestandosi nell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, affida indirettamente (anche se non esplicitamente) all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, il compito di ricevere e gestire le Segnalazioni in merito a possibili illeciti e violazioni del Modello o del Codice.

In considerazione quindi di quanto sopra indicato, la Società ha previsto di istituire specifici canali di comunicazione, a tal proposito si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 6.5 della presente Parte Generale del Modello.

Qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, l'invio della segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

8.5 I compiti di chi riceve la Segnalazione

L'Organismo di Vigilanza prende in carico la segnalazione per la necessaria istruttoria. L'OdV, a conclusione degli accertamenti, informa tramite mail il Segnalante dell'esito o dello stato degli stessi. Se indispensabile, l'OdV richiede chiarimenti al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele. L'OdV, verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella Segnalazione attraverso ogni attività che si ritiene opportuna, compresa l'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, nel rispetto dei principi di imparzialità, riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante. L'OdV, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della Segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza e di colpa grave o dolo, di archiviare la segnalazione e di trasmettere l'informativa alla Direzione del Personale per il procedimento disciplinare.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'OdV gestisce la Segnalazione coinvolgendo anche i soggetti terzi competenti - anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti - quali:

- ☒ il vertice aziendale e/o il Responsabile della funzione in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, sempre con l'adozione delle necessarie cautele per tutelare la riservatezza del Segnalante;
- ☒ la Direzione del Personale, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- ☒ eventualmente l'Autorità giudiziaria per i profili di rispettiva competenza.

I dati e i documenti oggetto della Segnalazione vengono conservati a norma di legge.

8.6 Tutela del Segnalante

La Società, non tollera, alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del segnalante in ambito disciplinare e tutelandolo in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La predetta

tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile». La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere della Società, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

8.7 Il sistema sanzionatorio

Un sistema di *Whistleblowing* efficace deve prevedere delle sanzioni sia nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di Segnalazione, che nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati. Come definito nei paragrafi precedenti, attualmente il sistema di *Whistleblowing* è stato integrato nel D.Lgs. 231/2001 di conseguenza vengono estese ed applicate le sanzioni previste dal sistema descritto al capitolo 7 della presente Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE

9 Prefazione

Nel presente MODELLO si distinguono una parte generale – attinente all’organizzazione societaria nel suo complesso, all’ORGANISMO e al sistema disciplinare – e le successive parti speciali, focalizzate sulle aree sensibili con riferimento ai reati previsti dal DECRETO.

La Parte Speciale del MODELLO riguarda l’applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella parte generale.

L’articolazione della parte speciale consente l’evidenza delle specifiche aree sensibili suddivise, innanzitutto, per tipologia di reati.

Nell’ambito di ciascuna delle macro aree prese in considerazione sono descritte le attività sensibili, cui vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione.

Tali strumenti sono vincolanti per i DESTINATARI del MODELLO e si sostanziano in obblighi di fare (il rispetto delle procedure, le segnalazioni agli organismi di controllo) ed in obblighi di non fare (il rispetto dei divieti), di cui pure viene data espressa contezza.

Il rispetto di tali obblighi, come già dichiarato nella parte generale e come qui si intende riaffermare, ha una precisa valenza giuridica, in quanto esprime la volontà della SOCIETÀ, che, in caso di violazione, reagirà applicando il sistema disciplinare e sanzionatorio più sopra descritto.

Le previsioni delineate sia nella parte generale che nella parte speciale devono trovare completamento nelle indicazioni enucleate all’interno del CODICE ETICO e del CODICE ETICO FORNITORI, che costituiscono allegati del presente MODELLO.

9.1 Procedure per la prevenzione dei reati - Principi generali.

Al fine di prevenire la commissione dei REATI PRESUPPOSTO nell’ambito delle aree, attività e operazioni a rischio di seguito identificate, la SOCIETÀ elabora e adotta procedure che devono in ogni caso rispettare i seguenti principi generali:

- a) la formazione e l’attuazione delle decisioni degli Amministratori siano disciplinate dai principi e dalle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell’atto costitutivo, dello Statuto, del MODELLO, delle istruzioni e raccomandazioni delle Autorità di Vigilanza e Controllo.
- b) vi sia l’obbligo per gli Amministratori di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, tutte le informazioni relative alle cariche direttamente assunte o ricoperte da PROSSIMI CONGIUNTI, alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, ovvero di cui siano titolari loro PROSSIMI CONGIUNTI in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possono lasciare ragionevolmente prevedere un interesse proprio o di terzi ai sensi dell’art. 2391 c.c.; la relativa documentazione viene poi archiviata dal Legal.
- c) siano tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità o Organi, anche societari, di vigilanza o controllo (italiani, sovranazionali o stranieri), del mercato o dei soci;
- d) sia prestata completa e immediata collaborazione alle Autorità o Organi di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- e) sia prevista l’adozione di sistemi informatici, che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o ente interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell’operazione, con modalità tali da consentire l’individuazione del soggetto che ha

disposto l'operazione o l'ha effettuata; il sistema deve prevedere l'impossibilità di modificare le registrazioni;

- f) nello svolgimento delle attività, i DESTINATARI sono tenuti ad attenersi, oltre che alle disposizioni contenute nei capitoli successivi, anche a quanto contenuto nei Manuali, Processi, Rule, Instruction/Istruzioni Operative, Informations e Procedure, nel "CODICE ETICO" e nelle procedure relative alle aree di attività a rischio.

Le procedure sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'ODV. Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, rientranti nelle tipologie individuate, sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- i. siano ricostruibili la formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- ii. non vi sia identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che elaborano evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- iii. l'accesso ai dati personali in possesso della SOCIETÀ e il loro trattamento siano conformi al D.Lgs. n. 196 del 2003⁵⁴ e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; l'accesso e il trattamento sui dati medesimi sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate e sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni;
- iv. i documenti riguardanti l'attività della SOCIETÀ siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- v. ogni accesso alla rete informatica aziendale per l'effettuazione di operazioni, ovvero per la documentazione di dette operazioni, avvenga almeno con l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica (user ID e password personale), periodicamente variata, o con altra procedura di non minore efficacia, che consenta all'operatore di collegarsi alla rete limitatamente alla fase della procedura di sua competenza e di lasciare evidenza non modificabile dell'intervento effettuato e dell'autore.
- vi. qualora il servizio di archiviazione o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della SOCIETÀ, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio sia regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla SOCIETÀ rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti, se non con apposita evidenza;
- vii. l'accesso ai documenti già archiviati, di cui alle tre lettere precedenti, sia sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, al Collegio Sindacale, alla società di revisione e all'ODV;
- viii. la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- ix. la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità. A tal proposito devono essere osservate le indicazioni fornite dal CODICE ETICO PER I FORNITORI;
- x. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblicisticamente qualificati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SOCIETÀ e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;

⁵⁴ È il "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha abrogato e sostituito la legge 675/1996.

- xi. ad esclusione delle operazioni di factoring, sia previsto il divieto, nei confronti di fornitori o consulenti, di cedere a terzi il diritto alla riscossione del compenso o di attribuire a terzi il mandato all'incasso;
- xii. eventuali sistemi premianti ai dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con l'attività svolta, con le responsabilità affidate e la struttura operativa disponibile;
- xiii. la SOCIETÀ, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

L'ODV cura che le procedure precedentemente evidenziate siano idonee al rispetto delle prescrizioni in esso contenute. L'ODV propone le modifiche e le eventuali integrazioni delle prescrizioni di cui sopra e delle procedure di attuazione.

La SOCIETÀ ha adottato sistemi di controllo generali coerenti con quelli sopra indicati, (allegati al MODELLO, del quale costituiscono parte integrante) quali, principalmente:

- a. il CODICE ETICO;
- b. il CODICE ETICO PER I FORNITORI della SOCIETÀ;

PARTE SPECIALE

REATI NEI CONFRONTI

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NONCHÉ CORRUZIONE TRA PRIVATI ED

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

10 Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del DECRETO) nonché corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter del DECRETO)

10.1 La tipologia dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del DECRETO

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, per il fine di impiegarli nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata. La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) La fattispecie di delitto si realizza qualora la società - tramite chiunque (anche esterno alla società stessa) - consegua indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi residuale e sussidiaria" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. La norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) prescinde dagli artifici e raggiri, richiesti dalla truffa aggravata, e limita la condotta incriminata all'utilizzo ed alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere o all'omissione di informazioni dovute, ed è sufficiente che chi commette l'illecito (soggetto attivo) consegua indebitamente contributi, finanziamenti od alte erogazioni comunque denominate.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) Si tratta della normale ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico, è steso anche a chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico è steso anche a chi commette un illecito ai danni dell'Unione europea.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c. p.) Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 nonché dalla Legge n. 3/2019, è stato modificato l'art. 318 c. p.. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito o indebito⁵⁵ di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri. Conseguentemente l'elemento costitutivo del reato non è più ancorato (come nella precedente previsione normativa) alla remunerazione per la commissione di un atto d'ufficio, configurandosi, invece, laddove vi sia un flusso (o la promessa) illecito o indebito di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) e Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui

⁵⁵ Vedasi D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 4 Regali, compensi e altre utilità"

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Concussione (art. 317 c.p.) Tale fattispecie si realizza quando *“il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità”*.

Il reato di cui si tratta sussiste in presenza di un abuso costringitivo del Pubblico Ufficiale attuato mediante violenza, ma più spesso con minaccia, da cui deriva una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario di detto comportamento che, senza ricevere alcun vantaggio, viene posto di fronte all'alternativa di subire il male o danno ingiusto prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa di danaro o di altra utilità.

Le caratteristiche della concussione sono:

- a. la costrizione della altrui volontà, nel senso che con la violenza o la minaccia, esplicita o implicita, si costringe taluno a compiere una azione che altrimenti non avrebbe compiuto o ad astenersi dal compiere una azione che altrimenti avrebbe compiuto **al fine di evitare un danno ingiusto** in senso giuridico (*contra ius*), vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima riconosciuto dall'ordinamento
- b. la vittima della costrizione, la cui libertà di autodeterminazione subisce una grave limitazione, non riceve alcun vantaggio indebito, ma aderisce alla richiesta al solo scopo di evitare un danno ingiusto
- c. soggetto attivo del reato è il pubblico ufficiale che pone in essere il comportamento costringitivo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art 319-quarter c.p.) Questo reato si realizza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio *“abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”*.

A seguito della introduzione nel codice penale di questo nuovo articolo:

- i. Il reato viene in essere se non costituisce un più grave reato
- ii. Il reato può essere commesso oltre che dal pubblico ufficiale anche dall'incaricato di pubblico servizio (in ciò differenziandosi dal “nuovo” reato di concussione che può essere commesso “solo” dal pubblico ufficiale
- iii. L'induzione é rappresentata nella soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) medesimo il quale, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di esse per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa allo scopo di conseguire un indebito vantaggio.

- iv. Nella fattispecie della induzione la condotta del soggetto pubblico – che pure abusa della sua condizione di supremazia- lascia libero il destinatario di accettare la pretesa o rifiutarla e **la molla che fa scattare la determinazione del privato di cedere all'induzione è rappresentata dalla previsione dell'ottenimento di un vantaggio indebito che, diversamente, non potrebbe ottenere.**
- v. Quanto sopra è confermato dal fatto che nella induzione indebita il privato che aderisce alla richiesta è chiamato a rispondere penalmente.

Differenze tra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (V. anche in calce i principi di diritto enunciati da Cass., sez. un. pen. 14 marzo 2014, n. 12228⁵⁶):

- vi. Nella concussione il privato subisce violenza o minaccia dal pubblico ufficiale ed aderisce alle sue richieste per evitare un danno ingiusto
- vii. Nella induzione indebita a dare o promettere utilità il privato non subisce una costrizione dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, ma si lascia suggestionare o convincere da questi, che pure abusa della sua posizione, alla fine di conseguire un vantaggio indebito che altrimenti non otterrebbe
- viii. Nella concussione il concusso è vittima del reato mentre nella induzione l'indotto concorre nel reato.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) “c. 1. Le disposizioni degli artt. 314, 316 da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche: 1. a membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità; 5. a coloro che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis, 5-ter e 5-quater (.....). A tale norma è stato aggiunto il punto 5-quinquies al primo comma. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati

⁵⁶ “- il reato di cui all'art. 317 cod. pen., come novellato dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso coattivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o – più di frequente – mediante minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius*, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all'alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'indebito,

- Il reato di cui all'art. 319-quarter cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è designato dall'abuso induttivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, vale a dire da una condotta di persuasione, di suggestione, di inganno (purché quest'ultima non si risolva in errore sulla doverosità della dazione), di persuasione morale, con più tenue valore condizionante la libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale, il che lo pone in una posizione di complicità col pubblico agente e lo rende meritevole di sanzione

- nei casi c.d. ambigui, quelli cioè che possono collocarsi al confine tra la concussione e l'induzione indebita (la c.d. “zona grigia” dell'abuso della qualità, della prospettazione di un male indeterminato, della minaccia- offerta, dell'esercizio del potere discrezionale, del bilanciamento tra beni giuridici coinvolti nel conflitto decisionale), i criteri di valutazione del danno antigiusuristico e del vantaggio indebito, che rispettivamente contraddistinguono i detti illeciti, devono essere utilizzati nella loro operatività dinamica all'interno della vicenda concreta, individuando, all'esito di una approfondita ed equilibrata valutazione complessiva del fatto, i dati più qualificanti.”.

esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali.” (art. 322-bis.2.2).

Di seguito si riportano, per chiarezza, le definizioni di Pubblico Ufficiale e Persona incaricata di pubblico servizio così come definite dal Codice Penale e la definizione di Pubblica Amministrazione così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004:

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Pubblica amministrazione (Consiglio Stato, parere n. 11482/2004) “La nozione di pubblica amministrazione ... sembra quindi debba intendersi in senso ampio e tale da ricomprendere l'insieme di tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all'ambito di attività considerato, nell'ambito di una pubblica funzione”.

Ne consegue che il nostro ordinamento accoglie una nozione di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio di tipo “oggettivo” per cui ciò che rileva è l'attività svolta in concreto che comporta la necessità di una valutazione “caso per caso”.

Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cod. civ.) Pur trattandosi di reati che il D. Lgs. 231/2001 inserisce tra i “Reati societari” viene trattato in questa parte speciale in considerazione di una parziale analogia e similitudine, sia delle attività e delle operazioni a rischio che dei relativi presidi di controllo.

La fattispecie incriminatrice è stata introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190, che ha riscritto l'art. 2635 cod. civ. e che ha contestualmente inserito tale reato nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, il testo della norma è stato poi riformulato, con la conseguente estensione del suo ambito di applicabilità. Da ultimo modificata dalla L. 3/2019.

Soggetto attivo del reato – nella veste dei soggetti “corrotti” – possono essere gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (trattasi, quindi di cd. Reati propri) di una qualsiasi società o ente privato (associazione, fondazione, enti *no profit*, ecc.) nonché chi, in forza della clausola di equiparazione di cui all'art. 2639 cod. civ., pur non essendo formalmente investito di detta qualifica, sia tenuto a svolgere la stessa funzione o ne eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

Dopo la novella del D. Lgs. n. 38/2017, sono annoverati tra i potenziali autori del reato, anche coloro che esercitano, nell'ambito dell'organizzazione societaria o comunque all'interno dell'Ente privato, funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra elencati.

Inoltre tra i soggetti attivi in veste di “corrotti”, sono altresì previsti tutti coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi. Si noti che al reato possono altresì partecipare (per mezzo di un contributo materiale o morale) anche soggetti diversi (anche estranei alla Società) da quelli sopra indicati (es. intermediari, consulenti, ecc.), i quali risponderanno ugualmente del reato a titolo di concorso secondo quanto previsto dall'art. 110 c.p.

Ai sensi dell'art. 2635, comma 3 cod. civ., alla stessa pena soggiace chiunque – nella veste di “corruttore” – dia o prometta denaro o altra utilità alle persone sopra indicate (cd. corruzione attiva).

A tal riguardo si noti che la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è congetturabile unicamente in tale ultima ipotesi, ovvero allorché l'ente – per il tramite dei suoi apicali o sottoposti – abbia corrisposto o promesso o anche soltanto offerto denaro o altra utilità agli esponenti di altra società o di un ente Privato (cfr. supra) nella veste di soggetti “corrotti”.

Nella formulazione previgente alla riforma introdotta con la novella del 2017, la condotta tipica prevedeva la necessità che, a seguito della dazione o promessa di danaro o di altra utilità da parte del corruttore, il soggetto “corrotto” avesse posto in essere (o omesso di porre in essere) atti in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, condotta dalla quale necessariamente doveva essere conseguito un *nocumento* per l'organizzazione societaria nell'ambito della quale detto soggetto era inserito, quale momento consumativo del reato.

Nel testo normativo vigente, così come riformulato dal D. Lgs. 38/2017, il legislatore ha voluto anticipare la punibilità della condotta al momento della conclusione dell'accordo corruttivo, indipendentemente dal verificarsi di un *nocumento*. Ed infatti, per la consumazione del reato è ora sufficiente che il corruttore abbia corrisposto, promesso o anche solo offerto danaro o altra utilità al soggetto corrotto appartenente ad altra società o ente Privato (anche dietro sollecitazione di quest'ultimo), al fine di compiere o di omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, indipendentemente dalla sua successiva realizzazione.

Quanto alla condotta tipica, si noti in particolare che:

- attribuendo rilevanza anche alla violazione degli obblighi di fedeltà, la condotta del soggetto corrotto può qualificarsi anche in relazione alla violazione non solo di obblighi giuridici e contrattuali connessi alla carica rivestita, ma anche a quelli collegati e un più generico dovere di fedeltà nell'esercizio dell'ufficio privato, venendo pertanto a ricomprendere qualche episodio di *mala gestio*;

- l'atto, il cui comportamento od omissione costituisce la finalità perseguita con l'accordo corruttivo (il cd. dolo specifico), non deve consistere necessariamente in un atto di disposizione patrimoniale (es. la fornitura di servizi a costi inferiori rispetto a quelli di mercato, la rinuncia a un credito, ecc.), ma in qualsiasi manifestazione della funzione ricoperta (es. atti organizzativi, rinuncia alla partecipazione a gare, ecc.);

- il *nocumento* che, nella formulazione legislative precedente alla riforma del 2017 rappresentava l'evento del reato e che doveva verificarsi in capo alla società della quale faceva parte il soggetto corrotto (non rilevando pertanto pregiudizi eventualmente cagionati a terzi *uti singoli* o ad altre società del gruppo), quale conseguenza dell'atto posto in essere da quest'ultimo, non costituisce più, nel testo normativo vigente, elemento costitutivo della fattispecie, sicché il reato sussiste anche indipendentemente dalla sua realizzazione.

Quanto all'elemento soggettivo, il reato è punito se commesso con dolo, si richiede pertanto che il soggetto attivo si sia rappresentato e abbia voluto realizzare la condotta descritta nella fattispecie incriminatrice, con lo scopo di ottenere la commissione o l'omissione dell'atto indebito da parte del soggetto corrotto (cd. dolo specifico).

La pena è della reclusione da uno a tre anni; si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti su indicati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori e coloro che esercitano funzioni direttive in genere). Alle stesse pene soggiace chi dà o promette denaro o altra utilità. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Il D. Lgs. 38/2017 ha introdotto altresì nell'ordinamento giuridico la nuova fattispecie incriminatrice di “Istigazione alla corruzione tra privati”, che punisce – ai sensi del nuovo art. 2635 bis - la condotta di colui che (in qualità di corruttore) offra o prometta danaro, o solleciti (in qualità di corrotto), la promessa o l'offesa di danaro o altra utilità, qualora l'offerta o la promessa o la sollecitazione non si accolga. In tal caso, si applica la

pena prevista stabilita nell'art. 2635 cod. civ. ridotta di un terzo.

I soggetti "corrotti" sono gli stessi individuati nell'art. 2635 cod. civ., così come analoga è la condotta tipica, che peraltro – rispetto alla "corruzione tra privati" – se ne differenzia in quanto la punibilità è anticipata ad un momento precedente alla conclusione dell'accordo corruttivo.

Anche per questa fattispecie è stata introdotta ex novo la possibilità di configurare a responsabilità dell'ente, a seguito dell'introduzione dell'art. 2635 bis cod. civ. nell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

Le attività sensibili che potrebbero esporre la società a rischio di commissione delle sopra descritte ipotesi di reato possono essere molteplici e riscontrabili in tutte quelle situazioni nelle quali la società abbia interesse ad "influire" sulle decisioni di un'altra società (o ente privato) per ottenere un vantaggio indebito: si pensi ad esempio ad una società fornitrice, per ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi o una società cliente, per indurla ad aumentare i propri ordini o ad accettare condizioni sfavorevoli in ordine all'acquisto di prodotti.

In particolare, le funzioni aziendali che potrebbero essere interessate a tale rischio reato sono le più svariate, e fra esse devono ritenersi incluse tutte quelle coinvolte in attività che comportino la gestione di rapporti con soggetti privati esterni (società o enti), la cui condotta può generare un interesse o un vantaggio per la Società (appalti, gare, forniture, acquisti e vendite, tutte le situazioni di "partnership" in cui c'è una controparte contrattuale, ottenimento di certificazioni, richiesta di finanziamenti agli istituti di credito, ecc.). Sono altresì da considerarsi funzioni aziendali esposte al suddetto rischio tutte quelle che operano nell'ambito di attività "strumentali" alla formazione della provvista (es. gestione delle sponsorizzazioni, gestione degli omaggi e delle liberalità, gestione delle consulenze, gestione dei rimborsi spese, gestione della contabilità, gestione della selezione e assunzione del personale, ecc.)

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto

10.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del DECRETO. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

Le attività sensibili inerenti ai processi di vendita, sono state suddivise in base all'assetto organizzativo della SOCIETÀ.

Nell'ambito delle attività che:

- implicino rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, autorità di vigilanza o di controllo, organismi ispettivi, enti pubblici erogatori di contributi e finanziamenti agevolati, enti pubblici e soggetti incaricati di pubblico servizio titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, certificativi, regolatori;
- comportino la partecipazione a pubbliche gare o a trattative con enti pubblici per l'affidamento di lavori in appalto o in concessione, in riferimento alle procedure di selezione, di autorizzazione del subappalto, di gestione dell'eventuale contenzioso con il committente, di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di controllo di conformità dei servizi rispetto alle previsioni di contratti, disciplinari o capitolati;
- comportino la gestione di fondi pubblici, sia nella fase di acquisizione che dell'erogazione dei contributi, in qualsiasi modo denominati, destinati a pubbliche finalità, sia nello svolgimento di funzioni in regime di concessione, in quanto regolate da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi.

Sono individuate le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del DECRETO.

10.2.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali

Si tratta dell'attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali che coinvolgono la SOCIETÀ, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni, quali:

- a) gestione di contenziosi giudiziari in genere;
- b) gestione del contenzioso relativo al recupero crediti.

10.2.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si tratta dell'attività di:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per lo svolgimento di attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni;
- b) attività di negoziazioni, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati mediante procedure negoziate;
- c) attività di negoziazioni, stipulazione ed esecuzione di contratti e convenzioni con soggetti pubblicisticamente qualificati ad evidenza pubblica;
- d) operazioni di gestione di rapporti con soggetti pubblici relativi a diritti sugli immobili;
- e) attività svolte dalla SOCIETÀ come incaricato di pubblico servizio.

10.2.3 Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti intrattenuti con organismi di vigilanza (quali, ad esempio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.) relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge, quali:

- a) attività di gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche;
- b) rapporti con Autorità di Pubblica Sicurezza;
- c) operazioni di controllo effettuate da Enti Pubblici e richieste da norma legislative e regolamentari, con particolare riguardo alla disciplina in materia ambientale, previdenziale, sanitaria e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di immigrazione o di espatrio da parte di persone provenienti da altri paesi non facenti parte della UE;
- d) operazioni concernenti la presentazione di istanze e dichiarazioni rilasciate ad Autorità di Vigilanza e Controllo o altri Enti Pubblici.

10.2.4 Gestione e acquisizione di finanziamenti pubblici

Si tratta dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi o altre agevolazioni concesse dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti pubblici.

- a) acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi da soggetti pubblicisticamente qualificati a favore della SOCIETÀ;
- b) erogazione di finanziamenti che godono di contributi pubblici;
- c) attività di gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

10.2.5 Assunzione di personale

Si tratta della selezione, assunzione, valutazione, formazione e sviluppo del personale. In particolare assumono rilievo le operazioni di assunzione del personale qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano, o abbiano avuto, in tempi recenti rapporti diretti o indiretti con lo Stato, le Autorità di Vigilanza o Controllo ovvero le Pubbliche Amministrazioni, anche straniere o organizzazioni della UE, oppure si tratti di operazioni che *oggettivamente*, per la loro natura, siano in rapporto diretto o indiretto con gli enti e le organizzazioni ora indicate o riguardino l'accesso all'impiego del c.d. ammortizzatori sociali e ai contributi all'occupazione.

10.2.6 Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti che si instaurano con i soggetti pubblici per la cura delle problematiche relative all'assunzione di persone appartenenti a categorie protette ovvero la cui assunzione è agevolata (es.: contratti di inserimento o di reinserimento).

10.2.7 Gestione trattamenti previdenziali del personale

Si tratta dell'attività che ha per oggetto i rapporti, gli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla legge in materia di trattamenti previdenziali del personale e della relativa disciplina sanzionatoria con enti previdenziali e assistenziali in genere.

10.2.8 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.

10.2.9 Gestione ispezioni/verifiche

Si tratta dell'attività di gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza, igiene sul lavoro e in materia ambientale svolte dalle Autorità competenti (es.: ASL ecc.) e di cura dei relativi adempimenti, nonché dell'attività di gestione dei rapporti con autorità fiscali (es.: Guardia di Finanza) ed enti previdenziali in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni.

10.2.10 Gestione degli omaggi e spese di rappresentanza

Si tratta della gestione degli aspetti autorizzativi e amministrativo/contabili relativi alla offerta di omaggi e alle spese di rappresentanza.

10.2.11 Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

Si tratta dell'attività di erogazione di contributi per sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni e contributi a titolo gratuito in generale.

10.2.12 Gestione dei flussi finanziari.

Si tratta dell'attività di gestione dei pagamenti e delle risorse finanziarie in generale.

10.2.13 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

Si tratta dell'attività di scelta dei partner e di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

10.2.14 Gestione ospitalità

Si tratta dell'attività di gestione delle ospitalità a qualsiasi titolo nei confronti di soggetti terzi.

10.2.15 Gestione degli acquisti di beni e servizi

Si tratta dell'attività di selezione e gestione dei fornitori per l'acquisto di beni, servizi, inclusi appalti e subappalti, strumentali e non all'esercizio delle attività aziendali.

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del DECRETO, limitatamente al reato di corruzione tra privati nonché istigazione alla corruzione tra privati. Qui di seguito saranno elencati i processi esaminati unitamente alle attività sensibili identificate al loro interno.

10.2.16 Gestione delle attività commerciali

Si tratta dell'attività di negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti o ordini con soggetti di natura privata.

10.2.17 Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con enti di certificazione finalizzata all'ottenimento delle certificazioni di sistema (Qualità, salute, sicurezza e ambiente) o relative ai prodotti (Marchio IMQ).

10.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede:

- a) con riferimento alle attività sensibili individuate:
 - procedure di controllo generali;
 - procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio;
- b) con riferimento ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - norme di comportamento e rispettive procedure di controllo.

10.3.1 Procedure di controllo generali

Le procedure di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono le seguenti:

- **separazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **norme e circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono:
 - a) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - b) essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della SOCIETÀ;
- **tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate;
- **principio della “segregazione delle funzioni”** :tale principio si basa sulla separazione tra la funzione commerciale ed amministrativa con due distinte linee di riporto, ed è alla base delle principali regole adottate dalla SOCIETÀ, prima fra tutte quella del potere di firma. In proposito è opportuno chiarire che tale principio deve essere temperato con le seguenti previsioni:
 - a) deve essere individuato un Responsabile delle operazioni (Responsabile), che, se non diversamente indicato, corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
 - b) il Responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative, anche dotate di autonomia, o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
 - c) il funzionario o il dirigente che ha condotto le trattative con l'Ente pubblico non può concorrere alla decisione.

10.4 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

10.4.1 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali.

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con l’Autorità Giudiziaria solo i soggetti dotati di apposita procura.
- *Documentazione*: le attività svolte devono essere adeguatamente documentate e la documentazione deve essere conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- *Accordi transattivi*: è opportuno che la negoziazione, approvazione e conclusione degli accordi transattivi siano supportate da adeguata documentazione.

10.4.2 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*:
 - deve essere definita l’attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - l’attività deve avvenire nell’ambito di un preventivo processo di pianificazione del budget, avente l’obiettivo di formulare una chiara definizione dei costi operativi e degli investimenti che la SOCIETÀ sosterrà nel corso dell’esercizio successivo;
 - l’attività di definizione e successiva gestione del budget di spesa deve coinvolgere le diverse unità organizzative della SOCIETÀ, nel rispetto dei ruoli assegnati ai diversi soggetti, con l’obiettivo di garantire le esigenze di spesa previste e le necessità di spesa effettive;
 - l’attività deve conseguire i migliori risultati economici nella gestione della spesa, in coerenza con le proprie esigenze, effettuando l’approvvigionamento di beni e di servizi in regime di concorrenza;
 - per garantire una uniforme politica di approvvigionamento, nel rispetto dei casi specifici sopra definiti, la copertura dei fabbisogni della SOCIETÀ è assicurata esclusivamente dalle funzioni acquisti. L’attività di approvvigionamento non è attribuibile alle funzioni richiedenti e utilizzatrici dei beni e dei servizi stessi;
 - deve sussistere trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività di approvvigionamento, sia all’interno che all’esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.
- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è opportunamente conservata o su supporto cartaceo o su supporto informatico, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

10.4.3 Gestione dei rapporti con organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge

- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: deve essere definita l’attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con i soggetti pubblici.
- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.

10.4.4 Gestione e acquisizione finanziamenti pubblici

- *Procedura*: la procedura per la richiesta e la gestione di contributi e finanziamenti pubblici prevede:
 - il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella predisposizione di domande inviate a soggetti pubblici;
 - poteri di firma per le richieste all'ente erogante;
 - modalità di gestione dei contributi/finanziamenti;
 - il coinvolgimento di più funzioni aziendali nella rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento;
 - modalità di gestione delle eventuali verifiche da parte degli enti erogatori.
- *Procura*: è opportuno che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici eroganti solo i soggetti dotati di apposita procura.
- *Ruoli e Responsabilità*: deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con soggetti pubblici.
- *Documentazione*: è posta la massima attenzione affinché le informazioni e i dati indicati nella documentazione rilevante siano corretti e veritieri.

Fatto salvo quanto prescritto precedentemente, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) che siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
- b) che il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
- c) che le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità con i principi di professionalità e correttezza gestionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
- d) che l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità;
- e) che in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- f) che in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione debba essere analitica.

In particolare, per la realizzazione di operazioni finanziarie con enti pubblici e gare d'appalto di tesorerie deve essere prevista:

- a) la definizione delle responsabilità di gestione delle gare e della strutturazione dei soggetti (Comitati ecc.) preposti alla predisposizione dell'offerta;
- b) l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di offerta e la documentazione da produrre in presenza di deroghe ai listini aziendali unitamente alle motivazioni sottostanti;
- c) l'assegnazione ad un organo collegiale dell'ambito decisionale riguardante la partecipazione alla gara.

10.4.5 Assunzione di personale

- *Autorizzazione formale*: occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.
- *Procedura*:
 - a) le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);
 - b) sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
 - c) sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - d) sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- *Documentazione*: il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

10.4.6 Assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata

- *Procedura*: la procedura per l'assunzione di personale dipendente appartenente alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata è formalizzata.
- *Procura*: sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: il processo di assunzione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

10.4.7 Gestione trattamenti previdenziali del personale

- *Procura*: sono autorizzati ad intrattenere rapporti con soggetti appartenenti alla P.A. o, comunque, con soggetti qualificabili come "pubblici", solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: il processo di gestione dei trattamenti previdenziali è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

10.4.8 Operazioni di assunzione di consulenti esterni

La procedura richiede che:

- a) la nomina di consulenti avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;
- b) non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
- c) la richiesta di autorizzazione al conferimento dell'incarico a consulenti esterni sia motivata con specifico riferimento ai requisiti soggettivi di professionalità e affidabilità.

10.4.9 Gestione ispezioni/verifiche

- *Procedura*: la procedura per la gestione di verifiche e ispezioni è formalizzata e prevede, tra l'altro, la presenza almeno due soggetti appartenenti alla SOCIETÀ.
- *Ruoli e Responsabilità*: è opportuno che vi sia l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti che devono presenziare alle verifiche/ispezioni.
- *Report*: è prevista la predisposizione di un *report* a cura dei dipendenti della Società che hanno presenziato alla verifica e ispezione effettuata a carico della SOCIETÀ.

10.4.10 Gestione omaggi

La procedura prevede e disciplina:

- a) i destinatari degli omaggi
- b) i principi obbligatori da rispettare
- c) le tipologie di omaggi
- d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili
- e) l'utilizzo di un apposito tool informatico per verificare la rispondenza ai principi obbligatori
- f) il trattamento contabile
- g) il budget di spesa

10.4.11 Gestione dei flussi finanziari

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione dei flussi finanziari", sono stabilite le seguenti previsioni:

- *Operatori finanziari*: la procedura prevede, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- *Normativa antiriciclaggio*: vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
 - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie⁵⁷;
 - b) l'obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
 - c) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- *Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti*: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
 - a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
 - d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- *Procura*: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello

⁵⁷ Lo standard non si applica alla gestione della piccola cassa per cui valgono le specifiche procedure aziendali in vigore.

gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede:

- i. modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;
- ii. modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- iii. che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- iv. l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- v. il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- vi. controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- vii. regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- viii. la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ix. l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- x. l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- xi. che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

10.4.12 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

La procedura dopo aver definito i diversi tipi di raggruppamento e le modalità di costituzione disciplina le varie fasi del processo di costituzione del raggruppamento che tra l'altro prevedono:

- a) la verifica della rispondenza dei partner ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito della SOCIETÀ, nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- b) la verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso l'ottenimento della certificazione Antimafia o documenti equipollenti;
- c) la previsione che la sottoscrizione del regolamento interno del raggruppamento deve essere sottoscritto prima della sottoposizione alla stazione appaltante dell'offerta e deve contenere specifiche clausole in tema di compliance.

10.4.13 Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

La procedura, dopo aver descritto cosa si intende per sponsorizzazioni, donazioni, adesione ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito, prevede:

- a) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a Bioener vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- b) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretto o indiretta di business;
- c) che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità;
- d) che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario;
- e) che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi Bioener o in grado di danneggiare la reputazione della Società;
- f) che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche;
- g) un processo di classificazione, valutazione, approvazione ed esecuzione, tramite uno specifico tool informatico accessibile dalla rete intranet;
- h) una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

10.4.14 Gestione ospitalità

La procedura, dopo averne premesso il campo di operatività, prevede:

- a) che l'ospitalità deve essere consentita dalle leggi, da ogni altra norma o regolamento e dalle policy locali
- b) l'ospitalità non deve essere offerta od accettata in cambio di vantaggi illeciti
- c) la natura e il valore dell'ospitalità devono essere adeguati all'occasione, alla posizione ed al ruolo del destinatario
- d) l'ospitalità deve essere offerta o accettata in modo trasparente ovvero, deve essere manifesta e verificabile
- e) la frequenza delle ospitalità offerte in precedenza allo stesso destinatario non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza
- f) l'ospitalità deve essere registrata in modo corretto ed adeguato, unitamente agli opportuni dettagli, nella contabilità aziendale
- g) descrive le varie forme di ospitalità, individuando per ciascuna di esse le modalità di approvazione e di controllo.

10.4.15 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e business partner

- *Procedura*: la procedura per la gestione del processo prevede:
 - a) che la nomina avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;
 - b) il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dal Settore/Divisione competente con l'utilizzo di appositi moduli ivi compreso, nei casi previsti, un questionario di Due Diligence;
 - c) la verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso l'ottenimento della certificazione Antimafia o documenti equipollenti;
 - d) il necessario coinvolgimento di consulenti legali;
 - e) le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con

- l'intervento di diverse funzioni;
- f) non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
 - g) la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti;
- *Scelta della controparte*: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
 - l'autorizzazione formalizzata a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento e risultanti da specifica procedura informatica.

PARTE SPECIALE

**DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI (REATI
INFORMATICI)**

11 Reati Informatici

(art. 24-bis del DECRETO)

11.1 La tipologia dei reati informatici.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-bis del DECRETO

Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis C.P.) L'articolo di cui si tratta dispone che tutti i reati relativi alla falsità in atti disciplinati dal codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che materiali, sia in atti pubblici che privati, sono punibili anche nel caso in cui riguardino non un documento cartaceo ma un documento informatico.

Per completezza si segnala che si ha falsità:

- *ideologica* quando un documento contiene dichiarazioni non vere pur non essendo stato né alterato né contraffatto;
- *materiale* quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o di chi risulta dalla firma ovvero quando è artefatto per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter C.P.) Il reato si realizza soltanto con l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto e non richiede un vero e proprio danneggiamento di dati, in quanto l'art.615-ter C.P. è posto a tutela del "domicilio" informatico.

Il reato si realizza anche nel caso in cui chi si introduce abusivamente non effettua una sottrazione materiale dei file, limitandosi ad esempio a fare una copia (accesso abusivo in copiatura) oppure limitandosi a leggere un documento (accesso abusivo di sola lettura).

Il reato inoltre si concretizza anche nel caso in cui un soggetto dopo essere entrato legittimamente in un sistema protetto di proprietà di terzi vi si trattienga contro la volontà del titolare del sistema ovvero utilizzi il sistema per finalità diverse per le quali era stato autorizzato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici.(Art. 615- quater C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche Art. 617-quater C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto:

- fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico

intercorrenti tra più sistemi ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni;

- rivela, parzialmente o integralmente, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle comunicazioni.

Le fattispecie di cui sopra (commi primo e secondo) sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e Installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies C.P.) Il reato si realizza quando qualcuno si, fuori dai casi consentiti dalla legge, procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Questo reato si differenzia dal precedente perché il danneggiamento ha ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici dello Stato o di altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Conseguentemente ricorre questa fattispecie di reato anche quando le informazioni, i dati o i programmi appartengano ad un soggetto privato ma sono destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Art. 635-quater C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte sopra viste di cui all'art. 635-bis C.P. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Questo reato si differenzia da quello previsto e disciplinato dall'art. 635-bis C.P., che integra il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e ricorre quando l'attività illecita distrugge, danneggia o rende, in tutto o in parte inservibili sistemi telematici od informatici o ne ostacola gravemente il funzionamento

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies C.P.) Il reato si realizza quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater C.P. è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi telematici od informatici di pubblica utilità od ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies C.P.) Il reato si realizza quando un soggetto, che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al

fine di procurare a sé od ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Trattasi di reato che può essere commesso solo da parte di certificatori qualificati.

11.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati informatici richiamati dall'art. 24-bis del DECRETO sono le seguenti:

11.2.1 Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione

Si tratta dell'attività svolta in merito all'assegnazione, modifica, o rimozione delle credenziali di accesso ai sistemi affinché solo il personale autorizzato possa accedere ai sistemi con un profilo di accesso coerente con la mansione ricoperta. Il processo viene svolto sia sui sistemi interni, sia, in alcuni casi, sui sistemi dei clienti ottenuti in gestione.

11.2.2 Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio

Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione aziendale avente valore probatorio, per quanto attiene la creazione, il trattamento e l'archiviazione, con strumenti informatici. La documentazione può essere di natura pubblica o privata.

11.2.3 Gestione e protezione della postazione di lavoro

Si tratta dell'attività orientata alla corretta gestione dei beni aziendali, degli apparati assegnati (ad esempio computer portatile, telefono, etc.), della posta elettronica, della sicurezza informatica e di quanto concerne la postazione di lavoro in generale (ad esempio custodia cartacea delle credenziali di accesso, etc.).

11.2.4 Accessi da e verso l'esterno

Si tratta dell'attività di accesso al proprio sistema o al sistema di un soggetto terzo. L'accesso può avvenire per mezzo dei sistemi interni, per mezzo di sistemi aperti (i.e. Internet) o per mezzo di sistemi di un soggetto terzo.

11.2.5 Gestione e protezione delle reti

Si tratta dell'attività di gestione delle reti informatiche e telematiche e della relativa sicurezza. Tale attività può essere svolta per la gestione della propria infrastruttura informatica o per la gestione dell'infrastruttura informatica di un cliente nell'ambito di uno specifico contratto di service.

11.2.6 Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD)

Si tratta dell'attività di gestione ed utilizzo dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc.

11.2.7 Sicurezza fisica

Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature.

11.2.8 Produzione e/o vendita di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta dell'attività di progettazione, realizzazione, installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per i clienti ed erogazione della relativa manutenzione ed assistenza. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura del cliente. Rientrano in questa categoria anche la rivendita di apparecchiature, dispositivi o programmi realizzati, in tutto o in parte, da un soggetto terzo.

11.2.9 Gestione e/o manutenzione per conto di terzi di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta dell'attività di gestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per i clienti. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura del cliente.

11.2.10 Gestione e/o manutenzione per proprio conto di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e di servizi di installazione e manutenzione di hardware, software, reti

Si tratta di attività orientate alla propria infrastruttura informatica e telematica. Consistono nella gestione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici propri. Tali attività possono essere svolte in tutto o in parte presso la propria infrastruttura, oppure in tutto o in parte presso l'infrastruttura di un soggetto terzo (fornitore esterno o appartenente al Gruppo).

11.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

11.4 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi di controllo individuati per le specifiche attività sensibili rilevate.

11.4.1 Politiche di sicurezza.

- *Procedura*: sono formalizzate le procedure in materia di sicurezza del sistema informativo finalizzate a fornire le direttive ed il supporto per la gestione della sicurezza delle informazioni in accordo con le necessità di business, la normativa e gli aspetti regolatori. Le procedure chiariscono gli obiettivi, i processi ed i controlli necessari per la gestione della sicurezza informatica.

Tali procedure, approvate dal management aziendale, prevedono tra l'altro:

- a) le modalità di diffusione e di comunicazione delle stesse anche a terzi;
- b) le modalità di riesame delle stesse, periodico o a seguito di cambiamenti significativi.

11.4.2 Organizzazione della sicurezza per gli utenti interni

- *Procedura*: definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti interni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici.

11.4.3 Organizzazione della sicurezza per gli utenti esterni.

- *Procedura*: definisce i ruoli e le responsabilità nella gestione delle modalità di accesso di utenti esterni all'azienda e gli obblighi dei medesimi nell'utilizzo dei sistemi informatici, nonché nella gestione dei rapporti con i terzi in caso di accesso, gestione, comunicazione, fornitura di prodotti/servizi per l'elaborazione dei dati e informazioni da parte degli stessi terzi.
- *Clausole contrattuali*: i contratti con i fornitori devono prevedere clausole specifiche per la gestione della sicurezza.

11.4.4 Classificazione e controllo dei beni.

- *Procedura*: definisce i ruoli e le responsabilità per l'identificazione e la classificazione degli assets aziendali (ivi inclusi dati e informazioni). Tali procedure consentono di individuare la criticità degli assets in termini di sicurezza informatica e sono finalizzate alla definizione degli opportuni meccanismi di protezione ed alla coerente gestione dei flussi di comunicazioni.

11.4.5 Sicurezza fisica e ambientale

- *Procedura*: dispone l'adozione di controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature. La procedura prevede la progettazione delle misure di sicurezza fisica in base alle analisi della localizzazione e delle caratteristiche dell'edificio, dei parametri di gestione degli aspetti ambientali e delle caratteristiche di impianti.

11.4.6 Gestione delle comunicazioni e dell'operatività.

- *Procedura*: assicura la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi. In particolare, tali procedure disciplinano:
 - a) il corretto e sicuro funzionamento degli elaboratori di informazioni;
 - b) la protezione da software pericoloso;
 - c) il backup di informazioni e software;
 - d) la protezione dello scambio di informazioni attraverso l'uso di tutti i tipi di strumenti per la comunicazione anche con terzi;
 - e) gli strumenti per effettuare la tracciatura della attività eseguite sulle applicazioni, sui sistemi e sulle reti e la protezione di tali informazioni contro accessi non autorizzati;
 - f) una verifica dei log che registrano le attività degli utilizzatori, le eccezioni e gli eventi concernenti la sicurezza;
 - g) il controllo sui cambiamenti agli elaboratori e ai sistemi;
 - h) la gestione di dispositivi rimovibili.
- *Clausole contrattuali*: la correttezza e la sicurezza dell'operatività dei sistemi informativi nei rapporti con i clienti è garantita attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che definiscono le regole operative.

11.4.7 Controllo degli accessi

- *Procedura*: disciplina gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni.

In particolare, tali procedure prevedono:

- a) l'autenticazione individuale degli utenti tramite codice identificativo dell'utente e password o altro sistema di autenticazione sicura;
 - b) le liste di controllo del personale abilitato all'accesso ai sistemi, nonché le autorizzazioni specifiche dei diversi utenti o categorie di utenti;
 - c) una procedura di registrazione e de-registrazione per accordare e revocare l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi;
 - d) la rivisitazione dei diritti d'accesso degli utenti secondo intervalli di tempo prestabiliti usando un processo formale;
 - e) la destituzione dei diritti di accesso in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto che attribuiva il diritto di accesso;
 - f) l'accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti che sono stati specificatamente autorizzati e le restrizioni della capacità degli utenti di connettersi alla rete;
 - g) la segmentazione della rete affinché sia possibile assicurare che le connessioni e i flussi di informazioni non violino le norme di controllo degli accessi delle applicazioni aziendali;
 - h) la chiusura di sessioni inattive dopo un predefinito periodo di tempo;
 - i) la custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, etc.) e l'adozione di regole di clear screen per gli elaboratori utilizzati;
 - j) le misure di sicurezza per le attività di telelavoro (e-work).
- *Clausole contrattuali*: gli accessi alle informazioni, ai sistemi informativi, alla rete, ai sistemi operativi ed alle applicazioni nei rapporti con i clienti è garantita attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che ne definiscono le modalità.

11.4.8 Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica

- *Procedura*: definisce le modalità per il trattamento degli incidenti e dei problemi relativi alla sicurezza informatica. In particolare, tali procedure prevedono:
 - a) appropriati canali gestionali per la comunicazione degli incidenti e problemi;
 - b) l'analisi periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti e l'individuazione della "root cause";
 - c) la gestione dei problemi che hanno generato uno o più incidenti, fino alla loro soluzione definitiva;
 - d) l'analisi di report e trend sugli incidenti e sui problemi e l'individuazione di azioni preventive;
 - e) appropriati canali gestionali per la comunicazione di ogni debolezza dei sistemi o servizi stessi osservata o potenziale;
 - f) l'analisi della documentazione disponibile sulle applicazioni e l'individuazione di debolezze che potrebbero generare problemi in futuro;
 - g) l'utilizzo di basi dati informative per supportare la risoluzione degli incidenti;
 - h) la manutenzione della basi dati contenente informazioni su errori noti non ancora risolti, i rispettivi "workaround" e le soluzioni definitive, identificate o implementate;
 - i) la quantificazione e il monitoraggio dei tipi, dei volumi, dei costi legati agli incidenti legati alla sicurezza informativa.
- *Clausole contrattuali*: la gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza nei rapporti con i clienti è garantita attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che ne definiscono le modalità.

11.4.9 Audit

- *Audit*: vengono svolte attività di audit atte a verificare l'applicazione delle misure di sicurezza previste, sia nelle configurazioni dei sistemi, sia negli aspetti comportamentali.

11.4.10 Risorse umane e sicurezza

- *Procedure:* sono adottate e attuate procedure che prevedono:
 - la valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi, e che tenga conto della normativa applicabile in materia, dei principi etici e della classificazione delle informazioni a cui i predetti soggetti avranno accesso;
 - specifiche attività di formazione e aggiornamenti periodici sulle procedure aziendali di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi;
 - l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, strumenti di autenticazione, etc.) per i dipendenti e i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
 - la destituzione, per tutti i dipendenti e i terzi, dei diritti di accesso alle informazioni, ai sistemi e agli applicativi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto o in caso di cambiamento della mansione svolta.

11.4.11 Crittografia

- *Procedura:* è adottata e attuata una procedura che prevede l'implementazione e l'utilizzo dei controlli crittografici per la protezione delle informazioni e i meccanismi di gestione delle chiavi crittografiche.

11.4.12 Sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi

- *Procedura:* che definisce:
 - l'identificazione di requisiti di sicurezza in fase di progettazione o modifiche dei sistemi informativi esistenti;
 - la gestione dei rischi di errori, perdite, modifiche non autorizzate di informazioni trattate dalle applicazioni;
 - la confidenzialità, autenticità e integrità delle informazioni;
 - la sicurezza nel processo di sviluppo dei sistemi informativi.

PARTE SPECIALE
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

12 Delitti di criminalità organizzata

(art. 24-ter del DECRETO)

12.1 La tipologia dei reati di criminalità organizzata.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 24-ter del DECRETO

Associazione per delinquere (Art. 416 C.P.). Il reato, che è posto a tutela dell'ordine pubblico, si realizza quando tre o più persone, legate dalla comunanza del fine criminoso e dalla promozione o costituzione o organizzazione o partecipazione all'associazione, pongono in essere un permanente vincolo associativo con l'obiettivo (allo scopo) di commettere più delitti.

Il reato di cui si tratta è, pertanto, autonomo e distinto dai singoli reati delitto (cioè reati per i quali le pene previste sono l'ergastolo, la reclusione e la multa e che pertanto si differenziano dai reati contravvenzionali per i quali le pene sono l'arresto e l'ammenda) che si vogliono commettere. L'associazione per delinquere si differenzia dal concorso di più persone nel reato, in cui l'accordo diretto alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati da un medesimo disegno criminoso, avviene in maniera occasionale ed accidentale, mancando, quindi, lo stabile e permanente vincolo associativo finalizzato alla commissione di delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis C.P.). Il reato si differenzia dal precedente e si caratterizza:

- dal lato attivo per l'utilizzazione da parte degli associati, al fine del raggiungimento degli scopi dell'associazione, dalla forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo in sé stesso;
- dal lato passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà dei soggetti nei cui confronti è diretta l'attività criminale;
- per le finalità, tra esse alternative e non cumulative, di commettere delitti, per acquisire, sia direttamente che indirettamente, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per gli altri ovvero al fine di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter C.P.) Il reato si realizza oltre che con l'elargizione di una somma di denaro ad un soggetto appartenente ad una associazione di tipo mafioso con il ricorso, da parte di quest'ultimo, all'intimidazione o alla prevaricazione mafiosa per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e falsare il risultato elettorale.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 C.P.) Il reato si realizza con il sequestro (ossia con la privazione della libertà personale) di una persona al fine di procurare al sequestratore od ai sequestratori un ingiusto profitto attraverso la richiesta di un riscatto che rappresenta il prezzo della liberazione o rilascio.

È, pertanto, un reato plurilesivo in quanto posta a tutela sia della libertà individuale che del patrimonio.

Associazione finalizzata alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti (Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Il reato si realizza quando la associazione è dedita alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Art. 407, secondo comma, lettera a), numero 5, cod. proc. pen., in materia di armi Il reato si realizza con la di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

12.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

12.2.1 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e Business Partner

Si tratta dell'attività di selezione, qualifica e gestione di intermediari commerciali.

12.2.2 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

Si tratta dell'attività di scelta dei partner e di costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese.

12.2.3 Gestione fiscale

Si tratta dell'attività di gestione delle attività fiscali, con specifico riferimento alle attività di gestione del transfer price e di predisposizione delle dichiarazioni periodiche.

12.2.4 Gestione dei flussi finanziari

Si tratta dell'attività di movimentazione dei flussi finanziari da e verso l'esterno.

12.3 Il sistema dei controlli.

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

12.4 Procedure di controllo specifiche

12.4.1 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e Business Partner

- *Procedura:* la procedura per la gestione del processo prevede:
 - che la nomina avvenga a cura e su indicazione dei Responsabili delle Funzioni della SOCIETÀ, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, formulate dalla SOCIETÀ;
 - il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dal Settore/ Divisione competente con l'utilizzo di appositi moduli ivi compreso, nei casi previsti, un questionario di Due Diligence;
 - la verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso l'ottenimento della certificazione Antimafia o documenti equipollenti;
 - le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del

- contratto con l'intervento di diverse funzioni;
 - non vi sia identità tra chi richiede la prestazione, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti e la fissazione dei criteri di qualifica delle controparti;
- *Scelta della controparte*: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
 - l'autorizzazione formalizzata a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento e risultanti da specifica procedura informatica.

12.4.2 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

La procedura dopo aver definito i diversi tipi di raggruppamento e le modalità di costituzione disciplina le varie fasi del processo di costituzione del raggruppamento che tra l'altro prevedono:

- a) la verifica della rispondenza dei partner ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito della SOCIETÀ, nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- b) la verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso l'ottenimento della certificazione Antimafia o documenti equipollenti;
- c) la previsione che la sottoscrizione del regolamento interno del raggruppamento deve essere sottoscritto prima della sottoposizione alla stazione appaltante dell'offerta e deve contenere specifiche clausole in tema di compliance.

12.4.3 Gestione fiscale

- *Procedura*: la procedura per la gestione dei prezzi di trasferimento prevede:
 - ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.
- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- *Ruoli e Responsabilità*: è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione della dichiarazione dei redditi;

11.4.4 Gestione dei flussi finanziari

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione dei flussi finanziari", sono

stabilite le seguenti previsioni:

- *Operatori finanziari*: la procedura prevede, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- *Normativa antiriciclaggio*: vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
 - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie⁵⁸;
 - b) l'obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
 - c) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- *Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti*: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
 - a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
 - d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- *Procura*: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede:

- i. modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;
- ii. modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;

⁵⁸ Lo standard non si applica alla gestione della piccola cassa per cui valgono le specifiche procedure aziendali in vigore.

- iii. che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- iv. l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- v. il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- vi. controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- vii. regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- viii. la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ix. l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- x. l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- xi. che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

PARTE SPECIALE

**REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI
PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

13 Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

(art. 25-bis del DECRETO)

13.1 La tipologia dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-bis del DECRETO

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la fattispecie punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nel territorio dello Stato o al di fuori; di chiunque alteri monete genuine dandone l'apparenza di un valore superiore; di chiunque, di concerto con chi ha alterato o contraffatto monete, le introduca nel territorio dello Stato o le detenga, spenda o metta comunque in circolazione; di chiunque acquisti o riceva da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la fattispecie punisce chiunque alteri monete della qualità indicata dall'art. 453 c.p. (di cui sopra), scemandone il valore, oppure rispetto alle monete in tal modo alterate, ponga in essere le condotte previste dalla norma richiamata;

Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle due ipotesi di cui sopra, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): la fattispecie punisce chiunque spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.): la fattispecie punisce chiunque realizzi le condotte previste dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. di cui sopra, in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.): la fattispecie punisce chiunque contraffà carta filigranata utilizzata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollati, ovvero acquisti, detenga o alieni tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque fabbrichi, acquisti, detenga o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la fattispecie sanziona chiunque, non essendo in concorso con la contraffazione o alterazione, faccia uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi e segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 cod. pen): Il reato si realizza con:

- la contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un segno distintivo) o alterazione (che consiste nella riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno distintivo genuino) di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali
- l'uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti od alterati, senza aver concorso nella contraffazione od alterazione e presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette (essendo, però, anche sufficiente l'accettazione del relativo rischio) che il titolo di proprietà industriale è stato depositato⁵⁹, registrato o brevettato nelle forme di legge (dolo generico). E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il detentore di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi la tutela della proprietà industriale, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato di cui si tratta ha natura pluri offensiva in quanto il bene giuridico tutelato consiste:

- (preminentemente ed in via diretta) nella fede pubblica (per la stessa definizione datane dal codice penale nel relativo titolo), e cioè nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato;
- (oltre che ed in via indiretta) negli interessi economici dei (legittimi) titolari all'uso esclusivo dei loro diritti di proprietà industriale.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 cod. pen): Il reato si realizza, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'art. 473 cod. pen. , con, alternativamente:

- l'introduzione nel territorio dello Stato
- il detenere per la vendita
- il porre in vendita
- il mettere altrimenti in circolazione

al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi nazionali od esteri, contraffatti od alterati.

Perché il reato si concretizzi è richiesta la consapevolezza della falsità dei contrassegni (dolo generico) come sopra indicato, nonché il fine ulteriore di trarne profitto (dolo specifico)

Inoltre, il reato di cui si tratta può concorrere con il reato di ricettazione di cui all'art. 648 del C.P., già trattato e disciplinato in altra parte del Modello.

13.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito delle attività nel cui svolgimento possono attuarsi condotte idonee a mettere in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario, quali la contraffazione, l'alterazione di monete, l'acquisizione o la messa in circolazione di valori falsificati da terzi sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio:

⁵⁹ La giurisprudenza più recente ha anticipato la tutela penale al momento della presentazione, nelle forme di legge, della domanda di registrazione o di brevetto (V. Cass., Sez. III penale, 4 marzo-21 aprile 2009, n. 16746)

- a) introduzione nello Stato e messa in circolazione di valori, valuta - italiana o estera -, valori di bollo;
- b) detenzione, gestione e utilizzo di valori, valuta - italiana o estera -, valori di bollo;
- c) disponibilità di fondi in denaro o in valori;
- d) acquisto di prodotti destinati alla vendita;
- e) attività di comunicazione relativa ai prodotti.

13.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA, nonché dalle “*best practice*” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate a ciascuna delle attività di rischio con particolare riferimento alle operazioni di rischio particolarmente significative.

13.4 Procedure di controllo specifiche

Nel trattamento di valori di qualsiasi natura, tutti coloro che operano per la SOCIETÀ sono tenuti al rispetto della legge, dei regolamenti e delle discipline interne e devono agire con onestà, integrità e buona fede.

Per ciascuna delle operazioni a rischio identificate nel paragrafo 13.2 ai punti a), b) e c) sono previste specifiche procedure, in forza delle quali:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti o lo sviluppo delle operazioni, materiali o di registrazione e sia data evidenza alla motivazione o causale degli atti o delle operazioni;
- b) siano identificabili gli autori delle condotte che intervengono nella formazione degli atti o nello sviluppo delle operazioni e i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- c) siano identificabili le provenienze, formali e materiali, del denaro o dei valori;
- d) tutte le operazioni di acquisizione, gestione e trasferimento di denaro o valori siano documentate, in ogni loro fase, a cura delle funzioni competenti, con la possibilità di individuare le persone fisiche intervenute nei vari passaggi;
- e) i documenti – o la documentazione informatica - riguardanti l’attività di gestione del denaro e dei valori siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;
- f) la SOCIETÀ, ai fini dell’attuazione delle operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori si avvalga di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell’Unione Europea.
- g) devono essere rispettate le modalità per la rilevazione delle sospette falsità e prestata la massima attenzione sul puntuale rispetto delle procedure di controllo dei valori trattati;
- h) viene perseguita la formazione degli operatori affinché tengano comportamenti e pongano in essere quanto necessario per prevenire la messa in circolazione ovvero il favorire la circolazione (anche attraverso condotte omissive) di valori contraffatti o alterati ovvero diffondendo fra il pubblico valori falsi.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione

dell'operazione considerata;

- b) il responsabile può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) le operazioni di acquisizione, gestione o trasferimento di denaro o valori abbiano una causale espressa e siano documentate come indicato nel paragrafo precedente;
- d) in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione possa essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- e) in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica;
- f) chiunque tratti per conto della SOCIETÀ denaro o valori di qualsiasi natura sia tenuto al puntuale rispetto delle procedure interne in materia di rilevazione e denuncia di accertata o sospetta falsità;
- g) sia prestata particolare attenzione in relazione alle negoziazioni non ordinarie o con clientela non sufficientemente conosciuta.

Per l'attività identificate nel paragrafo 13.2 al punto "d) *Acquisto di prodotti destinati alla vendita*" (di cui al paragrafo 12.2)

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo di approvvigionamento che prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
 - la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
 - la formale accettazione del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso.
- *Valutazione del prodotto*: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- *Clausole contrattuali*: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- *Scelta della controparte*: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
 - l'autorizzazione formalizzata a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento e risultanti da specifica procedura informatica.

Per l'attività identificate nel paragrafo 13.2 al punto "e) Attività di comunicazione relativa ai prodotti"(di cui al paragrafo 12.2)

- *Procedura*: deve essere formalizzata una procedura per la gestione delle attività di comunicazione che preveda:
 - ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - il flusso approvativo previsto per la pubblicazione;
 - le modalità di definizione e verifica dei contenuti tecnici delle comunicazioni.

PARTE SPECIALE
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL
COMMERCIO

14 Delitti contro l'industria ed il commercio

(art. 25-bis.1, del DECRETO)

14.1 La tipologia dei reati contro l'industria ed il commercio.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-bis.1 del DECRETO

Turbata libertà dell'industria e del commercio (Art. 513 C.P.) Il reato si realizza con:

- violenza sulle cose, intendendosi per violenza l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni affinché la cosa venga danneggiata (cioè ridotta in cattivo stato e non più utilizzabile per il fine cui è preposta), trasformata (e cioè modificata nella sua componente fisica, limitandone e trasformandone la funzione rendendola non più riconoscibile con quella originale) o mutata la destinazione (cioè ne viene modificata la destinazione lasciando inalterata la sua struttura); o
- mezzi fraudolenti, intendendosi per mezzi fraudolenti gli artifici ed i raggiri idonei a trarre in inganno;

al fine di (dolo specifico):

- impedire, anche temporaneamente, l'esercizio di un industria o di un commercio; cioè mettere ostacoli che rendono impossibile od eccessivamente gravosa la prosecuzione dell'attività
- turbare l'esercizio di un industria o di un commercio; cioè disturbare la normale attività, per ostacolarne la normale prosecuzione.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse privato a non essere impediti od ostacolati nell'esercizio della attività industriale o commerciale ed il reato è punito a querela della parte offesa.

La norma, per sua stessa disposizione, trova applicazione nel caso in cui non ricorrano gli estremi di un reato più grave.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis C.P.) Il reato si realizza quando la condotta illecita:

- è posta in essere (dal soggetto che compie il reato) nell'ambito dell'esercizio di una attività (elemento soggettivo) commerciale (cioè attività diretta allo scambio ed alla circolazione di beni e /o servizi), industriale (cioè attività in forma d'impresa diretta alla produzione di beni e/o servizi) o, comunque, produttiva (cioè attività diretta alla creazione di beni);
- consiste (elemento oggettivo) nel porre in essere atti di concorrenza (di per sé leciti, anzi, costituzionalmente tutelati con l'art. 41 della Costituzione e con numerose leggi) con violenza (cioè con coazioni di tipo fisico, attraverso la quale un soggetto induce un'altra persona a compiere atti contrari al suo volere) o minaccia (cioè atto intimidatorio, che provoca in chi lo riceve turbamento, spavento e paura affinché ponga in essere un diverso comportamento). Vittima della violenza o della minaccia può essere non solo l'imprenditore diretto concorrente, ma anche suoi parenti, collaboratori o clienti.

L'interesse giuridico tutelato consiste:

- in primo luogo nel buon funzionamento del sistema economico e ciò perché più che reprimere forme di concorrenza sleale si vuole impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza, al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza e dominio;
- in secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La norma di cui si tratta è stata introdotta nell'ordinamento con la Legge 646 del 1982 (così detta Legge Rognoni-La Torre) con la finalità di reprimere la concorrenza illecita attuata con metodi violenti, ossia con metodi tipici delle organizzazioni criminali (anche se la previsione non è limitata agli appartenenti alle organizzazioni criminali)

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 C.P.) Il reato si realizza (elemento oggettivo):

- ponendo in vendita (e cioè offrendo la cosa in vendita, pubblicamente o meno, al dettaglio o al minuto);
- mettendo altrimenti in circolazione (cioè facendo comunque uscire dalla sfera di disponibilità dell'agente) sui mercati nazionali od esteri prodotti industriali con:
 - nomi
 - marchi
 - segni distintivi

contraffatti od alterati (per contraffazione ed alterazione V. quanto già indicato a commento dell'art. 473 C.P.), cagionando un nocumento non alla singola industria ma all'economia nazionale L'interesse giuridico tutelato è l'economia e l'industria nazionali attraverso la punibilità di comportamenti finalizzati ad alterare il regolare svolgimento dell'attività industriale.

Si tratta di un evento la cui realizzabilità risulta difficilmente immaginabile anche in presenza di episodi reiterati e diffusi di vendite di prodotti con segni contraffatti od alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 C.P.) Il reato si realizza:

- consegnando all'acquirente una cosa mobile per un'altra e cioè una cosa mobile completamente diversa per genere o specie rispetto a quella pattuita;
- consegnando una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita. L'origine o la provenienza indicano il luogo di produzione o fabbricazione; ricorre la diversa qualità quando si tratta di una cosa dello stesso genere o della specie di quella pattuita, ma diversa per valore economico o per utilizzabilità.

Il reato può essere commesso da chiunque nell'esercizio di una attività commerciale ovvero di spaccio aperto al pubblico ed è richiesta la consapevolezza di consegnare cosa diversa da quella richiesta e pattuita (dolo generico) indipendentemente dal fatto che siano stati utilizzati particolari accorgimenti per ingannare il compratore.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è il leale esercizio dell'attività commerciale o, in altre parole, la correttezza negli scambi commerciali.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 C.P.) Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

Vendita di prodotti con segni mendaci (Art. 517 C.P.) Il reato si realizza ponendo in vendita o mettendo in circolazione (quale ad esempio la consegna del bene dal grossista al dettagliante) opere dell'ingegno o di prodotti industriali presentati con nomi, marchi o segni distintivi imitanti quelli già adottati da altro imprenditore ed idonei ad indurre in confusione i consumatori di media diligenza sulla loro origine, provenienza o qualità.

Non è richiesta né la contraffazione o l'alterazione dei segni distintivi e neppure che gli stessi siano registrati.

Per origine e provenienza dell'opera dell'ingegno e del prodotto industriale non si intende il luogo geografico di produzione bensì il soggetto cui deve farsi risalire la responsabilità giuridica e produttiva del bene e che pertanto garantisce la qualità del prodotto.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria, in quanto ricorre soltanto quando il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge.

L'interesse giuridico tutelato è:

- in primo luogo la correttezza e la lealtà degli scambi commerciali e, quindi, dell'ordine economico;
- in secondo luogo, e sussidiariamente, l'interesse dei competitor a non vedere i propri prodotti imitati.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter C.P.) Il reato (introdotto con l'art. 15 della L. 23 luglio 2009, n. 99) si realizza fabbricando oppure adoperando industrialmente oggetti od altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e presuppone la consapevolezza da parte di chi lo commette che il titolo di proprietà industriale sia stato depositato.

E ciò sul presupposto che solo nell'ipotesi in cui il titolare del diritto di proprietà industriale abbia rispettato tutte le norme per opporre ai terzi il proprio diritto di esclusiva, si può ragionevolmente ritenere che l'autore dell'asserito reato era nelle condizioni di poter conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale.

Il reato si realizza, altresì quando, al fine di trarne profitto:

- si introduce nel territorio dello Stato;
- si detiene per la vendita;
- si pone in vendita con offerta diretta ai consumatori
- o si mette comunque in circolazione i beni suddetti

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non integra le fattispecie di cui agli art. 473 (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, già esaminati e trattati in altra parte.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater C.P.) Non rilevante in considerazione dell'attività svolta.

14.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-bis.1 del DECRETO quelle relative a:

14.2.1 Definizione delle politiche commerciali

Si tratta dell'attività di definizione delle politiche commerciali, che include la definizione dei prezzi, dei listini, delle sconti e delle politiche distributive per prodotti e canali di vendita.

14.2.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita

Si tratta dell'attività di acquisto di prodotti finiti destinati alla vendita con o senza il marchio della Società.

14.2.3 Attività di comunicazione relativa ai prodotti

Si tratta dell'attività di comunicazione, svolta attraverso tutti i canali disponibili (pubblicità, brochure, comunicati stampa, ecc.) relativa ai prodotti venduti.

14.2.4 Specifiche tecniche dei prodotti

Si tratta dell'attività di dichiarazione delle specifiche tecniche dei prodotti.

14.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

14.4 Procedure di controllo specifiche

14.4.1 Definizione delle politiche commerciali

- **Ruoli e Responsabilità:**
 - le politiche di vendita devono svilupparsi senza discriminazione alcuna, nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza e sulla proprietà intellettuale;
 - deve essere definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo;
 - l'attività deve avvenire nell'ambito di un processo strutturato e formalizzato di pianificazione del budget, avente l'obiettivo di formulare una chiara definizione dei ricavi operativi e dei margini che la SOCIETÀ intende conseguire nel corso dell'esercizio successivo;
 - l'attività di definizione e successiva gestione del budget deve coinvolgere le diverse unità organizzative della SOCIETÀ, nel rispetto dei ruoli assegnati ai diversi soggetti, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento dei risultati aziendali;
 - deve sussistere trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali e nella gestione ed esecuzione delle proprie attività; di conseguenza, le organizzazioni e i singoli operatori coinvolti nelle attività commerciali, sia all'interno che all'esterno, devono uniformarsi a questi atteggiamenti e comportamenti.
- **Autorizzazione:** è formalizzato un flusso approvativo delle diverse fasi di definizione e attuazione della politica commerciale.
- **Documentazione:** è necessaria l'esistenza di documenti a supporto del processo di definizione, implementazione e comunicazione della politica commerciale, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

14.4.2 Acquisto di prodotti destinati alla vendita

- **Procedura:** la procedura per la gestione del processo di approvvigionamento prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;

- la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
- la formale accettazione del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
- l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso.
- *Valutazione del prodotto*: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- *Clausole contrattuali*: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- *Scelta della controparte*: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
 - l'autorizzazione formalizzata a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
 - la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento e risultanti da specifica procedura informatica.

14.4.3 Attività di comunicazione relativa ai prodotti

- *Procedura*: deve essere formalizzata una procedura per la gestione delle attività di comunicazione che preveda:
 - ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - il flusso approvativo previsto per la pubblicazione;
 - le modalità di definizione e verifica dei contenuti tecnici delle comunicazioni.

14.4.4 Specifiche tecniche dei prodotti

- *Procedura*: la procedura per la gestione dei processi di vendita prevede:
 - ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - le responsabilità per le attività di predisposizione della documentazione, verifica dei contenuti ed approvazione.
- *Ruoli e Responsabilità*:
 - é definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione della documentazione di vendita;
 - la responsabilità della predisposizione delle schede tecniche è adeguatamente formalizzata.

PARTE SPECIALE
REATI SOCIETARI

15 Reati Societari

(art. 25 *ter* del DECRETO)

15.1 La tipologia dei reati societari.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del DECRETO

False comunicazioni sociali (art. 2621): Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis): Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) La fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione omette di comunicare di trovarsi in conflitto d'interessi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli Amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli Amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Corruzione tra privati (art. 2635 c. c) ed istigazione alla corruzione tra privati, pur essendo rubricati dal D. Lgs. 231/2001 tra i "Reati societari" di cui alla presente parte speciale è stato trattato nella parte speciale "Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione nonché corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati " alla quale si rimanda integralmente, in considerazione di una parziale analogia e similitudine sia delle attività e delle operazioni a rischio che dei relativi presidi di controllo.

15.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati societari richiamati dall'art. 25-ter del DECRETO sono le seguenti:

15.2.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge:

Trattasi di rilevazioni, registrazioni e rappresentazione dell'attività della SOCIETÀ, delle sue situazioni economiche, finanziarie, patrimoniali, nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti rivolti all'interno della Società o verso terzi o al mercato o alle Autorità di Vigilanza o Controllo, italiane e sopranazionali o straniere.

15.2.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione ed altri organi societari e soci; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

Si tratta dei rapporti con il Collegio Sindacale, società di revisione e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate.

15.2.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

Si tratta degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della SOCIETÀ (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzione di utili e di riserve). Specificamente, trattasi di:

- a) redazione dei prospetti per la sollecitazione alla raccolta del risparmio all'investimento in strumenti finanziari, di qualsiasi natura;
- b) rapporti e relazioni con le agenzie di rating, con i consulenti in operazioni straordinarie e intermediari finanziari di ogni tipo, italiani o stranieri;
- c) gestione delle informazioni della SOCIETÀ;
- d) acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, attività consulenza, di collocamento o di distribuzione aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, e stipulazione dei contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei;
- e) operazioni sul capitale sociale, sulle proprie azioni o quote;
- f) distribuzione degli utili;

- g) dismissione o cessione, in tutto o in parte, di quote di partecipazioni in società, italiane e straniere;
- h) cartolarizzazione di crediti;
- i) gestione delle risorse finanziarie.

15.2.4 Attività relative alle riunioni assembleari

Si tratta degli adempimenti previsti in relazione alle riunioni assembleari.

15.2.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza⁶⁰ e gestione dei rapporti con le stesse

Si tratta dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari, con particolare riferimento:

- a) alla redazione di documenti o prospetti o relazioni da inviare alle Autorità di vigilanza o controllo o da comunicare al mercato;
- b) alla comunicazione di informazioni, ai terzi o alle Autorità di Vigilanza e Controllo, italiane, sovranazionali o straniere, relative alla SOCIETÀ aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- c) alle relazioni, di qualsivoglia natura, con le Autorità di Vigilanza o Controllo nazionali, sovranazionali o straniere.

15.2.6 Gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla SOCIETÀ

Si tratta della gestione e della comunicazione di notizie *price sensitive* (relative, ad esempio, a dati economico-finanziari o dati relativi a situazioni inerenti alla gestione) riguardanti la SOCIETÀ.

15.2.7 Gestione degli interessi degli Amministratori:

Si tratta delle attività legate alla verifica della presenza di interessi degli Amministratori in determinate operazioni della SOCIETÀ e alla comunicazione del conflitto di interessi da parte degli stessi Amministratori ai sensi dell'art. 2391, comma 1, c.c.⁶¹

15.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;

⁶⁰ Si precisa che la locuzione “*autorità di vigilanza*” dovrebbe qui essere intesa in senso ampio. Secondo l'opinione prevalente in dottrina, infatti, il nuovo art. 2638 c.c. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*) avrebbe esteso la tutela penalistica a tutte le possibili autorità pubbliche di vigilanza (tanto che si sono ipotizzati addirittura profili di illegittimità costituzionale per mancato rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale, così Targetti, *Reati societari: la riforma del falso aziendale*, Milano, 2002, 117). Nel novero delle (attuali) autorità pubbliche di vigilanza, è, pertanto, ragionevole ricomprendere non solo la Consob, la Banca d'Italia e l'Isvap, ma anche autorità quali, a titolo esemplificativo, l'Autorità garante della concorrenza, il Garante delle comunicazioni ed il Garante per la protezione dei dati personali (Alessandri, *Nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002, 257).

⁶¹ Art. 2391, 1° comma, cod. civ. “*L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta dell'amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile.*”

- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

15.4 Procedure di controllo specifiche

15.4.1 Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge⁶²

- **Norme:** sono previste i seguenti adempimenti e le seguenti procedure:
 - l'adozione di un manuale delle procedure contabili, con previsione di costante aggiornamento;
 - che in ogni funzione aziendale o unità organizzativa competente siano adottate misure idonee a garantire che le operazioni sopra indicate siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza e siano tempestivamente segnalate eventuali situazioni anomale.
- **Flusso informativo e procedure.** Sono previste:
 - misure idonee a garantire che l'informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili della funzione aziendale o dell'unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, accurata, tempestiva e documentata, anche con modalità informatiche;
 - misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione;
 - l'obbligo per chi fornisce informazioni previste dalla presente procedura alle unità gerarchicamente sovraordinate di indicare i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, al fine di garantire la verificabilità delle stesse. Qualora possibile, e utile per la comprensione e la verifica dell'informazione, devono essere allegati le copie dei documenti richiamati;
 - misure idonee a garantire che, qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile, chi ne sia a conoscenza informi, senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- **Tracciabilità:** è garantita, con riferimento al sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni, la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. È disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
- **Certificazione interna:** è prevista, da parte delle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, una certificazione interna attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite.
- **Riunioni tra società Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione:** sono effettuate una o più riunioni, con relativa stesura di verbale, tra Collegio Sindacale e Consiglio di Amministrazione - prima

⁶² Alcune procedure di controllo specifiche previsti a proposito dell'attività sensibile in questione costituiscono, al tempo stesso, utili presidi ai fini della prevenzione del (concorso nel) reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", di cui all'art. 2624 c.c.

dell'approvazione del bilancio – che abbiano ad oggetto il progetto di bilancio e la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di verifica e revisione.

- *Documentazione*: il progetto di bilancio è trasmesso al Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla riunione per l'approvazione del progetto di bilancio.

15.4.2 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale ed altri organi societari; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo

- *Regole di comportamento*: sono previste direttive e norme comportamentali che prevedano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e altri organi societari.
- *Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Collegio Sindacale) e l'ODV*: deve essere prevista l'effettuazione di una o più riunioni tra Collegio Sindacale e ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina prevista dalla normativa societaria, nonché sul rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del *management* e dei dipendenti.
- *Flussi informativi*: è prevista la comunicazione sistematica all'ODV di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall'organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da altri organi sociali o dalla società di revisione.

15.4.3 Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni

- *Documentazione*: è prevista la predisposizione di adeguata giustificazione e documentazione nonché l'archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione.
- *Regole di comportamento*: Per tutte le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie la procedura prevede che:
 - a) siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti alle competenze gestionali e alle responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
 - b) il superamento dei limiti di cui al punto precedente possa avvenire solo nel rispetto delle vigenti procedure di autorizzazione e previa adeguata motivazione;
 - c) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie debbano avere una causale espressa ed essere documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile. Il processo decisionale deve essere verificabile;
 - d) l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità:
 - *in caso di operazioni ordinarie, se comprese entro la soglia quantitativa stabilita, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;*
 - *in caso di operazioni diverse dalle ordinarie o eccedenti la soglia quantitativa stabilita, la motivazione deve essere analitica.*

Per le operazioni significative, relative all'acquisto, vendita o altre operazioni, in qualsiasi forma concluse, di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e alla stipulazione di contratti derivati non negoziati su mercati regolamentati italiani ed europei, la procedura prevede:

- a) la definizione e formalizzazione di una policy riguardante la gestione degli investimenti finanziari e

- dei rischi collegati;
- b) l'identificazione degli strumenti finanziari non quotati che possono essere oggetto di operazioni da parte della SOCIETÀ;
 - c) i relativi livelli quantitativi di autorizzazione e approvazione;
 - d) l'individuazione delle controparti con le quali tali operazioni possono essere di norma effettuate e dei limiti fissati per la gestione degli investimenti e dei rischi collegati;
 - e) la definizione e formalizzazione di principi e regole operative concernenti il compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, differenziando, se necessario, le regole in funzione della tipologia di strumento finanziario e della motivazione dell'operazione;
 - f) le procedure devono contenere la definizione dei soggetti competenti a decidere le operazioni, ad attuarle e ad effettuare attività di controllo e vigilanza sulle stesse;
 - g) che, qualora la controparte negoziale non sia un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza prudenziale, di correttezza e di trasparenza conformi alla legislazione dell'Unione Europea, la funzione competente all'assunzione della decisione fornisca una documentata motivazione dell'operazione e del prezzo stabilito per la stessa;
 - h) che i contratti derivati siano stipulati secondo modelli contrattuali riconosciuti dalla migliore prassi internazionale (ISDA).

Per la comunicazione di informazioni relative ad operazioni significative della SOCIETÀ aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, la procedura deve necessariamente prevedere:

- a) misure idonee a garantire la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni concernenti la SOCIETÀ destinate al mercato;
- b) misure idonee a garantire la separazione dei ruoli tra chi fornisce, chi approva e chi diffonde le informazioni relative alla SOCIETÀ;
- c) misure idonee a garantire che le informazioni rilevanti comunicate internamente mediante posta elettronica siano protette da eventuali rischi di diffusione impropria.

15.4.4 Attività relative alle riunioni assembleari

- *Gestione del verbale d'assemblea*: sono previste disposizioni aziendali chiare e formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione del verbale d'assemblea e conservazione del libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee.
- *Riunioni tra Collegio Sindacale e ODV*: sono svolte una o più riunioni tra il Collegio Sindacale e l'ODV aventi ad oggetto la verifica sull'osservanza della disciplina di legge prevista in tema di riunioni assembleari, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del management e dei dipendenti.

15.4.5 Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse

- *Regole di comportamento*: Per le operazioni significative, relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della SOCIETÀ la procedura deve prevedere che la funzione aziendale o l'unità organizzativa, alla quali sia richiesta un'informazione dai soggetti competenti, fornisca la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza e, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione.
- *Report*: è previsto un resoconto al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con tali soggetti,

trasmesso, altresì, all'ODV.

15.4.6 Gestione degli interessi degli Amministratori

- *Comunicazioni in sede di accettazione della carica di Amministratore:* al momento dell'accettazione della carica, e successivamente con tempestività, tutti gli Amministratori comunicano alla SOCIETÀ:
 - a) le eventuali ulteriori cariche ricoperte in altre società da loro e/o da loro PROSSIMI CONGIUNTI;
 - b) le partecipazioni al capitale di altra società che abbia rapporti con la SOCIETÀ e l'interesse in qualsiasi tipo di operazione in cui controparte sia la SOCIETÀ.
- *Comunicazione dell'interesse in una determinata operazione:* ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della SOCIETÀ, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere tali operazioni, investendo delle stesse il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia, in tutto o in parte, affidata, in virtù di appositi contratti di servizi, a soggetti esterni alla SOCIETÀ, il sistema di controllo adottato dalla SOCIETÀ prevede i seguenti adempimenti:

- *Contratti:* la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di specifici richiami al MODELLO e clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti da parte del soggetto terzo contrari alle previsioni del MODELLO.
- *Sistema di controllo:* la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di un impegno da parte di questi ultimi a dotarsi di misure idee a prevenire il rischio di commissione dei reati richiamati dal DECRETO che potrebbero essere ascritti alla SOCIETÀ.

PARTE SPECIALE
REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO
O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO

16 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

(art. 25-*quater* del DECRETO)

16.1 La tipologia dei reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico: si intendono i delitti previsti come tali dal codice penale e dalle leggi speciali nonché altri delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo firmata a New York il 9 dicembre 1999.

16.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito delle attività che implicano rischi di instaurare rapporti con controparti, clientela o soggetti che si abbia motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i REATI:

- **Forniture di beni o servizi con controparti residenti o operanti in Paesi considerati a rischio**
- **Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.**
- **Gestione dei flussi finanziari**

16.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

16.3.1 Procedure di controllo specifiche

Per ciascuna delle operazioni di carattere significativo, in forza delle quali:

- a) la SOCIETÀ si attenga scrupolosamente alle indicazioni fornite da organismi internazionali preposti al contrasto del terrorismo (OFAC);
- b) sia prevista una istruttoria collegiale tra le funzioni interessate alle operazioni e la funzione legale.

Per tutte le operazioni a rischio, di carattere significativo:

- a) è individuato un responsabile relativo al procedimento di attuazione delle operazioni; se non diversamente indicato, esso corrisponde al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione considerata;
- b) il responsabile del procedimento può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni, alle unità operative o ai singoli soggetti che di occupano o si sono occupati dell'operazione;
- c) l'ODV definisce quali informazioni deve ricevere dal responsabile della funzione, secondo cadenze concordate con quest'ultimo.

Fatto salvo quanto già individuato, per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede che:

- a) siano previste modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui all'articolo 25-quater del DECRETO e al controllo dell'antiriciclaggio;
- b) siano previste modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- c) lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- d) sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario del cliente;
- e) sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- f) sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'ODV le operazioni sospette;
- g) sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore di clienti in assenza di ragioni giustificatrici;
- h) siano immediatamente interrotte o comunque non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le Indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nella lotta al terrorismo.

PARTE SPECIALE
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ
INDIVIDUALE

17 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

(art. 25-*quinquies* del DECRETO)

17.1 La tipologia dei reati contro la personalità individuale.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-*quinquies* del DECRETO.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.): la fattispecie punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni di lavoro o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha l'autorità sulla persona.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persona al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa⁶³

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.): la fattispecie punisce chiunque induce alla prostituzione una persona minore di diciotto anni ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.): la fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche, produce materiale pornografico, induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche, fa commercio di materiale pornografico oppure chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale. Infine ricade nella fattispecie di reato chiunque, al di fuori dei casi descritti, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, tale materiale pornografico.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.): la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi delineate in ordine alla pornografia minorile, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.): la fattispecie punisce chiunque ponga in essere i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p. con riferimento a materiale pornografico rappresentato da immagini virtuali, ossia realizzate con tecniche di elaborazione in tutto o in parte associate a situazioni reali, la cui qualità fa apparire come vere situazioni non reali, realizzate utilizzando minori di anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.): la fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati allo sfruttamento della prostituzione minorile o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.): la fattispecie punisce chiunque commette tratta di persona ridotta a mantenuta in schiavitù o servitù ovvero, al fine di porre in essere il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, la induce mediante l'inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona su cui essa esercita

⁶³ Aggravante inserita con la legge 2 luglio 2010, n. 108 che ha inserito l'art. 602-ter C.P.

autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi nel suo interno. Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persona al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa⁶⁴.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.): la fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dal reato di tratta di persone, acquista, aliena o cede una persona che si trova in schiavitù o in servitù.

Tale condotta è aggravata dall'ipotesi in cui tali atti siano commessi ai danni di un minore o diretti allo sfruttamento della prostituzione ovvero al fine di sottoporre la persona al prelievo di organi o se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica o psichica della persona offesa⁶⁵.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.): Con la L. 29 ottobre 2016 n. 199 (entrata in vigore il 4 novembre 2016) "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo*" è stato introdotto nell'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 il reato di cui all'art. 603 bis c.p. "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" così come modificato dalla medesima novella legislativa. (la Legge 199/2016 ha determinato la modifica dell'art. 603 bis del codice penale, che ha sua volta è stato inserito nella categoria dei delitti contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001)

In particolare – nella nuova formulazione – è stata estesa la punibilità anche in capo al datore di lavoro.

La norma vigente punisce infatti chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno, Tali condotte sono sanzionate con la pena da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 Euro per ciascun lavoratore reclutato.

Il nuovo art. 603 bis c.p. specifica altresì che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro previsto;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

È prevista una specifica aggravante di pena nel caso in cui i fatti siano commessi con violenza e minaccia.

In caso di illecito amministrativo è prevista l'applicabilità all'ente di una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote nonché l'eventuale applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D. Lgs. 231/2001.

Tra le attività che potrebbero esporre a maggior rischio la Società vi sono contratti che prevedono l'appalto di manodopera, come ad esempio i contratti di appalto di opere o servizi (es. lavori di pulizia e di manutenzione ordinaria degli impianti).

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.): Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è

⁶⁴ Vedasi nota al punto precedente

⁶⁵ Vedasi nota 66

punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.

17.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito delle attività che implicano rischi di instaurare rapporti con controparti che si ha motivo di sospettare che perseguano o agevolino, direttamente o indirettamente, iniziative volte allo sfruttamento delle persone o della pedopornografia, mettendo a disposizione risorse finanziarie o disponibilità economiche che risultino strumentali al perseguimento di tali illecite attività sono individuate, presso la SOCIETÀ le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui agli articolo 25- *quinquies* del DECRETO:

- **Forniture di beni o servizi**
- **Gestione di supporti informatici e telematici**
- **Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in particolare a favore di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.**

17.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "*best practice*" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

17.3.1 Procedure di controllo specifiche

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede che:

- a) siano previste modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui all'articolo 25- *quinquies* del DECRETO;
- b) siano previste modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- c) lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- d) sia previsto l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- e) sia prevista la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;

- f) sia previsto l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile del procedimento e all'ODV le operazioni sospette;
- g) sia previsto l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- h) siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sovranazionali operanti nella difesa della libertà personale.

PARTE SPECIALE
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

18 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(art. 25-septies del DECRETO)

18.1 La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25-septies del DECRETO.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.): la fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- **grave:**
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissima se dal fatto deriva:**
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

18.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del DECRETO quelle relative a:

18.2.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività di pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione.

18.2.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

18.2.3 Sistema di deleghe di funzioni

L'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.

18.2.4 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

18.2.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori

Si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

18.2.6 Attività di sorveglianza sanitaria

Si tratta delle attività relative alla gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori

18.2.7 Attività di informazione

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.

18.2.8 Attività di formazione

Consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli

18.2.9 Rapporti con i fornitori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con i fornitori e del coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

18.2.10 Rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori

Si tratta dell'attività di gestione dei rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori nel coordinamento della salute e della sicurezza sul lavoro.

18.2.11 Gestione degli asset aziendali

Si tratta dell'attività di gestione degli *asset* che ne garantisca integrità e adeguatezza con riferimento agli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

18.2.12 Attività di monitoraggio

Si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati e indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di gestione e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

18.2.13 Doveri dei LAVORATORI

Si tratta della definizione dei principali doveri dei LAVORATORI in tema di salute e sicurezza sul lavoro in merito allo specifico ruolo svolto in azienda.

18.2.14 Audit

Si tratta della gestione dei meccanismi di controllo (*audit*, ispezioni, ecc.) per verificare:

- la corretta applicazione di politiche, programmi e procedure applicati;
- la chiara definizione, la comprensione, la condivisione e l'operatività delle responsabilità organizzative;
- la conformità dei prodotti e delle attività industriali alle leggi ed alle norme interne;
- l'identificazione degli eventuali scostamenti e la regolare attuazione delle relative azioni correttive;
- l'identificazione e il controllo di tutte le situazioni di rischio conoscibili e prevedibili;
- l'assicurazione della continuità nel tempo della conformità;
- l'adeguato controllo dei fattori di impatto sul personale generati dalla attività industriale del sito e l'adeguato monitoraggio e registrazione degli effetti.

18.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

18.4 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

18.4.1 Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.

Relativamente all'attività sensibile di “*Pianificazione delle attività del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori*”, sono stabilite:

- *Documento di politica interna*: diffusione tra i dipendenti di un documento di politica interna, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza.
- *Piani e programmi specifici*: predisposizione di un *budget*, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi in materia di salute e sicurezza.

18.4.2 Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente all'attività sensibile di “*Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro*”, sono stabilite:

- *Disposizioni organizzative*:
 - a) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio;
 - b) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo *standard* concerne l'esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia:

- i requisiti di idoneità e professionalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP");
 - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione e tutors per i disabili con il relativo processo di nomina ed accettazione;
 - processo di nomina e relativa accettazione dei Coordinatori e Vice Coordinatori delle squadre d'emergenza;
 - processo di nomina dei Tecnici quali la Persona Esperta (PES) e la Persona Avvertita (PAV) per lavori in tema di rischio elettrico;
 - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, Medico Autorizzato ed Esperto Qualificato.
- *Procedura*: è prevista l'identificazione di una procedure che concerne la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

18.4.3 Sistema di deleghe di funzioni

Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, sono stabilite:

Modalità di attribuzione delle deleghe secondo i principi di:

- a) autonomia decisionale e di spesa del delegato;
 - b) idoneità tecnico-professionale del delegato;
 - c) disponibilità di risorse adeguate al compito e continuità delle prestazioni.
- *Procedura*: previsione di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che identifichi, tra l'altro:
 - a) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega;
 - b) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate;
 - c) accettazione espressa da parte del delegato o del subdelegato delle funzioni delegate e conseguente assunzione degli obblighi di sicurezza;
 - d) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato;
 - e) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali su tale idoneità;
 - f) la gestione degli impegni di spesa.
 - *Poteri e compiti del soggetto delegato*: il soggetto munito di delega dispone di:
 - poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate, con la previsione di impegnare risorse eccedenti il budget nel caso di eventi o situazioni di carattere eccezionale;
 - di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

18.4.4 Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi

Relativamente all'attività sensibile di "*Individuazione, valutazione e mitigazione dei rischi*", sono stabilite:

- *Documento di Valutazione dei Rischi*: individuazione di una procedura che disciplini l'attività di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (c.d. "DVR"), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), Piano di Sicurezza e Coordinamento (c.d. PSC),

per i cantieri, e Piano Operativo di Sicurezza (c.d. POS) per i cantieri, e che preveda, fra l'altro, l'identificazione dei soggetti preposti, le modalità operative di redazione di detti documenti, le responsabilità per la verifica e l'approvazione dei contenuti degli stessi, le attività per il monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle azioni a tutela della salute e sicurezza al fine di riesaminare i rischi e provvedere all'aggiornamento dello stesso documento.

- *Archiviazione*: è prevista una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza.

18.4.5 Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei LAVORATORI

Relativamente all'attività sensibile di "*Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei LAVORATORI*", sono stabilite le seguenti:

Procedure: procedure che disciplinino le fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l'altro:

- a) la trascrizione e l'archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio;
 - b) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. "DPI");
 - c) le modalità operative per la nomina dei LAVORATORI incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso;
 - d) le modalità operative la gestione della segnaletica di sicurezza;
 - e) le modalità operative per l'accesso dei LAVORATORI in aree a rischio per la salute e sicurezza;
 - f) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza;
 - g) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
 - h) le misure organizzative per l'individuazione delle tempistiche e delle modalità per l'effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi.
- *Check list*: sono disposte *check list* finalizzate al controllo delle misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l'altro, l'elencazione dei compiti critici e dei processi a impatto sulla salute e sicurezza; dei DPI condivisi con il RSPP; dei prodotti e dei processi pericolosi, delle apparecchiature critiche.
 - *Piano di emergenza (comprensivi delle procedure inerenti la protezione antincendio, il primo soccorso, rischi specifici di ogni sede e lo sfollamento)*: definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atte a mitigare gli effetti sulla salute e sicurezza delle persone e sull'ambiente esterno.
 - *Infortuni*: sono stabiliti i seguenti adempimenti:
 - a) definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni;
 - b) l'esistenza di una *check list* mirata a definire le tipologie di infortuni sul lavoro sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
 - *Misure organizzative per l'attribuzione dei compiti ai LAVORATORI*: sono definite misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità dei LAVORATORI.
 - *Modalità organizzative di prevenzione e tutela*: sono stabiliti ruoli e responsabilità per la definizione e l'attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i LAVORATORI dai rischi

connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.

- *Piani di emergenza*: sono formalizzate modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- *Valutazione del rischio di incendio*: è previsto un dovere di valutazione del rischio di incendio, di predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, di predisposizione di un piano di emergenza.
- *Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei "near miss"*: è richiesta una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.

18.4.6 Attività di sorveglianza sanitaria

Con riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria la procedura prevede che:

- a) il Medico Competente deve attuare un adeguato programma di sorveglianza sanitaria
- b) preliminarmente alla attribuzione di una mansione esponente il LAVORATORE ad un rischio specifico con obbligo di controllo sanitario, il Medico Competente ne verifica i requisiti per quanto riguarda gli aspetti sanitari
- c) la verifica dell'idoneità è attuata dal Medico Competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal DATORE DI LAVORO e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del LAVORATORE rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione
- d) il Medico Competente comunica al DATORE DI LAVORO e al RSPP il programma di sorveglianza sanitaria
- e) il DATORE DI LAVORO verifica periodicamente il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria e dei protocolli sanitari
- f) il Medico Competente svolge le visite di sopralluogo dei luoghi di lavoro nei termini di legge e di tali visite ispettive è redatto verbale

Per la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti si procede con il Medico Autorizzato.

18.4.7 Attività di informazione

Con riferimento all'"Attività di informazione", sono stabilite:

- *Riunioni periodiche*: è disposta la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza.
- *Procedura*: è prevista una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori delle informazioni periodiche e delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato.
- *Rapporti con il Medico Competente*: è prevista una disciplina relativa all'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

18.4.8 Attività di formazione

Con riferimento all'attività di formazione, sono stabilite:

- a) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione;

- b) tempistica delle attività formative ai fini della prevenzione e protezione (es.: assunzione, trasferimento o cambiamento di mansioni, inserimento di nuove professionali, insorgenza nuovi rischi etc.);
- c) ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).

18.4.9 Rapporti con i fornitori

- *Procedura di qualifica*: esistenza di una procedura di qualifica dei fornitori che tenga conto della rispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

18.4.10 Rapporti con gli Appaltatori e Sub Appaltatori

- *Procedura di qualifica*: esistenza di una procedura di qualifica degli Appaltatori e Sub Appaltatori sulla base della attività che saranno chiamati a svolgere e della esposizione a rischi in tema di tutela ambientale, della salute e della sicurezza.

18.4.11 Gestione degli asset aziendali

- *Procedura*: esistenza di una procedura che disciplini le attività ed i rapporti di manutenzione/ispezione di tutti gli *asset* aziendali necessari a garantire il rispetto della normativa su sicurezza e igiene del lavoro.

18.4.12 Attività di monitoraggio

Con riferimento all'attività sensibile di monitoraggio è stabilita:

- *Procedura*: esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l'altro:
 - a) ruoli e responsabilità;
 - b) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza;
 - c) la disciplina delle attività di monitoraggio;
 - d) l'analisi e l'implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.

18.4.13 Doveri del LAVORATORE

Emanazione di un regolamento che stabilisca, elencando i relativi doveri, che ciascun LAVORATORE deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e mezzi forniti dal DATORE DI LAVORO.

18.4.14 Audit

Con riferimento all'attività sensibile di gestione dell'attività di *audit*, sono stabilite:

Disposizione organizzativa: l'esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini il campo di applicazione, la frequenza, la metodologia, le competenze, i ruoli e le responsabilità e i requisiti per la conduzione delle attività di *audit* e la registrazione e la comunicazione dei risultati sull'effettiva ed efficace applicazione delle soluzioni tecniche e organizzative atte alla gestione e al controllo di tutti gli

aspetti operativi, che tengano conto delle prescrizioni legali e dei regolamenti aziendali.

- *Verifiche sistematiche*: esistenza di sistematiche verifiche dello stato di attuazione delle misure adottate atte a neutralizzare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori con la previsione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dalle suddette specifiche soluzioni tecniche e organizzative e la verifica dell'attuazione e dell'efficacia delle suddette azioni correttive.
- *Report*: esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative del *reporting* periodico relativo alle attività svolte al fine di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del sistema nei confronti della Direzione e dell'ODV.

PARTE SPECIALE
REATI TRANSNAZIONALI

**REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENENZA
ILLECITA, NONCHÈ AUTORICICLAGGIO E
ART. 648 TER C.P.**

19 Reati transnazionali⁶⁶ (art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146)

reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e art. 648 ter c.p.

(art. 25 *octies* del DECRETO)

19.1 La tipologia dei reati transazionali

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146:

Associazione per delinquere nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416 c.p.): la fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

L'art. 416, primo comma, c.p.⁶⁷, subordina la punibilità al momento in cui "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti⁶⁸.

Associazione di tipo mafioso nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 416-bis c.p.): l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 291-quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43 del 1973): l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri si ha quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis c.p. (che punisce chi introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali). coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'ipotesi in cui assuma i

⁶⁶ Per reato transazionale (art. 3 L. 16 marzo 2006, n. 146) si intende un reato, commesso da un gruppo criminale organizzato:

commesso in uno o più stati; ovvero commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro stato; ovvero viene commesso in uno stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno stato commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un altro stato.

⁶⁷ Art. 416, 1° comma, c.p.: "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni".

⁶⁸ Caratteristiche della partecipazione all'associazione sono la permanenza nel reato, ossia l'affidamento che l'associazione può fare sulla presenza costante del partecipe, e l'affectio societatis, cioè l'adesione al programma associativo e la volontà di realizzarlo.

caratteri della transnazionalità (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 309 del 1990): l'associazione è finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 dello stesso D.P.R. n. 309/1990 (*Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope*). Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998): l'art. 12 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 286 del 1998 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, consistente nel fatto di chi *"in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero"*. La seconda fattispecie, contenuta nell'art. 12 e nota come favoreggiamento dell'emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi *"compie (...) atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*.

Il Legislatore prevede una sanzione più elevata quando i fatti di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ovvero di favoreggiamento dell'emigrazione clandestina sono posti in essere *"al fine di trarre profitto anche indiretto"*

Il comma 3-bis dell'art. 12 dispone l'aumento delle pene di cui al primo e al terzo comma se:

"il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
- *per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;*
- *il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti"*.

Il comma 3-ter dell'art. 12 prevede che le pene sono altresì aumentate *"se i fatti di cui al terzo comma sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento"*.

Il quinto comma dell'art. 12 prevede un'ulteriore ipotesi di illecito penale, nota come favoreggiamento della permanenza clandestina, consistente nel fatto di chi *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico"*.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 377-bis c.p.): la norma sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della *"offerta o promessa di denaro o di altra utilità"*, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

Favoreggiamento personale nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 378 c.p.): l'art. 378 c.p. reprime la condotta di chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Tale disposizione, per espressa

menzione dell'ultimo comma dell'art. 378 c.p., si applica anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

È necessario, per la consumazione del reato, che la condotta di aiuto tenuta dal favoreggiatore sia almeno potenzialmente lesiva delle investigazioni delle autorità.

Riciclaggio, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-bis c.p.): tale reato consiste nel fatto di chiunque *“fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”*. Il delitto in esame sussiste anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, sia non imputabile o non punibile, o quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È necessario che antecedentemente ad esso sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione è applicabile anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, anche nell'ipotesi in cui assuma i caratteri della transnazionalità (art. 648-ter c.p.): è il reato commesso da *“chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 (Ricettazione) c.p. e 648-bis (Riciclaggio) c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto”*.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art. 648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

Il riferimento specifico al termine *“impiegare”*, di accezione più ampia rispetto a *“investire”* che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il significato di *“usare comunque”*. Il richiamo al concetto di *“attività”* per indicare il settore di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie.

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque contribuiscono alla *“ripulitura”* dei capitali illeciti.

19.2 La tipologia dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (Art. 648 codice penale)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

L'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 195/2021 ha apportato diverse **modificazioni all'art. 648 c.p.**. Difatti, con tale articolo, è stato disposto quanto segue: "all'articolo 648: 1) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»; 3) al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «reato»".

la prima modifica consiste nell'inserimento di due ulteriori commi.

Il primo comma, invero, statuisce una pena inferiore rispetto a quella prevista di norma per questo illecito penale (da due a otto anni di reclusione e la multa da euro 516 a 10.329), e segnatamente un trattamento sanzionatorio, appunto più "mite", che va da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000, il quale ricorre quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Dunque, è **comminabile questa pena più lieve quando** il reato presupposto sia: a) una contravvenzione; b) sanzionato con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Va da sé quindi che tale comma non è applicabile ove non ricorrano congiuntamente queste condizioni.

Chiarito ciò, l'altro comma dispone che la pena è aumentata se il **fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale**.

Si tratta di conseguenza di una **aggravante speciale ad effetto comune**, in quanto implica un aumento sino ad un terzo, che può ricorrere solo se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

E' pertanto necessario che vi sia questo legame causale tra il reato di ricettazione commesso e lo svolgimento di un'attività professionale, non potendo applicarsi questo elemento accidentale laddove tale legame non vi sia.

Detto questo, a sua volta, se il precedente secondo comma dell'art. 648 c.p. si limitava a stabilire che la "pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità", è stata ora **elevata la pena pecuniaria** da euro 516 a 1000, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, ed euro 800, nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

All'ultimo comma (in precedenza comma terzo), infine la parola "delitto" è sempre sostituita dalla parola "reato".

E' dunque, se prima era sancito che le "disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del *delitto* da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale *delitto*", è adesso invece disposto quanto segue: "Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del *reato*, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale *reato*".

Riciclaggio (Art. 648 – bis)

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 1, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 648-bis del c.p.** come segue: "1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»".

Dunque, in relazione al delitto di riciclaggio, possono registrarsi le seguenti modificazioni:

a) è adesso configurabile questo illecito penale anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta delittuosa, provengano da un delitto colposo;

b) è ora contemplata una pena più lieve, ossia la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500, in luogo della pena prevista dal comma primo dell'art. 648-bis c.p., consistente nella pena della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 euro a 25.000 euro, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 - ter)

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 648-ter del c.p.** in questi termini: "all'articolo 648-ter: 1) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 2) al terzo comma, la parola «secondo» è sostituita dalla seguente: «quarto».

Da ciò deriva che tale norma incriminatrice prevede ora, come già determinato per l'art. 648-bis, una pena più lieve quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; mentre la sostituzione della parola "quarto", in luogo di "secondo", in seno al comma terzo, è stata fatta per una mera esigenza di **coordinamento** stante le modifiche apportate all'art. 648 del c.p. di cui sopra.

Autoriciclaggio - Articolo 648-ter-1

1.Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

2.La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

3.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

5.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

6.La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

7.La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

8.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 1, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 195/2021 ha **modificato l'art. 648-ter.1 del c.p.**, essendo ivi enunciato quanto segue: "all'articolo 648-ter.1: 1) al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»; 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»; 4) al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1»".

Dunque, per effetto di questo precetto giuridico, in materia di **autoriciclaggio**, sono rinvenibili le seguenti novità normative:

I) è configurabile tale illecito penale anche se il denaro, i beni o le altre utilità, oggetto di questa condotta illecita, provengano da un **delitto colposo**;

II) è adesso sancita una **pena più mite** (pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500) quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

III) se prima era disposto che si applicava la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provenivano dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, è adesso sancito che la pena è diminuita (e quindi sino ad un terzo) se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto, pure colposo, per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

L'ultima modifica prevista, ossia la sostituzione delle parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» con «416-bis.1» è stata prevista per una esigenza di mero **coordinamento** trovando la sua ragione del fatto che la norma da ultimo citata ha riprodotto sostanzialmente il contenuto di quanto era preveduto in questo articolo del decreto legge n. 152/1991 che è stato abrogato per effetto dell'art. 7 del d.lgs., 1 marzo 2018, n. 21.

19.3 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

Nell'ambito delle attività che:

- a) implicano rischi di porre in essere condotte idonee a integrare, anche quale concorrente o con funzioni di agevolazione mediante la prestazione di servizi, i reati di associazione per delinquere, anche di stampo mafioso, ovvero finalizzata al contrabbando in tabacco ovvero al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- b) comportano rischi di coinvolgimento della SOCIETÀ in attività idonee a consentire o agevolare le controparti, direttamente o indirettamente, nel riciclaggio di denaro, beni o altre utilità ovvero di impiego dei medesimi, qualora essi siano di provenienza illecita;
- c) implicano rischi di porre in essere condotte di intralcio alla giustizia;
- d) implicano rischi di porre in essere condotte idonee ad agevolare fenomeni di immigrazione clandestina.

sono individuate, presso la SOCIETÀ, le seguenti operazioni a rischio, nello svolgimento o nell'esecuzione delle quali possono essere commessi i reati di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146 e all'art. 25-*octies* del DECRETO:

- **Operazioni effettuate frequentemente da controparti in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiano giustificati**
- **Operazioni effettuate da terzi in nome o per conto di una controparte senza plausibili giustificazioni**
- **Richiesta di operazioni con indicazioni palesemente inesatte o incomplete**
- **Operazioni con controparti operanti in aree geografiche note come centri off-shore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica del cliente o da altre circostanze**
- **Operazioni aventi ad oggetto l'utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza, non risultano coerenti con l'attività svolta dal cliente ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela**
- **Ricorso a tecniche di contestazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari o polizze**

assicurative, ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni

- Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme da un paese all'altro, senza che la relativa transazione sia giustificata dall'usuale attività economica della controparte
- Intestazione fiduciaria di beni o strumenti finanziari, qualora gli stessi risultino in possesso della controparte da breve tempo e ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale della controparte o dall'attività svolta
- Realizzazione e gestione di iniziative umanitarie e di solidarietà in favore, in particolare, di enti con sede od operanti in Paesi considerati a rischio.
- Gestione delle attività fiscali, con specifico riferimento alle attività di gestione del transfer price e di predisposizione delle dichiarazioni periodiche.

19.4 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

19.5 Procedure di controllo specifiche

Qui di seguito sono elencate le ulteriori procedure di controllo individuate per specifiche attività sensibili.

19.5.1 Gestione del processo di approvvigionamento

- *Procedura*: Relativamente all'attività sensibile di "Gestione del processo di approvvigionamento", la procedura prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
 - la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
 - la formale accettazione del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso.
- *Scelta della controparte*: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione Europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:
 - l'autorizzazione formalizzata a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;

- o la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento e risultanti da specifica procedura informatica.

19.5.2 Processo di gestione dei flussi finanziari

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione dei flussi finanziari", sono stabilite le seguenti previsioni:

- *Operatori finanziari*: la procedura prevede, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- *Normativa antiriciclaggio*: vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
 - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie⁶⁹;
 - b) l'obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
 - c) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.
- *Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti*: siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
 - a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
 - d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- *Procura*: sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione*: è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede:

- i. modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;

⁶⁹ Lo standard non si applica alla gestione della piccola cassa per cui valgono le specifiche procedure aziendali in vigore.

- ii. modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- iii. che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- iv. l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- v. il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- vi. controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- vii. regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- viii. la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ix. l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- x. l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- xi. che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

19.5.3 Gestione fiscale

- *Procedura*: la procedura per la gestione dei prezzi di trasferimento prevede:
 - ruoli e responsabilità nell'ambito del processo;
 - modalità di determinazione dei prezzi di trasferimento.
- *Documentazione*: le attività svolte sono adeguatamente documentate e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati.
- *Ruoli e Responsabilità*: è definita l'attribuzione formale di poteri interni e responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ai soggetti coinvolti nel processo di predisposizione della dichiarazione dei redditi;

PARTE SPECIALE
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL
DIRITTO D'AUTORE

20 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

(art. 25-novies, del DECRETO)

20.1 La tipologia dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell' art. 25-novies del DECRETO

La normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 – di seguito L. 633) protegge in via generale:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie;
- le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 171, primo comma, lettera a bis) L.633 Il reato si realizza quando, senza averne diritto, si mette a disposizione del pubblico, attraverso un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa. Il reato può essere commesso da chiunque.

L'interesse giuridico tutelato è il pieno godimento dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte del titolare.

Art. 171, terzo comma L. 633 Il reato si realizza quando la fattispecie di cui al punto precedente riguarda una opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con la deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, quando ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

L'interesse giuridico tutelato è l'onore e la reputazione del titolare del diritto d'autore.

Art. 171-bis L. 633 Il reato (1° comma) si realizza quando, al fine di trarne profitto chiunque :

- abusivamente duplica programmi per elaboratore;
- ovvero, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- ovvero, pone in essere qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.,

Il reato (2° comma) si realizza, inoltre, quando, al fine di trarne profitto:

- su supporti non contrassegnati SIAE, si riproduce, si trasferisce su altro supporto, si distribuisce, si comunica, si presenta o si dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati in violazione dei diritti del costituente della banca dati (intendendosi per costituente di una banca di dati chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro);
- ovvero, si esegue l'estrazione (intendendosi per estrazione il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma) o il reimpiego (intendendosi per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del

contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma) della banca dati in violazione dei diritti dell'istitutore della banca dati;

- ovvero, distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati

Art. 171-ter L.633 Il reato si realizza quando per un uso non personale dell'opera dell'ingegno ed a fini di lucro chiunque:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle due lettere precedenti;
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, l'apposizione di contrassegno da parte della S.I.A.E., privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure di protezione tecnologiche ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale ;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di protezione, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni

elettroniche sul regime dei diritti (Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione). Affinché la fattispecie si concretizzi devono concorrere sia l'uso non personale che il fine di lucro.

Art. 171-septies Il reato si realizza quando:

- i produttori o gli importatori di supporti informatici, non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano entro il termine di trenta giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, alla SIAE stessa i dati necessari alla univoca individuazione dei supporti;
- vengono rese false attestazioni sull'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi (e il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato).

Art. 171-octies Il reato si realizza quando a fini fraudolenti si produce, si pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti a decodificare le trasmissioni audiovisive ad accesso limitato. Intendendosi per queste tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane od estere in forma tali da essere visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati da chi effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per avere l'accesso.

Il delitto di cui si tratta ha natura sussidiaria in quanto ricorre quando il fatto non costituisca un più grave reato.

20.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-novies del DECRETO quelle relative a:

20.2.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore

Si tratta dell'attività di distribuzione a terzi di materiale scientifico tutelato dal diritto d'autore (studi, ricerche, articoli, ecc), a supporto delle apparecchiature e prodotti della Società.

20.2.2 Installazione di software

Si tratta dell'attività di installazione di software nei computer dei dipendenti della Società

20.2.3 Acquisto di servizi di sviluppo software

Si tratta dell'attività di sviluppo di programmi informatici per i clienti svolta, in tutto o in parte, attraverso l'utilizzo di risorse esterne.

20.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

20.4 Procedure di controllo specifiche

20.4.1 Diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura che disciplina la diffusione di materiale tutelato dal diritto d'autore e che prevede:
 - la definizione di ruoli e responsabilità nell'ambito dell'attività;
 - l'espreso divieto di utilizzo e diffusione, senza l'acquisto dei relativi diritti, di materiale tutelato;
 - le modalità di acquisizione del materiale tutelato;
 - le modalità di diffusione del materiale tutelato.

20.4.2 Installazione di software

- *Procedura*: la procedura per la gestione del processo di installazione del software sulle apparecchiature informatiche dei dipendenti della Società prevede il divieto espresso per i dipendenti di installare software non autorizzato;
- *Audit*: periodicamente, attraverso la rete aziendale viene effettuata una attività di verifica del software installato su tutte le macchine che consente di identificare eventuali installazioni non autorizzate.

20.4.3 Acquisto di servizi di sviluppo software

- *Procedura*: è prevista la formalizzazione di una procedura per la gestione del processo di approvvigionamento di servizi che prevede:
 - la determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte prima della ricezione delle stesse;
 - l'identificazione di una funzione/unità responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte;
 - la nomina di un responsabile dell'esecuzione del contratto ("gestore del contratto") con indicazione di compiti, poteri e responsabilità a esso attribuiti;
 - la formale accettazione del gestore del contratto di ruolo e compiti assegnati;
 - l'autorizzazione da parte di posizione superiore abilitata che sia diversa dal gestore del contratto in caso di modifiche/integrazioni e/o rinnovi dello stesso.
- *Valutazione del prodotto*: in fase di qualifica del fornitore, la funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche verifica le caratteristiche del prodotto e la documentazione a supporto di marchi, brevetti, diritti d'autore o di altre proprietà intellettuali. In fase di fornitura, la funzione responsabile verifica la qualità e le caratteristiche dei prodotti e la loro rispondenza alle specifiche definite nei contratti.
- *Clausole contrattuali*: è previsto l'inserimento di specifiche clausole contrattuali che disciplinano la responsabilità del fornitore relativamente a marchi, brevetti, diritti d'autore ed altre proprietà intellettuali.
- *Scelta della controparte*: è vietato intrattenere rapporti, negoziare o stipulare o porre in esecuzione contratti o atti con soggetti indicati nelle liste nominative, stilate da organismi ufficiali (es. liste approvate dall'Unione europea per l'applicazione delle misure di congelamento e di divieto di prestazione dei servizi finanziari, diffuse dall'UIF), che permettano di effettuare gli opportuni

controlli prima di procedere alla stipulazione di un contratto (c.d. Liste di Riferimento). Tale divieto è derogabile in presenza di una istruzione operativa che preveda:

- l'autorizzazione formalizzata a intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare il contratto o l'atto con controparti presenti nelle Liste di Riferimento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità;
- la predisposizione e l'archiviazione di verbali/report, dettagliati per ogni singola operazione effettuata con soggetti indicati nelle Liste di Riferimento e risultanti da specifica procedura informatica.

PARTE SPECIALE

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA
(REATI NEI CONFRONTI
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA)**

21 Reati nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia

(art. 25- decies, del DECRETO)

21.1 La tipologia del reato nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia.

Si riporta di seguito una breve descrizione del reato contemplato nell' art. 25-decies del DECRETO

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Il reato si realizza quando un soggetto con violenza o minaccia o con l'offerta di denaro o altra utilità induca, nell'ambito di un procedimento penale, una persona che ha la facoltà di astenersi, a non rendere dichiarazioni, o in alternativa a renderle false, ledendo così il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia.

L'aspetto peculiare di questa fattispecie è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale è titolare della facoltà di astensione.

Per la configurabilità della minaccia si rende necessaria la prospettazione di un male futuro ed ingiusto, che può anche derivare dall'esercizio di una facoltà legittima, che però viene utilizzata in maniera e per scopi difformi da quelli previsti dalla legge.

21.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

L'analisi dei processi aziendali della SOCIETÀ ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato di cui si tratta nella gestione dei rapporti con terze parti coinvolte in procedimento penale e riguarda sia i settori commerciali che di vendita che le funzioni centrali della Società.

21.3 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle "best practice" internazionali in tema di rischi di frode e corruzione, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio;
- procedure di controllo specifiche, applicate singolarmente a ciascuna delle attività di rischio.

21.4 Procedure di controllo specifiche

21.4.1 Assunzione di personale

- **Autorizzazione formale:** occorre un'autorizzazione formalizzata per l'assunzione di personale.
- **Procedura:**
 - a) le procedure per l'assunzione del personale si fondano su criteri di selezione dei candidati oggettivi e trasparenti (es. voto di laurea/diploma, conoscenza di lingue straniere, precedenti esperienze professionali, ecc.);
 - b) sono tracciabili le fonti di reperimento dei curricula;
 - c) sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti;
 - d) sono stabilite modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Documentazione:** il processo di selezione è adeguatamente documentato e la documentazione è conservata in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.

21.4.2 Gestione collaborazioni esterne

La procedura dopo aver definito cosa si deve intendere per collaborazioni esterne prevede e disciplina tra l'altro:

- a) Il processo per la stipula o il rinnovo dei contratti che deve essere avviato dal Settore/ Divisione competente con l'utilizzo di appositi moduli ivi compreso, nei casi previsti un questionario di Due Diligence.
- b) il necessario coinvolgimento di un consulente legale
- c) Le modalità di definizione dei compensi e di redazione e formalizzazione del contratto con l'intervento di diverse funzioni;
- d) Il processo di pagamento che assicura che non vi sia identità tra chi richiede la consulenza, chi la autorizza e chi esegue il pagamento della prestazione;

21.4.3 Partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese

La procedura dopo aver definito i diversi tipi di raggruppamento e le modalità di costituzione disciplina le varie fasi del processo di costituzione del raggruppamento che tra l'altro prevedono:

- a) la verifica della rispondenza dei partner ai principi di integrità e condotta etica vigenti nell'ambito della SOCIETÀ, nonché del possesso delle capacità economiche e finanziarie, tecniche e professionali richieste per l'esecuzione delle attività loro affidate;
- b) l'effettuazione di una Business Partner Compliance Due Diligence;
- c) la verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso l'ottenimento della certificazione Antimafia o documenti equipollenti;
- d) la previsione che la sottoscrizione del regolamento interno del raggruppamento deve essere sottoscritto prima della sottoposizione alla stazione appaltante dell'offerta e deve contenere specifiche clausole in tema di compliance.

21.4.4 Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, adesioni ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito

La procedura, dopo aver descritto cosa si intende per sponsorizzazioni, donazioni, adesione ad associazioni, pacchetti ospitalità ed altri contributi a titolo gratuito, prevede:

- a) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato per assicurare a Bioener vantaggi competitivi impropri o per altri scopi illeciti;
- b) che nessun contributo può essere promesso, offerto o erogato se connesso con la conclusione di una transazione diretta o indiretta di business;
- c) che tutti i contributi devono essere caratterizzati da trasparenza e visibilità;
- d) che tutti i contributi devono essere erogati tramite bonifico bancario;
- e) che nessun contributo può essere erogato a destinatari, individui o organizzazioni, i cui obiettivi risultino incompatibili con i principi Bioener o in grado di danneggiare la reputazione della Società;
- f) che nessun contributo può essere pagato su conti di persone fisiche;
- g) un processo di classificazione, valutazione, approvazione ed esecuzione, tramite uno specifico tool informatico accessibile dalla rete intranet;
- h) una specifica registrazione contabile con sufficiente dettaglio in modo che sia possibile a posteriori tracciare e ricostruire le transazioni.

21.4.5 Gestione ospitalità

La procedura, dopo averne premesso il campo di operatività, prevede:

- a) che l'ospitalità deve essere consentita dalle leggi, da ogni altra norma o regolamento e dalle policy locali
- b) l'ospitalità non deve essere offerta od accettata in cambio di vantaggi illeciti
- c) la natura e il valore dell'ospitalità devono essere adeguati all'occasione, alla posizione ed al ruolo del destinatario
- d) l'ospitalità deve essere offerta o accettata in modo trasparente ovvero, deve essere manifesta e verificabile
- e) la frequenza delle ospitalità offerte in precedenza allo stesso destinatario non deve suscitare l'impressione di malafede o scorrettezza
- f) l'ospitalità deve essere registrata in modo corretto ed adeguato, unitamente agli opportuni dettagli, nella contabilità aziendale
- g) descrive le varie forme di ospitalità, individuando per ciascuna di esse le modalità di approvazione e di controllo.

21.4.6 Gestione omaggi:

La procedura prevede e disciplina:

- a) i destinatari degli omaggi
- b) i principi obbligatori da rispettare
- c) le tipologie di omaggi
- d) le modalità di acquisto degli omaggi utilizzabili
- e) l'utilizzo di un apposito tool informatico per verificare la rispondenza ai principi obbligatori
- f) il trattamento contabile
- g) il budget di spesa

21.4.7 Gestione dei flussi finanziari

Relativamente all'attività sensibile di "Processo di gestione dei flussi finanziari", sono stabilite le seguenti previsioni:

- **Operatori finanziari:** la procedura prevede, tra l'altro, l'obbligo di utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari muniti di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.
- **Normativa antiriciclaggio:** vi sia il rispetto della normativa antiriciclaggio che preveda, tra l'altro:
 - a) il divieto di utilizzo del contante per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie⁷⁰;
 - b) l'obbligo di:
 - utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a);
 - utilizzare esclusivamente, nell'ambito della gestione delle transazioni finanziarie, operatori finanziari che diano adeguate garanzie di disporre di presidi manuali e informatici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio sia esso nazionale o transnazionale;
 - c) il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili.

⁷⁰ Lo standard non si applica alla gestione della piccola cassa per cui valgono le specifiche procedure aziendali in vigore.

- *Pagamento dei corrispettivi contrattualmente previsti:* siano utilizzate modalità di pagamento tali per cui:
 - a) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ debba essere effettuato esclusivamente sul conto corrente intestato al fornitore;
 - b) i pagamenti non possano, in nessun caso, essere effettuati su conti correnti cifrati;
 - c) il pagamento effettuato su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati tra i così detti "paradisi fiscali", o in favore di società off shore, sia oggetto di specifico monitoraggio;
 - d) il pagamento corrisponda esattamente a quanto indicato nel contratto;
 - e) il pagamento relativo a beni o servizi acquistati dalla SOCIETÀ non possa essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale o in un paese terzo rispetto a quello delle parti contraenti o a quello di esecuzione del contratto;
- *Procura:* sono autorizzati alla gestione e alla movimentazione dei flussi finanziari solo i soggetti muniti di apposita procura.
- *Documentazione:* è necessaria l'esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati.

Per le operazioni di carattere significativo, relative alla gestione delle risorse finanziarie, la procedura prevede:

- i. modalità efficienti per un costante aggiornamento sulle regole e i presidi vigenti all'interno della struttura della SOCIETÀ e posti a prevenzione dei reati di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146 e all'articolo 25-octies del DECRETO;
- ii. modalità efficienti per la formazione del personale in merito alle regole ed ai presidi di cui al punto precedente;
- iii. che lo svolgimento delle operazioni a rischio deve avvenire in conformità alle cautele, alle regole e nel rispetto dei presidi indicati nel punto precedente;
- iv. l'obbligo di approfondire e aggiornare la conoscenza della controparte al fine di valutare la coerenza e la compatibilità dell'operazione richiesta con il profilo economico finanziario della controparte;
- v. il divieto di accettazione ed esecuzione di ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e la tracciabilità del pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- vi. controlli specifici e preventivi da applicarsi in casi, tassativamente previsti, in deroga alla normale procedura (es. pagamenti urgenti);
- vii. regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità.
- viii. la rilevazione e la immediata segnalazione all'ODV di operazioni ritenute anomale per controparte, tipologia, oggetto, frequenza o entità;
- ix. l'obbligo di segnalare immediatamente, al responsabile e all'ODV le operazioni sospette;
- x. l'obbligo di evidenziare e immediatamente segnalare le operazioni poste in essere da un soggetto in nome, per conto o a favore di terzi in assenza di legami familiari o relazioni commerciali idonee a giustificarle ovvero le operazioni poste in essere da soggetti terzi in favore delle controparti in assenza di ragioni giustificatrici;
- xi. che siano immediatamente interrotte o, comunque, non sia data esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi

secondo le indicazioni della Banca d'Italia ovvero identificati dall'UIF o dalla BCE o da altri organismi sopranazionali operanti nell'antiriciclaggio.

21.4.8 Segnalazioni di violazioni al codice etico ed al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La procedura deve essere implementata prevedendo che i dipendenti, fermo il rispetto del segreto istruttorio (di cui all'art 329 del codice di procedura penale), devono, senza indugio, informare direttamente l'Organismo di Vigilanza della Società:

- a) dell'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, per ragioni connesse alla loro attività a favore di Bioener;
- b) nell'eventualità in cui in relazione ad eventuale procedimento penale, come sopra indicato, ricevano violenza, minacce od offerte di danaro o di altra utilità da parte di superiori, colleghi o terzi, al fine di non rendere dichiarazioni ovvero dal renderle false, con l'espressa avvertenza che, a fronte di corrette segnalazioni, non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione.

21.4.9 Procedure con agenti, procacciatori, consulenti in genere e Business Partner

Le procedure devono essere implementate prevedendo che nei contratti con agenti, procacciatori, consulenti in genere e partner, ed in aggiunta od a completamento delle clausole già inserite in tema di *compliance*, deve essere inserita una clausola contrattuale che preveda, a pena di risoluzione del contratto, l'obbligo di informare, senza indugio, ma fermo il rispetto del segreto istruttorio (di cui all'art 329 del codice di procedura penale), direttamente l'Organismo di Vigilanza della Società

- a) dell'eventuale coinvolgimento in procedimenti penali, per ragioni connesse alla loro attività professionale a favore della SOCIETÀ;
- b) nell'eventualità in cui in relazione ad eventuale procedimento penale come sopra indicato ricevano violenza, minacce od offerte di danaro o di altra utilità da parte di dipendenti, altri consulenti o partner della SOCIETÀ, al fine di non rendere dichiarazioni ovvero dal renderle false, con l'espressa avvertenza che, a fronte di corrette segnalazioni, non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione.

PARTE SPECIALE
REATI AMBIENTALI

22 Reati Ambientali

(art. 25-undecies, del DECRETO)

22.1 La tipologia dei reati ambientali.

Con la L. 22.05.2015 n. 68 entrata in vigore il 29.05.2015, sono state introdotte importanti novità in tema di reati ambientali, attraverso modifiche che hanno riguardato soprattutto il Codice Penale, il Codice dell'ambiente (D. Lgs. 152/2006) e il D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 25-undecies è stato altresì integrato con i nuovi delitti di "Inquinamento ambientale", "Disastro ambientale" (anche nella forma colposa), "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" e con la circostanza aggravante concernente l'ipotesi dell'associazione finalizzata alla commissione dei delitti di cui sopra, introdotti nel codice penale con la medesima novella legislativa all'interno del nuovo Titolo VI bis (Libro II) "Dei delitti contro l'ambiente" agli artt. 452-bis c.p., 452 quater c.p., 452 quinquies c.p., 452 sexies c.p. e 452 octies c.p.

Inquinamento ambientale (art. 452- bis c.p.)

E' punito con la reclusione da due a sei anno e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

- 1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
- 2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il reato presupposto sopra richiamato, dunque, punisce chiunque "abusivamente":

- cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

La condotta deve essere "abusiva": con tale espressione si allude all'attività posta in essere in assenza di autorizzazione o difformemente rispetto all'autorizzazione rilasciata o all'attività realizzata in violazione di regole o dettati normativa.

Il delitto è punibile non solo a titolo di dolo, ovvero con volontà di cagionare l'evento previsto dalla norma, ma anche nel caso in cui il fatto sia commesso per colpa ai sensi dell'art. 452-quinquies c.p. (in tale ipotesi le pene sono ridotte), ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia, o per violazione di specifiche norme cautelari contenute in provvedimenti legislativi o regolamenti.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono "disastro ambientale" alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

In particolare, il reato presupposto in oggetto punisce chiunque "abusivamente" cagioni:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- un'offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo.

Anche in questa fattispecie la condotta deve essere "abusiva" ovvero deve trattarsi di un'attività posta in essere in assenza di autorizzazione o difformemente rispetto all'autorizzazione rilasciata, o di un'attività realizzata in violazione di regole o dettati normativi.

Il delitto è punibile non solo a titolo di dolo, ovvero con la volontà di cagionare l'evento, ma anche in caso il fatto sia commesso per colpa ai sensi dell'art. 452-quinquies c.p., ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia, o per violazione di specifiche norme cautelari contenute in provvedimenti legislativi o regolamenti.

Inquinamento Idrico (D. Lgs. 152/2006 art. 137)

- a. chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (comma 2);
- b. Mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (comma 3);
- c. Superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (comma 5);
- d. Divieto di scarico al suolo e al sottosuolo (comma 11).

Gestione dei rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006 art. 256)

- a. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (comma 1);
- b. Gestione discarica non autorizzata (comma 3);
- c. Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (comma 4);
- d. Divieto di miscelazione di rifiuti (comma 5);
- e. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni (comma 6);

Falsificazione ed utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (D. Lgs 152/2006 comma 4 e art. 260 bis)

Art. 258 comma 4

- a. *Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

Art. 260 bis

- a. *Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzo nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);*
- b. *Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda Sistri – area movimentazione e ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che indentifica le caratteristiche dei rifiuti;*
- c. *Durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7);*
- d. *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (comma 8).*

Attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006 art 259 comma 1 e art. 260)

Art. 259 comma 1

- a. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettera a), b), e d) del regolamento stesso.*

Art. 260

- a. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiunto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (comma 1 e 2).*

Inquinamento atmosferico (D. Lgs. 152/2006 art. 279 c.5)

- a. *Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, degli allegati I, II, III e V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto finì a un anno o con l'ammenda fino a 1.032 Euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.*

Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze nocive per lo strato di ozoni (L. 549/93 art. 3 c. 6)

- a. *Violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1005/2009.*

Contaminazione e mancata bonifica (D. Lgs. 152/2006 art. 257)

- a. *Chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (comma 1);*
- b. *In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 (comma 1);*
- c. *In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 l'inquinamento è*

provocato da sostanze pericolose (comma 2).

22.2 Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla SOCIETÀ sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:

- procedure di controllo generali, valide per tutte le attività di rischio.

PARTE SPECIALE
REATI TRIBUTARI

23 Reati Tributari

(art. 25- quinquiesdecies, del DECRETO)

23.1 La tipologia dei reati Tributari

La riforma dei reati tributari introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 quinquiesdecies, che indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D. Lgs. 74/2000) commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa, ulteriormente implementato dal D. Lgs. 75/2020:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020].

E le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'art. 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall'art. 10-quater, la sanzione pecuniaria

fino a quattrocento quote.

In caso di profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria subisce un aumento di un terzo. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi). L'intervento normativo si innesta nel contesto di una costante estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, determinata anche da un intervento europeo in tal senso (la direttiva UE 17/1371) e da un clima politico, in materia penale, estremamente rigorista nei confronti dei reati dei c.d. "grandi evasori". Il percorso di allungamento dei reati tributari rilevanti ai fini 231 è ripreso con il D. Lgs. 75/2020 (di recepimento della direttiva PIF) per mezzo del quale l'elenco di cui sopra si è pertanto arricchito, prevedendo la punibilità del tentativo per i reati fiscali transazionali commessi con evasione dell'IVA per un ammontare non inferiore a 10 milioni di Euro.

23.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In relazione alle fattispecie previste dall' art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Gestione dei flussi monetari e finanziari, con particolare riferimento a:
 - Apertura e/o chiusura e gestione dei c/c bancari e riconciliazioni bancarie;
 - Gestione degli incassi;
 - Gestione del credito: verifica dello stato dei crediti e delle relative fatture;
 - Gestione dei pagamenti;
 - Gestione della cassa;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze e incarichi professionali; spese di rappresentanza; attività di sviluppo e di software e servizi;
- Gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - Rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici;
 - Corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (e.g. clienti, fornitori) e relativa gestione contabile delle partite di debito /credito;
 - Gestione amministrativa e contabile dei cespiti;
 - Accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno (e.g. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi e relativi interessi, ecc.);
 - Acquisto di beni, servizi e consulenze;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie;
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale;
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio della Società, nonché delle relazioni allegata ai prospetti economico-patrimoniali di

bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;

- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni della Società;
- Rapporti con soci, sindaci e revisori, ove nominati;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

23.3 Il sistema dei controlli

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la predisposizione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- indicare elementi attivi per un ammontare superiore/inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura superiore/inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale o della Società di revisione;
- tenere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

23.4 Principi di controllo specifici

Formazione del bilancio e rapporti con gli organi di controllo

- attività di revisione legale dei conti svolta da parte di una Società di revisione e/o Revisore Legale;
- previsione di riunioni tra la Società di revisione e/o il Revisore Legale e il Collegio Sindacale;
- identificazione dei soggetti deputati alla gestione della contabilità generale e alla predisposizione ed approvazione del Bilancio e delle comunicazioni sociali;

- vigilanza, da parte del Collegio Sindacale, sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza da parte della Società di revisione e/o Revisore Legale e la comunicazione all'OdV dei criteri di scelta della Società di revisione e/o Revisore Legale;
- istruzioni rivolte alle Funzioni, con cui si stabilisce quali dati e notizie debbano essere forniti alla Funzione competente in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari), quali modalità e relativa tempistica, anche attraverso la formale definizione e verifica di un calendario delle operazioni di bilancio;
- verifiche, supportate da evidenze formali, atte ad accertare la completezza delle informazioni presenti in fattura al fine di procedere al pagamento;
- segregazione delle funzioni tra chi provvede all'esecuzione dei pagamenti e chi provvede alla verifica di coerenza del bene essere al pagamento;
- tracciabilità, attraverso i sistemi informativi aziendali, di tutte le fatture e verifica dell'esistenza di un bene essere (fattura firmata, e-mail, comunicazione interna o altro) al fine di rendere la fattura pagabile;
- esistenza di un sistema di archiviazione delle registrazioni contabili;
- trascrizione, pubblicazione e archiviazione del verbale di assemblea ai sensi di legge;
- archiviazione e conservazione, a cura di ciascuna funzione, di tutta la documentazione prodotta;
- formalizzazione degli eventuali rapporti con soggetti esterni (consulenti legali, terzi rappresentanti o altro) incaricati di svolgere attività di supporto, prevedendo nei contratti una specifica clausola che li vincoli al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

PARTE SPECIALE

**DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

24 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

(art. 25-octies.1 , del DECRETO)

24.1 La tipologia dei Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il presente Capitolo di Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto l'art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/01, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Tale modifica ha comportato un ulteriore arricchimento del novero dei reati presupposto, che viene esteso ai delitti di:

- a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- c) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.).

I delitti di cui alle lettere a) e b) appartengono alla famiglia dei "Delitti contro la fede pubblica", mentre quello di cui alla lettera c) appartiene alla famiglia dei "Delitti contro il patrimonio". La *ratio* della loro collocazione nello stesso art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 e in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale all'art. 25-octies, è quella di indicare, seppur implicitamente, le aree organizzative e i processi sensibili e potenzialmente a "rischio" di commissione dei reati stessi.

In relazione agli art. 493-quater e 640-ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il comma secondo dell'art. 25-octies.1, infine, è costruito come una clausola di riserva che apre le porte, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ad ogni altro delitto previsto dal Codice penale "contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio", purché avente "ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Fermo che l'art. 25-bis, D. Lgs. 231/01 già annovera quali reati presupposto alcuni delitti contro la fede pubblica, assumono rilievo, ex art. 25-octies.1, i delitti dall'art. 453 all'art. 458 c.p., riguardanti la falsità in monete ed in carte di pubblico credito, a condizione che l'oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante.

a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il reato punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Il reato punisce inoltre chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Le due ipotesi sono autonome e vi si può rispondere anche in concorso.

Astrattamente la commissione del reato di cui all'art. 493-ter c.p. non esclude la configurabilità del delitto di riciclaggio.

b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il delitto in oggetto punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

c) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Il reato è stato introdotto nel Codice penale nell'ambito di una più ampia modifica volta a disciplinare quei fenomeni criminali che si caratterizzano nell'uso distorto o nell'abuso della tecnologia informatica hardware e software (c.d. computer crimes) e, nello specifico, trova la sua genesi nella difficoltà di ricondurre le ipotesi incriminate nell'ambito applicativo della truffa.

Punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il bene giuridico tutelato dal delitto di frode informatica non può essere iscritto esclusivamente nel perimetro della salvaguardia del patrimonio del danneggiato, in quanto viene in discorso anche l'esigenza di salvaguardare la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici, la tutela della riservatezza dei dati, spesso sensibili, ivi gestiti, e, infine, la stessa certezza e speditezza del traffico giuridico fondata sui dati gestiti dai diversi sistemi informatici.

24.2 Identificazione delle attività e delle operazioni a rischio

In relazione alle fattispecie previste dall' art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- riguardanti i flussi monetari e finanziari in entrata e uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte dalla Società, ovvero:
 - gestione e ottimizzazione del ciclo operativo di tesoreria, costituito:
 - dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura ordinaria, cioè relativi alla gestione operativa (clienti, fornitori, imposte e tasse, salari e stipendi, utenze, assicurazioni, ecc.);
 - dagli incassi, inclusa la gestione dei crediti, e dai pagamenti di natura straordinaria, cioè relativi alla gestione non operativa (aumenti/riduzioni di capitale, distribuzione di dividendi, vendita/acquisto di assets, ecc.);
 - dai flussi inter-company di natura commerciale e finanziaria.

tramite le varie tipologie di mezzo di pagamento (bonifico, assegno, direct debit, ri.ba., ecc.) e secondo procedure di tipo manuale e/o elettronico, con l'obiettivo di massimizzarne l'efficienza operativa e minimizzarne i costi;

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici circa le attività di definizione dei criteri e delle modalità operative volte ad un corretto utilizzo dei sistemi informatici e dei privilegi di accessi ai sistemi e ai servizi informatici forniti dall'azienda.

24.3 Il sistema dei controlli

Al fine di evitare il verificarsi dei suddetti reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, a tutti i Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare conti aperti presso filiali in Paesi esteri ove ciò non sia correlato alla sottostante attività economica/commerciale;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati;
- emettere assegni bancari e/o postali per importi pari o superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati e autorizzati;
- promettere o versare somme di denaro, anche attraverso soggetti terzi, a funzionari della Pubblica Amministrazione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire illecitamente gli interessi della Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- accettare pagamenti frazionati se non supportati da accordi commerciali (quali anticipo e saldo alla consegna e pagamenti rateizzati);
- utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le dotazioni informatiche aziendali, per commettere o indurre alla commissione di reati o per perpetrare una truffa o una frode informatica a danno di terzi, per perseguire qualsiasi finalità contraria a norme di legge vigenti o che possa costituire una minaccia per l'ordine pubblico, la tutela dei diritti umani o il buon costume;
- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici aziendali e/o di soggetti pubblici o privati anche al fine di acquisire illecitamente, alterare o cancellare dati e/o informazioni;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- intercettare fraudolentemente e/o impedire e/o interrompere comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi;

- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi;
- installare software non autorizzati, duplicare abusivamente software protetti da licenza, effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvo i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidate;
- utilizzare programmi non originali;
- utilizzare mezzi intesi a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software;
- formare falsamente ovvero alterare o sopprimere, anche parzialmente, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di comunicazioni relative a sistemi informatici o telematici e/o intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui, dello Stato o di altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, anche parzialmente, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso condotte di danneggiamento o l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi;
- accedere senza autorizzazione a sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o di alterarne, in qualsiasi modo, il funzionamento o di intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e /o modificare informazioni a vantaggio della Società, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società;
- lasciare il proprio Personal Computer incustodito e senza protezione password;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi;
- memorizzare dati sensibili su cartelle non protette del PC aziendale senza formale autorizzazione da parte del Responsabile della Funzione di riferimento;
- raccogliere dati sensibili in un modo non pertinente e completo ovvero eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservare i dati sensibili in un modo tale da non consentire l'identificazione dell'interessato, ovvero per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente processo.

24.4 Principi di controllo specifici

In relazione ai Delitti previsti dalla presente parte speciale, oltre al paragrafo di cui sopra, si adottano i seguenti principi di controllo specifici, fra cui:

- Esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività riguardanti i flussi monetari e finanziari in entrata e uscita aventi l'obiettivo di assolvere le obbligazioni di varia natura contratte dalla Società;
- Esistenza di livelli autorizzativi per la richiesta o disposizione di pagamento, per la gestione dei crediti, dei finanziamenti articolati in funzione della natura dell'operazione e dell'importo;

- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi;
- Effettuazione di periodica attività di riconciliazione dei conti intrattenuti con istituti di credito;
- Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).
- Definizione di un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi informativi aziendali;
- Esistenza di misure di accesso ai sistemi con credenziali di accesso;
- Esistenza di sistemi di impedimento di installazione di software o programmi non preventivamente autorizzati dalla Società sugli strumenti di lavoro assegnati;
- Esistenza di sistemi di impedimento di accesso a risorse IT mediate strumenti privati;
- Esistenza di policy specifiche per definire modalità di utilizzo dei diversi strumenti informatici e di mobile office;
- Definizione di un sistema di controllo volto alla definizione di adeguate misure di sicurezza, nonché al monitoraggio dell'uso degli strumenti informatici e telematici;

Eventuali modalità *non standard* (relative sia a operazioni di natura ordinaria sia straordinaria) devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti e riconducibili a:

- individuazione del soggetto che può richiedere l'operazione;
- individuazione del soggetto che può autorizzare l'operazione;
- indicazione, a cura del richiedente, della motivazione;
- designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione e alla autorizzazione dell'operazione attraverso procura *ad hoc*.